This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

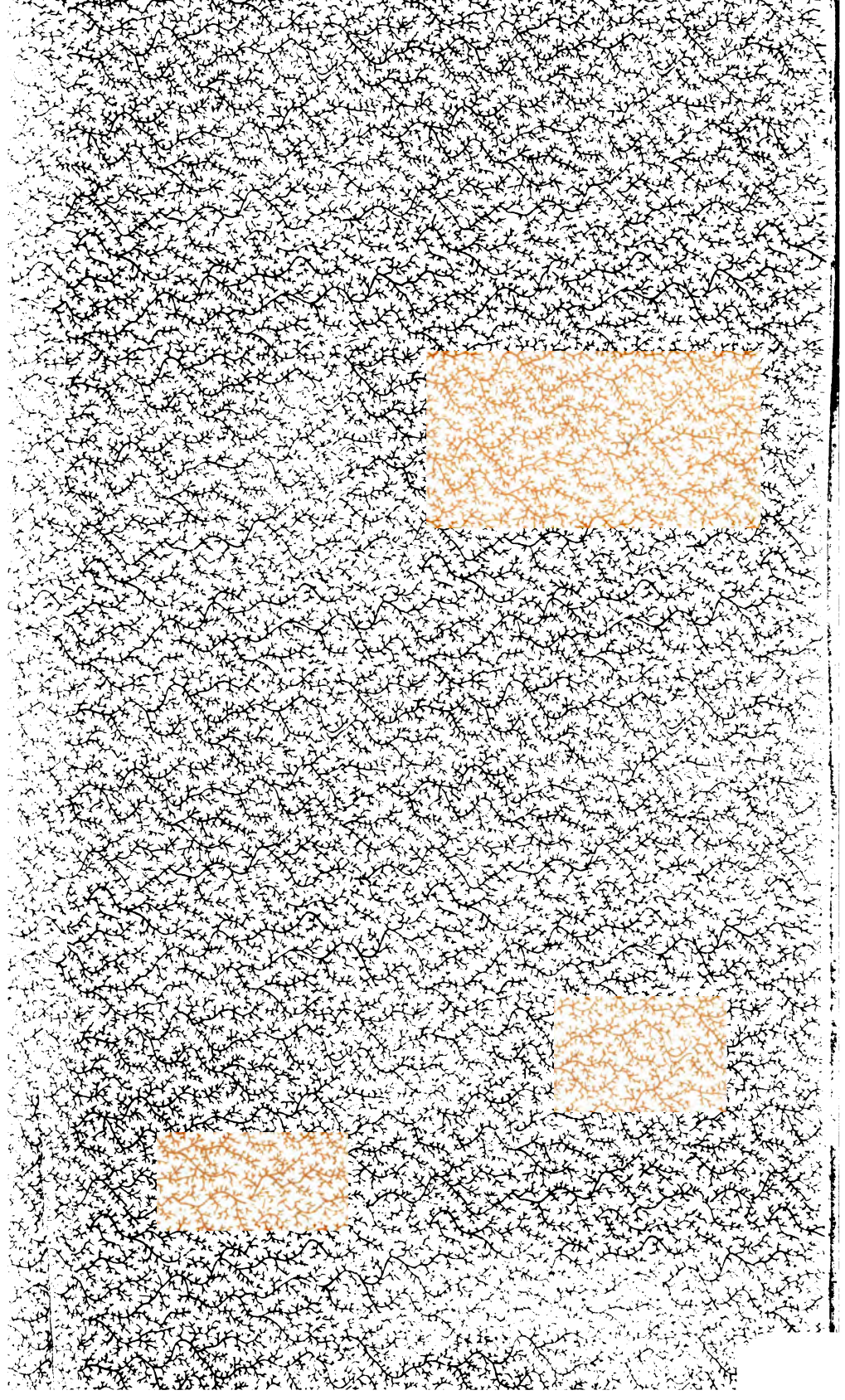

1. Italy. Constitution

E6

BWE

LA

COSTITUZIONE

SECONDO

LA GIUSTIZIA SOCIALE

CON UN' APPENDICE

SULL'UNITÀ D'ITALIA.

NEW YORK
PUBLIC
LIBRARY

MILANO
TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE REDAELLI
Contrada de' Due Muri, Num. 1041.
1848.

NEW YORK
PUBLIC
LIBRARY

CAPITOLO I.

DELLE COSTITUZIONI SUL TIPO FRANCESE.

V'ha due maniere di Costituzioni politiche: le une formate brano a brano, senza un disegno premeditato, rappezzate e rattoppate incessantemente secondo il contrasto delle forze sociali e l'urgenza degl'istinti e de' bisogni popolari; le altre create d'un solo tratto, uscite belle e compiute come una teoria dalla mente, come Minerva dalla testa di Giove. Quelle sono poste in atto prima che scritte, queste prima scritte che poste in atto.

Le Costituzioni anteriori all' 89 appartengono, la maggior parte, alle prime: tale fu la Costituzione della Repubblica Veneta, tale è ancora la Costituzione Inglese. La Francia della rivoluzione, indegnata col passato, esclusi i fatti anteriori, prese la prima una carta bianca, vi scrisse su una Costituzione, e comandò alla nazione di darle eseguimento. La Costituzione inglese le fu certo a modello, ma rimase la differenza immensa dell' origine: opera quella degli avvenimenti, e però ella stessa un fatto, in qualunque modo si voglia giudicare; questa, lavoro speculativo del pensiero, e però uno scritto.

Voler sottomettere il fatto alla ragione, la pratica alla teoria fu un generoso pensiero: nulla è più sublime d'una vera e compiuta teoria: essa è cosa eterna e divina, e il fatto temporale ed umano vi si dee uniformare: la natura dell' essere intelligente, la dignità dell' uomo lo richiede.

Ma il difficile sta nel ritrovamento di quella teoria che sia vera e compiuta; e la riprova della verità e perfezione d'una teoria politica sta nel fatto conseguente, cioè nell'effetto che si propone o si dee proporre, la durevole, giusta e soddisfacente convivenza de' cittadini d'una nazione. Consultiamo dunque il fatto per conoscere se quanto si fece, quanto si tentò di fare, dall'89 in qua nell'Europa riprovi e confermi la bontà di quelle Costituzioni che d'allora in poi si applicarono agli Stati, tutte sostanzialmente d'una stampa, tutte fondate sugli stessi principii.

Sono pressochè sessant'anni trascorsi dal primo esperimento. Che cosa ci dicono questi sessant'anni, che cosa ci provano? Una cosa sola: fragile ed effimera esser stata la vita di tutte le diverse Costituzioni di cui si fece esperimento. Non solo non ve n'ebbe pur una che paresse destinata a ricevere il venerando suggello dei secoli, ma niuna potè resistere alla prova di pochi lustri, niuna si mostrò così sana di visceri da percorrere la vita d'un uomo: tutte, prima ancora che un uomo nato con esse giugnesse alla virilità, perirono: quelle che non furono estinte da qualche morbo violento, somiglianti ai vermi subirono passaggere trasformazioni, e non lasciarono in fine che i semi di altre Costituzioni momentanee al pari di esse. La Storia delle Costituzioni francesi ci sta sotto gli occhi per convincercene: tutte le nazioni che le imitarono subirono le stesse malattie politiche, le stesse dolorose vicende. Niuno ignora quante volte furono infrante, o mutate, o modificate in un breve giro di anni le Costituzioni della Spagna, del Belgio e l'altre tutte senza eccezione.

A malgrado di così fatti esperienze, non è mai venuta meno ne' popoli la fede nelle politiche Costituzioni scritte. Anzi tutti vi si precipitano con crescente ardore e speranza, ed è divenuto universale il sentimento che una nazione incivilita non possa fiorire e raggiungere i suoi naturali e providenziali destini, se la forma organica del suo governo non sia costituzionale.

Questa opinione è quella che anch'io professo altamente, e niente potrebbe divellere dal mio animo questa persuasione. La ragione sta in quello che accennava a principio, che è generoso, è un bisogno dell'intelligenza volere che il fatto sia sottomesso alla teoria.

Ma quello di che altamente mi maraviglio si è che i popoli delusi le tante volte nelle loro più belle aspettazioni, agitati da

crudeli intestine discordie, cimentati a' supremi esperimenti della vita politica, senza aver mai potuto conseguire i vantaggi d' un Governo costituzionale stabile e fermo per quantunque mutassero di forma ai loro statuti, non sieno mai entrati in sospetto che nel sistema francese, che come dicevo, fu sempre ritenuto nella sostanza mutato solo negli accessorii, si nascondesse qualche vizio radicale e profondo, cagione della breve durata delle Costituzioni che si fondano sui principii di lui. Altamente mi maraviglio che uomini di stato, profondi pensatori non abbiano applicata seriamente la loro attenzione ad una tale ricerca, o non sieno pervenuti a discoprire quel funesto seme di morte che recano originariamente nel proprio seno le nuove Costituzioni degli Stati, le quali tutte, dopo aver cagionato a' popoli dolori acerbissimi, sono infrante dalla violenza stessa degli spasimi e delle popolari convulsioni. No, nè i popoli nè i sapienti si approfittarono delle dure e ripetute lezioni che diedero loro gli avvenimenti successi in Europa dalla rivoluzione di Francia in qua. Quasi fosse perita la potenza inventiva degl'ingegni, non si fece che imitare quello che era stato l' opera non già d' un calcolo profondo, d' una meditazione tranquilla, d' uno studio sagace de' secoli, ma piuttosto l' improvisamento di menti immaginose ed audaci, invaghite di troppo generali e però troppo imperfette teorie. Figlie di una filosofia che volea romperla col passato di cui era stanca, che sdegnosa conculcava la storia e le tradizioni, confidente nella propria individualità ed indipendenza, le Costituzioni di cui parliamo, nacquero fra le passioni de' demagogi, l' accanimento de' partiti, il terrore ed il fragore dell' armi cittadine e straniere. Non era egli verosimile che una legge organica sorta fra tali ciscostanze, fra tante irritazioni, portasse in sè qualche vizio fino dal suo concepimento? Pure ella fu abbracciata, copiata, imitata servilmente da quasi tutti gli stati europei. — Italiani! nell' ora della vostra rigenerazione politica non seguite questa falsa via: non vi avvilite ad imitare dallo straniero quello che non abbiate prima esaminato e discusso, senza prevenzioni, col vostro retto giudizio, ed approvato colle vostre splendide intelligenze! Il pensatore non può che prevedere da simili cause simili effetti.

CAPITOLO II.

VIZI DELLE COSTITUZIONI.

Non da ieri, ma da più di vent' anni io sono confermato nella persuasione che nelle Costituzioni date a diversi popoli dall' 89 in qua e foggiate alla francese si nasconde una profonda malattia gentilizia che rapidamente svolgendosi, dopo avere vessati governi e popoli, adduce la necessità estrema di mutazione. Nel 1827 tentai di dimostrarlo in un libro intitolato: *Della naturale Costituzione della società civile*, ma il libro non potè uscire alla luce, perchè in allora se non era estinta in noi l' intelligenza, ci era nondimeno chiusa la bocca e impedita la comunicazione del pensiero.

Mi risultava da quelle ricerche, continuate poi sempre in un penoso silenzio e confermate degli eventi, che le conseguenze immediate delle Costituzioni politiche foggiate sul francese sistema, sono indeclinabilmente le seguenti:

Esse promovono in tutti i cittadini una smodata ambizione di ascendere a gradi sempre maggiori nella società.

Esse aprono il varco alla corruzione nelle elezioni dei Deputati, e sopratutto, se la forma è repubblicana, del Presidente.

Esse generano i partiti estremi.

Esse danno una tale preponderanza alla Camera dei Deputati, anche pel loro numero comparativamente eccessivo, che mantiene lo Stato in pericolo di rivoluzione.

Esse non guarentiscono abbastanza e con tutta la pienezza del diritto la libertà de' cittadini.

Esse non guarentiscono la distribuzione della proprietà, perchè le piccole proprietà vi hanno una rappresentanza pari alle grandi.

Esse abbandonano la religione alla mercè degl' interessi politici, e spogliano la Chiesa della sua libertà, che è la più preziosa di tutte le libertà del popolo.

Tali sono le conseguenze di fatto, immediate ed indeclinabili, di tutte le Costituzioni moderne. Egli è evidente che tali conseguenze ne producono delle altre, disseminano la immoralità e la irreligione, producono la dissensione e la discordia civile, disuniscono il clero dal popolo, armano tutte le passioni. Con tali sementi di

disordine egli è impossibile che a lungo si conservi l'ordine e la tranquillità: viene il tempo, ed una parte delle nazione insorge contro l'altra e lacera la carta Costituzionale. La vita di questa non può dunque esser lunga. L'Italia deve meditarci sopra due volte: ella ha bisogno di unità, di stabilità e di pace.

Ma conviene recare più innanzi l'investigazione: conviene cercare le ultime cause di sì tristi effetti, trovare i vizi sommari e primitivi degli statuti costituzionali; e vedere come essi adducano necessariamente quella serie di rovinose conseguenze, la quale non termina se non colla distruzione degli statuti stessi, talor anco collo sfasciamento della Nazione.

Due sono i bisogni della società, due li scopi di ogni Governo: la giustizia e l'utilità. Se il Governo è così organizzato che renda veramente giustizia a tutti, e nello stesso tempo che promuova l'utilità di tutti, egli è perfetto.

Tutti i diritti degli uomini si riducono a due gruppi, al gruppo di quelli che si raccolgono sotto il nome di *libertà*, e sono il libero onesto esercizio di tutte le facoltà, e al gruppo di quelli che si raccolgono sotto il nome di *proprietà*. Ogni libertà adunque deve essere tutelata e guarentita; ogni proprietà deve essere del pari tutelata e guarentita, e oltre di ciò proveduta di tali leggi che favoriscano lo svolgimento della nazionale ricchezza. Se il governo fa tutto questo, egli rende giustizia a tutti e procaccia l'utilità di tutti, e, per dirlo di nuovo, egli è perfetto.

Le Costituzioni moderne difettano per l'uno e per l'altro capo. Esse non rendono giustizia a tutti, perchè contro il potere politico le minorità e gl'individui non hanno alcun giuridico richiamo: non avvi tribunale a cui possano ricorrere nel caso di violata giustizia. Il potere legislativo si suppone infallibile, e perciò gli si dà l'onnipotenza: all'incontro la giustizia verso le minorità può esser violata anche nella formazione delle leggi. Per la stessa ragione la libertà e i diritti della Chiesa rimangono sacrificati in tutte le Costituzioni altrettanto, se non anco più, che nei poteri più assoluti.

Esse non guarentiscono bastevolmente, nè sviluppano equamente le proprietà de' cittadini, il cui complesso forma la ricchezza della nazione che abbisogna di una politico-economica amministrazione. In quel potere politico che presiede all'utilità non sono rappresentate con equa proporzione le proprietà tutte: quelle che non

sono rappresentate rimangono neglette, soprafatte da quelle che solo ottengono la rappresentazione e che dispongono a loro vantaggio della legislazione.

I due vizi radicali adunque delle Costituzioni di tipo francese sono: 1.° che non è guarentita in esse la giustizia politica; 2.° che non sono favorite egualmente tutte le proprietà.

CAPITOLO III.

RIMEDIO AI DUE VIZI RADICALI DELLE COSTITUZIONI FOGGIATE SUL TIPO FRANCESE.

Affine di guarirle da questi due vizi originari convien ricorrere ai due rimedi contrari ai medesimi, che si propongono nel seguente progetto di Costituzione:

1.° L'istituzione di tribunali di giustizia politica;

2.° Il voto elettorale proporzionato all'imposta diretta che ciascun cittadino paga allo Stato.

Questi sono i due perni su cui dee volgersi la macchina dello Stato, come apparirà dall'esposizione de' motivi, che soggiungeremo al progetto; l'uno tutela i cittadini contro qualunque ingiustizia, anche commessa in nome del potere, in nome della legge; l'altro promove tutte le oneste utilità a favore di tutti, equamente e proporzionalmente.

La mentovata esposizione de' motivi nel tempo stesso che mette in piena luce tali verità e mostra la necessità di riformare e risarcire le usate Costituzioni, dimostrano l'incoerenza che esse portano nel loro seno. In fatti, esse promettono di mantenere la libertà a tutti gli uomini e in pari tempo la violano in molte parti, danno al potere legislativo la facoltà di violarla, anzi ve lo inclinano e spingono: nessuna Costituzione stabilisce veramente e pienamente la libertà per tutti. Proclamano altresì l'inviolabilità di ogni proprietà; eppure colla stessa incoerenza violano esse stesse in molte loro disposizioni il diritto di proprietà, e in generale violentano il corso delle proprietà, le deviano dal naturale loro andamento, ed aprono il varco alle leggi agrarie ed al comunismo nel quale le società s'inabisserebbero, se prima che ciò si compia, la stessa natura umana ribellandosi alle Costituzioni, non le uccidesse per salvare sè stessa.

In somma tutte le Costituzioni modellate alla francese lungi dall' essere liberali, siccome professano, nascondono il più enorme assolutismo e dispotismo nel loro seno.

Lungi dall' essere fondate sui principii del diritto, sono dedotte dai principii di una filosofia utilitaria e sensistica, che a un calcolo, sempre sbagliato, di pubblica utilità, sacrifica la ragione, l' onestà, la giustizia.

Lungi dall' essere conformi alla natura dell' uomo e della convivenza sociale, sono il dettato e l' espressione di astrazioni vane e di teorie inapplicabili alle realità sociali.

Conviene dunque abbandonarle; conviene che l' ingegno italiano fidente in sè stesso osi tentare altre vie: conviene che abbia l' audacia d' inventare, e quella di eseguire; ed egli sarà incontanente maestro e benefattore de' popoli: egli può esser destinato a sanar le nazioni.

A questo alto ingegno che può tutto se vuole, alla sublime intelligenza della mia nazione, che non può aver perduta fra le lunghe sciagure la coscienza di essere stata madre d tre civiltà, e padrona del mondo, di esser tuttavia l' eletta dal cielo a quel religioso impero dell' umanità, che non le può esser tolto fino a tanto che sull' umane vicissitudini risplenda il sole, io affido e sommetto riverente figliuolo il seguente progetto di politica Costituzione. Possa questo contenere il seme di sua interna unità, di sua prosperità, di sua morale grandezza!

CAPITOLO IV.

PROGETTO DI COSTITUZIONE [1].

---

1. La forma organica dello Stato è determinata dal presente statuto: ogni legge e privilegio contrario al medesimo è abrogato.

TITOLO I.

PRINCIPII FONDAMENTALI DELLO STATO.

2. I diritti di natura e di ragione sono inviolabili per ogni uomo.

1 Questo progetto di Costituzione può ugualmente applicarsi ad una forma repubblicana, qualora si cangi il Re in un Presidente: le leggi proprie della società civile su cui egli si fonda sono le medesime nell' uno e nell' altro caso.

3. È guarentita la libertà d'azione alla Chiesa Cattolica: la comunicazione diretta colla santa sede in materie ecclesiastiche non può essere impedita: i concili sono di diritto: le elezioni de' Vescovi si faranno a clero e popolo secondo l'antica disciplina, riservata la conferma al Sommo Pontefice.

4. Lo Stato è retto da un governo monarchico temperato dalle leggi [1].

5. I Deputati del popolo divisi in due Camere uniti col Re rappresentano la nazione.

6. Il potere legislativo è esercitato collettivamente dal Sovrano e dalle due Camere.

L'interpretazione delle leggi appartiene al potere legislativo.

7. Gli atti del Governo non hanno vigore se non muniti dalla firma di un ministro.

8. Il territorio dello Stato non può ricevere cambiamento se non in forza di una legge.

TITOLO II.

DEL RE.

9. La persona del Re è inviolabile.

10. Il Re convoca ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni e discioglierle.

In quest'ultimo caso ne convoca altre nel termine di quattro mesi.

11. La proposizione delle leggi è fatta dai ministri e può esser fatta prima all'una od all'altra Camera indifferentemente.

Può essere anche fatta da ciascuna delle due Camere dietro richiesta di dieci de' suoi membri.

Le proposizioni fatte dai ministri sono prima delle altre discusse e votate.

12. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

13. Al solo Re appartiene il potere esecutivo.

14. Egli è il capo supremo dello Stato: dispone di tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio, ed altri, dandone notizia alle Camere tostochè la sicurezza e l'interesse dello Stato il permettano, unendovi le comunicazioni opportune.

1 Qui dovrà essere inserito qualche articolo sulla successione al trono.

I trattati che importassero un onere alle finanze non hanno effetto, se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

15. Egli nomina e promove a tutti gl'impieghi, nel modo che sarà determinato dalla legge; fa coniare la moneta; fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne; imparte i titoli onorifici.

16. La giustizia emana dal Sovrano, ed è amministrata in suo nome dai giudici ch'egli istituisce.

Il Re può far grazia e commutare le pene.

Tuttavia non farà grazia ai Ministri condannati, se non sull'esplicita domanda di una delle due Camere legislative.

17. Nè il Re nè i suoi figliuoli possono contrarre matrimonio senza l'assenso delle Camere.

18. La dotazione della Corona verrà fissata dalla prima legislatura, e non potrà esser mutata se non da una legge.

19. Il patrimonio privato del Re è soggetto alle leggi che regolano le altre proprietà.

20. Ogni Re salendo al trono presta giuramento al presente statuto innanzi alle Camere a questo solo intento riunite.

TITOLO III.

DIRITTO DEI CITTADINI.

21. Ogni uomo suddito al Re è libero e cittadino.

22. I cittadini sono uguali in faccia a' tribunali.

23. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato e tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.

24. Il domicilio è inviolabile.

Niuna visita domiciliare può aver luogo, se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

25. Niuno può essere distolto da' suoi giudici naturali.

26. Tutte le proprietà sono inviolabili.

Non è violazione di proprietà l'espropriazione forzata, quando lo esiga il pubblico bene legalmente accertato, mediante una giusta indennità conforme alle leggi.

27. I Fidecommissi che s'estendono ai non esistenti non sono riconosciuti dalla legge.

28. Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione sovrana.

29. Tutte le proprietà contribuiscono in proporzione del reddito alle gravezze dello Stato.

30. Nessun tributo può esser imposto, se non è stato consentito dalle Camere, e sanzionato dal Sovrano.

31. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

32. La proprietà letteraria è guarentita.

33. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffici.

Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Per mezzo delle autorità costituite si potranno anche indirizzare alle Camere petizioni in nome collettivo.

34. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

35. Tutti i cittadini possono formare fra loro associazioni, purchè non secrete: ma dietro sentenza del Tribunale politico, che dichiari la società immorale, o irreligiosa, o contraria al presente statuto, ovvero dichiari, dopo regolare processo, l'abuso che di essa fanno i suoi membri a fine immorale, irreligioso, e per violare le leggi dello Stato, ella è disciolta.

36. La stampa è libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

La Chiesa conserva il diritto d'imporvi una censura, ma senza che venga sanzionata da alcuna pena per parte dello Stato.

37. I pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi.

38. La libertà dell'insegnamento è guarentita. Vi saranno leggi che la regolino e che ne reprimano gli abusi.

39. La libertà del commercio e dell'industria sono principii fondamentali del diritto economico dello Stato.

40. Tutti i cittadini possono aspirare alle cariche dello Stato secondo la loro capacità e idoneità.

41. La leva è regolata dalla legge: il peso della milizia sarà diviso con equo comparto fra tutti i cittadini.

42. È istituita una guardia nazionale sopra basi fissate dalle leggi.

Il Re può scioglierne una parte, non più di due terzi, per ricomporla e riordinarla fra lo spazio di un anno.

43. I militari d'ogni arma non possono esser privati de' loro gradi, onori e pensioni, se non ne' modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

44. Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei Comuni e delle provincie sono determinate dalla legge.

Il voto proporzionale che si stabilisce nel titolo seguente per l'elezione de' Deputati servirà di base altresì all'elezione de' consiglieri comunali e provinciali nel modo che verrà determinato da una legge.

TITOLO IV.

DELLE CAMERE LEGISLATIVE.

45. Le Camere legislative sono due, entrambe elettive.

46. Dividendosi la popolazione dello Stato per 15 mila si avrà il numero complessivo de' Deputati: se il numero riuscirà dispari, trascurate le frazioni, lo si accrescerà di uno [1].

47. L'una e l'altra Camera ha egual numero di membri.

48. La prima Camera viene eletta dai proprietari maggiori; la seconda dai proprietari minori.

49. I proprietari si considerano maggiori o minori in ragione dell'imposta diretta [2] che pagano al tesoro dello Stato.

1 Volendosi provedere al caso in cui il territorio e la popolazione dello Stato si aumentasse, questo articolo dovrà esporsi così:

46. Dividendosi la popolazione dello Stato per quindici mila, se ella non eccede i cinque milioni, si avrà il numero complessivo de' Deputati: riuscendo il numero dispari, trascurate le frazioni, lo si accrescerà di uno.

Aumentandosi la popolazione dello Stato si accrescerà di cinque mila il divisore, e così si farà ogni qualvolta l'aumento ascenda di nuovo a cinque milioni.

2 Sotto la denominazione d'imposta diretta, noi non intendiamo solo la prediale, ma ancora la personale e mobiliare, le tasse per l'esercizio d'uffici, arti, professioni, e in generale tutto ciò che si pagà immediatamente al tesoro dello Stato a nudo titolo d'imposta.

50. I Deputati sono eletti da Collegi elettorali, ciascun de' quali elegge un Deputato.

51. Divisa la somma totale delle imposte dirette pel numero complessivo de' Deputati, il quoto è rappresentato da un Collegio elettorale.

52. I proprietari maggiori si uniscono in numero sufficiente a formare un Collegio, che paga allo Stato d'imposta diretta la quota rappresentata da un Collegio.

Se un solo proprietario pagasse allo Stato d'imposta diretta la quota stabilita, egli solo elegge un Deputato e può eleggere anche sè stesso. Se i due proprietari più imposti dello Stato pagassero insieme la detta quota, essi due eleggono il Deputato.

Allo stesso modo si uniscono in Collegi gli altri, sempre unendosi collegialmente prima quelli che pagano di più, e successivamente quelli che pagano meno, di modo che i Collegi elettorali riescono più numerosi quanto gli elettori che li formano pagano meno.

53. La prima metà di questi Collegi elegge i Deputati della prima Camera, la seconda metà i Deputati della seconda Camera.

54. Il Re concorre alle elezioni in proporzione dei redditi dei beni stabili dello Stato e di quelli del suo privato patrimonio.

La Chiesa e tutte le amministrazioni, società, o persone collettive che contribuiscono qualche imposta diretta alla Cassa generale dello Stato, vi concorrono nella stessa proporzione.

55. Niuna qualità è richiesta dalla legge per godere del diritto elettorale, eccetto il pagamento di un'imposta diretta allo Stato.

56. Il diritto elettorale è esercitato da' soli uomini.

Può essere esercitato per legittimo procuratore: il padre, il marito, il tutore e il curatore lo esercitano pei figliuoli non emancipati, per la moglie, pei minori, per gl'interdetti: i voti mancanti in ogni Collegio sono suppliti dal Governo.

57. Gli eleggibili debbono essere Italiani, di età maggiore, non essere interdetti, nè oberati, nè stati condannati criminalmente, o se il furono per materia politica, essere stati amnistiati, finalmente non debbono avere contemporaneamente un impiego incompatibile.

58. Niuno impiegato nell'ordine giudiziale può essere membro delle Camere.

Il mandato di Deputato è incompatibile ancora colla qualità di Ministro di Stato e con ogni impiego che abbia obbligo di residenza in provincia.

Chi rinunzia all' impiego per accettare il mandato di Deputato, finito il tempo che dura il mandato, rimane in disponibilità con riguardo a' suoi meriti.

59. I Deputati delle provincie ricevono dallo Stato una moderata retribuzione a titolo d' indennità.

Non possono ricevere alcun regalo dagli elettori, e venendo provato che alcuno n' abbia ricevuto, egli cessa d' esser Deputato.

60. Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l' avea eletto, sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

61. Ogni legislatura dura un sessennio: la metà di ciascuna Camera si rinnova di tre in tre anni: la metà che si dee rinnovare la prima è scelta dal sovrano.

62. La lingua italiana è la lingua delle Camere.

63. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

64. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell' altra è illegale.

Le due Camere non si possono mai unire in una sola assemblea per discutere o prendere qualche deliberazione in comune: i loro atti in questi due casi sono nulli.

65. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della legalità del mandato de' proprii membri.

Se le forme legali del mandato sono riconosciute, il Deputato è ammesso: ma qualora egli avesse ottenuto il mandato con mezzi vietati dalla legge, vi ha luogo tuttavia a processo dinanzi a' tribunali competenti.

66. Le Camere determinano per mezzo di un regolamento interno il modo secondo il quale esercitino le proprie attribuzioni.

67. I Deputati, dopo la verificazione de' loro poteri, prima di entrare in carica fanno il giuramento di fedeltà al Sovrano ed alla Costituzione.

68. Il Presidente, Vice-Presidente e i segretari delle Camere sono nominati da esse nel proprio seno al principio d' ogni sessione per tutta la sua durata.

69. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

70. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

71. Ogni proposta di legge sarà prima esaminata dalle Giunte nominate da ciascuna Camera pei lavori preparatorii.

Approvata da una Camera, la proposta è trasmessa all'altra: discussa ed approvata anche da questa, viene presentata alla sanzione del Sovrano.

Le discussioni si fanno prima articolo per articolo, e poi si vota la legge nel suo complesso.

72. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per isquittinio secreto.

Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

73. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non può essere più riprodotto nella stessa sessione.

74. I Ministri e i Commissari del Governo hanno libero ingresso nelle Camere legislative, e vi debbono essere intesi quando lo domandano.

Le Camere possono chiedere la presenza dei Ministri nelle discussioni.

75. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei proprii Membri, dei Ministri e dei Commissari del Governo.

76. I Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

TITOLO V.

DELL' ORDINE GIUDIZIALE.

77. L'Ordine Giudiziale è indipendente per l'applicazione delle leggi ai casi occorrenti.

78. Vi saranno due ordini di tribunali: gli uni giudicheranno di ciò che riguarda il diritto individuale e sociale privato, gli altri di ciò che riguarda il diritto sociale civile.

I tribunali puramente militari appartengono al primo Ordine.

79. Vi avranno tribunali di prima istanza, d'appello e d'istanza suprema nell'uno e nell'altro Ordine.

Per le cause riservate alla suprema Corte di Giustizia vi sarà una prima e seconda istanza composta di due Collegi di giudici, l'uno più numeroso dell'altro: in ultima istanza giudicherà l'alta Corte di Giustizia a piena seduta.

80. Ogni persona individua o collettiva può dare ricorso alla suprema Corte di Giustizia nel caso che qualche deliberazione del potere legislativo violasse i diritti guarentiti dal presente statuto.

81. L'organizzazione giudiziaria sarà determinata da una legge.

82. I Ministri sono responsabili.

83. Ciascuna delle due Camere ha il diritto di porre in accusa i Ministri.

Quando una Camera produce l'accusa, l'altra giudica del fatto, l'alta Corte di Giustizia politica applica la legge.

84. Una legge determinerà i casi, nei quali si verifica la responsabilità dei Ministri, i modi con cui dee procedere il giudizio contro di essi e le pene.

85. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante o quasi flagrante reato, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza una previa sentenza della suprema Corte di Giustizia politica.

86. Il Sovrano nominerà dei Procuratori dello Stato presso i tribunali politici, che d'ufficio tradurranno davanti ai tribunali competenti i rei per abuso di stampa, d'insegnamento, o per altre infrazioni del diritto sociale civile entro i limiti che saranno determinati da una legge.

87. I Giudici sono inamovibili dopo quattro anni di esercizio.

88. Le udienze de' tribunali in materia civile e politica sono pubbliche.

I dibattimenti in materia criminale saranno pubblici quando il reo lo domandi.

CAPITOLO V.

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DEL PROGETTO DI COSTITUZIONE.

Una buona legge fondamentale deve determinare tre cose: i principii generali su cui si regge lo Stato, il diritto del popolo, e quello del governo.

Il titolo I del *Progetto* espone i principii su cui si regge lo Stato; il titolo III contiene il diritto del popolo; i titoli II, IV, V racchiudono il diritto del Governo considerato ne' suoi tre supremi poteri che sono il Re, le Camere de' deputati e il potere giudiziale.

La concatenazione naturale delle materie esigeva che dopo aver parlato nel titolo II del potere sovrano, prima di parlare di que' poteri che immediatamente sono ordinati a promovere l' utilità del popolo e ad amministrargli la giustizia, il che si fa ne' titoli IV e V, si parlasse degli stessi diritti del popolo, il che si fa nel titolo III.

Articolo I. — *La forma organica dello Stato è determinata dal presente statuto: ogni legge e privilegio contrario al medesimo è abrogato.*

La legge fondamentale dello Stato dovendo essere la norma a cui si riscontrino tutte le altre leggi, apparisce da sè la necessità che tutte le disposizioni legali contrarie alla medesima siano per essa abrogate.

CAPITOLO VI.

MOTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO I.

Art. 2. — *I diritti di natura e di ragione sono inviolabili per ogni uomo.*

È conforme alla dignità di uno Statuto Costituzionale che incominci dal proclamare inviolabile il diritto di natura e di ragione.

Con ciò viene dichiarato che egli si fonda sul rispetto dovuto all' umanità: si provede lo Stato contro l' egoismo nazionale sempre inclinato a rinserrarsi in sè stesso: è una solenne lezione data ai popoli, una protesta contro quelle leggi pagane o barbare che confondevano l' ospite coll' inimico, rendendo impossibile che si rinnovino, giacchè i diritti degli stranieri con ciò sono riconosciuti anch' essi e sánciti.

Art. 3. — *È guarentita la libertà d' azione alla Chiesa Cattolica: la comunicazione diretta colla Santa Sede in materie ecclesiastiche non può essere impedita: i Concilii sono di diritto: le elezioni de' Vescovi si faranno a clero e popolo secondo l' antica disciplina, riservata la conferma al Sommo Pontefice.*

È conosciuto da tutti i legislatori, la Religione essere il primo fondamento degli Stati.

Le Costituzioni adottate fin qui in Italia dichiarano Religione dello Stato, la Cattolica. Ma questa frase « Religione dello Stato » non esprime un concetto preciso; il gruppo de' diritti politici che fu attribuito con essa ai cittadini cattolici andò variando secondo i tempi. Lo statuto toscano ammette gli acattolici a tutti gl' impieghi civili e militari e però appena s' intende più che cosa voglia dire la dichiarazione che la religione cattolica è la sola Religione dello Stato.

In un tale Statuto ad ogni modo sarebbe stato conveniente aggiungere, che nelle feste religiose che celebra la nazione, essa non potrà essere rappresentata da impiegati acattolici. Che un impiegato ebreo a cagion d' esempio intervenga ad una messa o ad un *Tedeum* non è solamente sconveniente e immorale, ma è una derisione delle religiose credenze, una prostituzione autorizzata, comandata dalla legge, della coscienza.

La legge fondamentale vuole esser priva di equivoci e di espressioni vaghe ed improprie.

Giova dunque lasciare al potere legislativo il determinare in appresso la condizione civile e politica degli altri culti secondo le condizioni e le circostanze dei tempi, anzichè stabilire nella Costituzione stessa, che vuol essere stabile e perpetua una massima indeterminata, o, se determinata, una massima che si dovesse in progresso modificare con iscapito dell' autorità e fermezza della stessa legge fondamentale.

Pure, se non pare conveniente dichiarare nello Statuto che la Cattolica è la religione dello Stato, egli è nondimeno mestieri, riconoscere con esso l' Italia per una nazione cattolica, giacchè gli acattolici vi si trovano come un' eccezione, come una frazione minima. Ora una nazione cattolica, coerente alla sua fede, è uopo che la munisca di guarentigie e ne mantenga inviolata la libertà come il più prezioso suo bene.

La Religione cattolica non ha bisogno di protezioni dinastiche, ma di libertà: ha bisogno che sia protetta la sua libertà e non altro. Il più grande degli assurdi si è che in un popolo libero sia schiava la religione ch' egli professa. Questo assurdo si riscontra in tutte le Costituzioni di tipo francese per l' influenza che esercitò l' incredulità nella loro formazione. Nello stesso tempo che si pro-

clamò la libertà di tutti i culti, con una perfida incoerenza si lasciò sussistere e si andò formando sempre più accanto della legge fondamentale, un diritto pubblico che impediva alla Chiesa Cattolica ogni libera sua azione.

L'Italia, la religiosa Italia, chiamata ora da Dio alla libertà, ha la missione altresì di divenire la liberatrice del cattolicismo dalla infame servitù, nella quale gemette oppresso finora. Questo dee essere il primo elemento della libertà vera e compiuta d'Italia: le menzogne debbono esser finite, l'intelligenza italiana le discopre per quantunque si mascherino, la rettitudine italiana le abomina.

L'articolo 3.° del Progetto provede a questo supremo bisogno nazionale.

Il centro della nazione è Roma, il centro del cattolicismo è la Sede apostolica stabilita dall'Autore del Cristianesimo nel centro della nazione italiana, massima e perpetua sua gloria. La doppia unità politica e religiosa dipende dalla libera comunicazione con Roma. Lo straniero che volea spegnere la nazionalità italiana ben s'apponeva mettendo ne' suoi dominii italiani mille impedimenti alla comunicazione colla Sede apostolica: voleva divisi i figliuoli dal padre. L'Italia rigenerata alla libertà, chiamata all'unità, deve fare tutto il contrario di quello che faceva lo straniero.

Le gelosie dinastiche furono la seconda cagione che innalzarono un muro di separazione fra i cattolici e il capo del cattolicismo, in particolare fra l'Italia e l'augusto suo centro.

Tali gelosie dinastiche, e tutte le sottigliezze de' legulei colle quali mal si coprivano, ora sono cadute per sempre. I principi si avvicinarono ai popoli: gli uni e gli altri si strinser la destra. L'interesse dei popoli è ora quello dei principi: l'interesse del popolo italiano è quello di essere unito civilmente e religiosamente con Roma: niuna barriera sotto alcun pretesto deve più innalzarsi per dividernelo.

Le vessazioni che sostenne la fede de' popoli italiani dal gallicanismo e dallo spirito irreligioso che egli disseminò nei governi italiani, sistematizzato e legalizzato dagli adulatori, nocque non poco alle credenze cattoliche in Italia, ma non ispense la fede degl'Italiani. Onde, checchè si facesse per sedurli, per ingannarli, rimase sempre ne' popoli della nostra penisola un malcontento, un'amarezza, una inquietudine, vedendo intralciate da' governi con mille formalità studiate, ingiuriose alla Chiesa, le relazioni col som-

mo Pontefice, e istituita la più cavillosa, insolente e incompetente censura su tutti i romani rescritti. Questa inquietezza, questo mal essere de' fedeli Italiani dee cessare per sempre. I popoli avranno pienissima confidenza ne' loro governi, se li vedranno rispettosi al Capo della Chiesa; goderanno appieno della libertà conquistata, se niente più vieterà ad essi, d'ora innanzi, di rivolgersi direttamente in ogni occorrenza al loro Padre comune, e di sentire la libera voce del Pastore universale incaricato da Gesù Cristo di pascere le sue pecore. Il diritto de' fedeli di comunicare direttamente e liberamente col maestro e reggitore supremo delle loro coscienze è inviolabile, imperscrittibile e divino: niente può toglierlo, niente attenuarlo.

La Chiesa non è libera, se i Vescovi non possono unirsi, secondo ch'essi lo credono opportuno, in concilii. L'episcopato è uno, partecipato da molti Vescovi, de' quali è primo il Romano Pontefice, successore di san Pietro. La Chiesa dee essere governata da essi in unione: la discussione de' Vescovi fra loro circa tutto ciò che può interessare il buon governo della Chiesa, e sempre d'accordo col sommo Pontefice, è necessaria: l'uniformità deve essere il carattere del governo ecclesiastico. Fino dai primi tempi la Chiesa si governò a questo modo: ella fiorì fino a tanto che il dispotismo non frappose ostacolo ai concilii: l'indebolimento della fede e di tutti i mali spirituali e temporali che trasse seco, sono dovuti in grandissima parte alla gelosia de' governi dispotici coadiuvata dalla barbarie de' tempi che impedì in mille modi l'unione dell'episcopato, ben vedendo i governi che egli avrebbe messo un freno al loro dispotismo, difendendo i diritti conculcati del popolo e le oppresse nazionalità. È già tempo che anche questi ferri della tirannia cadano spezzati dalle mani e dai piedi dei Pastori della Chiesa. Senza di ciò non vi ha libertà vera per l'Italia, per le nazioni. La libertà d'adunarsi e d'associarsi è conceduta a tutti (art. 34, 35), e sarà contesa ai Vescovi? Quale incoerenza! Come si persuaderà il popolo di esser libero, se vede in catene i suoi maestri, i suoi Pastori? Come non ne rimarrà offeso il sentimento cattolico? Come gl'Italiani potranno creder sinceri i loro governi che proclamano la libertà e si riservano di tenere in ceppi l'episcopato? Come avranno confidenza in essi? Come si affezioneranno alla Costituzione? Come si fonderanno tutti in un cuor solo e in un'anima sola per l'interesse nazionale? Come adempiranno le leggi con religioso rispetto, nelle quali vedono i semi del-

l'empietà? Forse che l'affetto e l'intima persuasione si può infondere in un popolo coi cavilli de' legisti o colla violenza delle armi? Lasciamolo credere al dispotismo. Noi Italiani col nostro buon senso seguitiamo a riconoscere che l'affetto de' popoli nè si compra, nè s'inganna, nè si violenta: e che la concordia, l'unità e la fratellanza della nazione italiana non può avere altro fondamento, se non la persuasione profonda ed universale che i suoi governi sieno sinceri, le sue leggi veraci, lo spirito degli uni e delle altre sinceramente, veracemente, compiutamente religioso.

Che cosa fa il dispotismo per acquistare opinione di religioso? Sotto la maschera di protettore amplissimo della Chiesa, s'intromette in tutte le ecclesiastiche disposizioni, e vi porta il suo spirito materiale, spirito di morte: impedisce che ne vengano prese o promulgate di quelle contrarie a lui ed a' suoi vizi: il valore stesso de' canoni de' concilii dee dipendere unicamente dal suo buon volere: toglie a corrompere il Clero, e questo che ha per naturale ufficio di tutelare la libertà del popolo, i diritti del debole e dell'oppresso, questo dissi, e dovea dire una parte di questo, lo cangia miseramente nel più colpevole stromento de' suoi orgogliosi disegni.

Che cosa fa ancora? Finge di prendere nelle cose ecclesiastiche che riserba tutte alla sua suprema vigilanza, i consigli dal Clero stesso, ma distruggendone la gerarchia, essenziale alla Chiesa Cattolica, senza la quale il Clero non è autorevole, non ha la naturale sua forza. In vece di consultare i Vescovi e nelle cose più gravi il Capo della Chiesa, ama d'avere per consiglieri del suo governo semplici preti, dividendoli cautamente e sottraendoli da ogni influenza dell'episcopato, anzi mettendoli con questo in una continua e sistematica opposizione. Saprà benissimo, quando gli accomoda, domandare il consiglio d'un Vescovo, ma se il consiglio non gli accomoderà, ne interrogherà un altro, e troverà il modo di mettere questo in contraddizione col primo, del che nulla vi può aver di più facile, dall'istante che i Vescovi sono mantenuti isolati e severamente divisi fra loro ed è loro impedito radunarsi, discutere e concertarsi sui bisogni della Chiesa.

Se dunque l'Italia deve esser libera veramente e pienamente, se deve esser concorde e unita di cuore e d'anima, è necessario sancire la libera facoltà de' Vescovi di radunarsi in cancilii e di intendersi su tutto ciò che concerne al governo della Chiesa.

L' articolo 3.° restituisce ancora le elezioni de' Vescovi a Clero e popolo, su di che converrà intendersi colla sede apostolica.

Questa libertà restituita alla Chiesa è di suprema importanza: è in pari tempo la restituzione d'un diritto non del Clero solamente, ma del popolo.

Una tale forma di elezione, confermata da innumerevoli canoni de' Concili, appartiene al diritto divino. Invano si dice che il Sovrano rappresenta il popolo: questa è una solenne menzogna, una di quelle tante menzogne di cui sono riboccanti le legislazioni del dispotismo, dico del dispotismo sotto tutte le forme, anche sotto forme costituzionali, anche sotto forme repubblicane.

I grandi Vescovi che illustraron la Chiesa ne' felici suoi giorni furono sempre eletti dal Clero e dal popolo.

L'esperienza de' secoli ben dimostra quali furono le nomine sovrane o governative: i favoriti dal potere secolare ascendono le cattedre degli Apostoli: se non sono vili, sono sempre mediocri. Avranno una condotta regolare; ma dove sono gli esempi di un'esimia santità? Avranno una discreta coltura, una mezzana dottrina; ma dove sono i Padri della Chiesa che illustrarono il mondo coi loro scritti? Quali sono le opere insigni dettate da' Vescovi moderni? Avranno un carattere onesto; ma dove è la fermezza immobile degli Ambrosii, degli Atanasii, dei Basilii? Avranno prudenza ed affabilità; ma dove è l'alto disprezzo delle cose e delle dignità terrene, l'eroica integrità contro ogni seduzione del potere? Gli uomini grandi sono sempre temuti dai despoti: non si vogliono grandi ingegni, non grandi santi, non grandi scienziati, non grandi scrittori: non si vogliono anime generose e sublimi. Prima s'impedisce che questi grandi sorgano nella nazione: sorti, a dispetto di tutti gli ostacoli, si metton da parte, si disprezzano. Il solo Clero unito col popolo può restituire i suoi grandi Vescovi alla Chiesa. Questo dimanda ora da'suoi legislatori la religiosissima nazione italiana: questo è il suo più intimo ed essenziale bisogno: senza di questo, ella non crederà di esser pienamente libera e infatti non sarà.

Il Pastore della Chiesa è l'uomo del popolo. Il dispotismo manda a governar la Chiesa degli stranieri, di quelli che non hanno nulla di comune col gregge, neppur la lingua. Egli vuol dividere e non unire: vuol mettere una scissura fra il Clero ed il popolo che Cristo fece indivisibili. L'Italia risorta deve fare tutto il contrario

Magnanimi Principi, che avete accordate ai vostri sudditi tante libertà, date loro la libertà piena, restituite al clero ed al popolo, che l'ebbe per tanti secoli, la libera scelta de' Pastori.

Tutti i canoni danno al popolo il diritto di ricusare il Pastore che gli si vuol imporre, quando non sia di sua confidenza. Tutti questi canoni rimangono elusi o violati dai governi che riservano a sè la nomina de' Vescovi.

Al popolo i canoni della Chiesa assegnano il Veto: ai Vescovi comprovinciali ed al clero della Diocesi la proposta del nuovo Prelato: al Sommo Pontefice n'è sempre riservata la conferma. Qui c'è un'armonia perfetta: tutti prendono parte ad una elezione che interessa tutti.

Le angustie de' tempi e gli artifizi non meno che le violenze dei despoti ruppero un sì bell'accordo, un sì sapiente ordinamento che venia dagli Apostoli. Ora che è passata la barbarie de'secoli e che le nazioni sono mature alla civiltà, egli è tempo di tornare all'antica forma: la religiosa Italia è chiamata a darne prima l'esempio.

Solo i Vescovi eletti dal clero e dal popolo possono dirsi Vescovi nazionali: solo essi possono sentire la necessità di dare al loro clero e al loro popolo una nazionale educazione: usciti col clero da cui sono eletti, uniti col popolo da cui sono usciti e a cui hanno dati, da cui hanno ricevuti pegni di confidenza e di stima, essi costituiscono i più forti vincoli che legano insieme la nazione e che stringono in nodo di religioso affetto il popolo col suo governo; a questo non sono schiavi, perchè da lui nulla hanno ricevuto, non sono avversi perchè il governo nulla ha usurpato: l'opinione pubblica, dalla quale il governo stesso trae la sua forza, è quella che li ha posti sui loro troni pontificali: la stessa opinione che favorisce necessariamente un governo libero, perchè è ella che lo istituisce, sceglie i Pastori della Chiesa, e così dà la maggiore guarentigia possibile al governo stesso che i Pastori eletti sieno veramente nazionali. Il timore che i Vescovi non sieno affezionati al governo, non sieno impegnati al suo felice e glorioso andamento, non può allignare che in un governo straniero e però nemico egli stesso alla nazione, in un governo dispotico e però nemico egli stesso alla giustizia.

Art. 4. — *Lo Stato è retto da un governo monarchico temperato dalle leggi.*

— 5. — *I Deputati del popolo divisi in due Camere uniti col Re rappresentano la nazione.*

L'articolo 5.° dice che la nazione è rappresentata dai Deputati del Popolo uniti al Sovrano; e ciò affine di rimovere l'errore funesto introdotto improvidamente nelle altre Costituzioni che chiamano i Deputati soli rappresentanti della nazione, quasichè la nazione esistesse senza il suo Capo, onde viene a lei l'unità, condizione indispensabile perchè si possa chiamare nazione.

Fu la violenza popolare, e l'anarchia insita alle teorie de' demagogi quella che fece scrivere nelle Costituzioni de' popoli il titolo di rappresentanti della nazione, in vece di nominarli rappresentanti del Popolo: la logica trova in esso l'anarchia, perchè separa il capo e riconosce una nazione senza capo; quindi vi trova ancora il germe del dispotismo popolare e della rivoluzione contro ogni forma di governo. Il tempo è essenzialmente logico, egli s'incarica indubitatamente di realizzare presto o tardi le conseguenze di quella erronea denominazione.

Per una ragione simile si preferisce di definire il Governo « monarchico temperato dalle leggi (art. 4) » invece di definirlo « monarchico temperato dalla rappresentanza nazionale » : perocchè il Governo abbraccia tutti i poteri, anche quello delle camere rappresentative.

Art. 6. — *Il potere legislativo è esercitato collettivamente dal Sovrano e dalle due Camere.*

L'interpretazione delle leggi appartiene al potere legislativo.

— 7. — *Gli atti del Governo non hanno vigore se non muniti della firma di un ministro.*

— 8. — *Il territorio dello Stato non può ricevere cambiamento se non in forza di una legge.*

Questi tre articoli non hanno bisogno di essere motivati, come quelli che sono comuni ad ogni stato Costituzionale.

CAPITOLO VII.

MOTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO II.

Art. 9. — *La persona del Re è inviolabile.*

— 10. — *Il Re convoca ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e discioglierle.*

In quest' ultimo caso ne convoca altre nel termine di quattro mesi.

Gli articoli 9 e 10 sono pressochè essenziali ad ogni sistema di governo costituzionale, e non sembra necessario convalidarli di ragioni.

Art. 11. — *La proposizione delle leggi è fatta dai Ministri e può esser fatta prima all' una od all' altra Camera indifferentemente.*

Può essere anche fatta da ciascuna delle due Camere dietro richiesta di dieci de' suoi membri.

Le proposizioni fatte dai ministri sono prima delle altre discusse e votate.

Nell' articolo 11 si dà la preferenza alle proposte di leggi fatte dai Ministri, perocchè altrimenti qualche partito che si formasse nelle Camere potrebbe intralciare il regolare andamento del Governo, preoccupando le Camere con continue proposte di leggi e impedendo il corso di quelle che proponessero i ministri.

Per la stessa ragione si vuole che i Deputati che propongono una legge siano almeno dieci; il che giova altresì ad ottenere che non si consumi nelle Camere un tempo prezioso con vane proposte.

Art. 12. — *Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.*

— 13. — *Al solo Re appartiene il potere esecutivo.*

— 14. — *Egli è il Capo Supremo dello Stato: dispone di tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d' alleanza, di commercio, ed altri, dandone notizia alle Camere tostochè la sicurezza e l' interesse dello Stato il permettano, unendovi le comunicazioni opportune.*

I trattati che importassero un onere alle finanze non hanno effetto, se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 15. — *Egli nomina e promove a tutti gl' impieghi secondo che sarà determinato dalle leggi: fa coniare la moneta: fa i decreti e regolamenti necessari per l' esecuzione delle leggi senza sospenderne l' osservanza o dispensarne: imparte i titoli onorifici.*

Lasciando gli articoli 12, 13, 14 che non sembrano richiedere dichiarazione, e sono comuni a' governi costituzionali, ci fermeremo a far notare la limitazione che l'articolo 15 impone al poter sovrano circa la nomina e la promozione agl'impieghi.

Vi si dice che la detta nomina e promozione dovrà farsi in quel modo che verrà fissato dalle leggi.

Questa limitazione manca nelle Costituzioni ordinarie, benchè ella sembri di sommo momento perchè sia guarentito il buono andamento delle pubbliche cose. Questo dipende tutto da una sagace nomina e da una giusta promozione alle cariche. Se l'una e l'altra fossero lasciate per intero in balía del Sovrano, la nazione non potrebbe viver sicura che i suoi interessi fossero trattati a dovere, e che l'articolo 40 della Costituzione che dice: « Tutti i cittadini possono aspirare alle cariche dello Stato secondo la loro capacità e idoneità » ricevesse sempre una piena esecuzione.

Ognuno sa quanto il favore e le raccomandazioni prevalgano nelle Corti de' principi, quanto i mezzi di corruzione ne' Ministeri, quanto i maneggi de' partiti nelle Repubbliche. D'altra parte l' ottima elezione alle diverse cariche dello Stato è cosa difficilissima a raggiungersi, e però è desiderabile che il Sovrano sia aiutato a farla da norme precise, fissate per legge della nazionale sapienza. Per non accennare che un piccolissimo esempio, chi non sa a quale povertà e grettezza sono discese le nostre Università italiane per mancanza di uomini grandi? Se l'elezione de' Professori fosse subordinata ad una norma sapiente, egli è manifesto che le nostre Scuole brillerebbero del più vivo splendore. Lo stesso si dica di tutti gli altri rami della pubblica amministrazione.

Art. 16. — *La giustizia emana dal sovrano, ed è amministrata in suo nome dai giudici ch' egli istituisce.*

Il Re può far grazia e commutare le pene.

Tuttavia non farà grazia ai ministri condannati, se non sull' esplicita domanda di una delle due Camere legislative.

Che il diritto di grazia sia limitato rispetto ai Ministri che venissero condannati, ella è una conseguenza del principio della responsabilità de' Ministri. Senza di ciò sembrerebbe che non si ammettesse una responsabilità vera, ma apparente. È chiaro che una somma lealtà e sincerità deve apparire nella Costituzione dello Stato.

Art. 17. — *Nè il Re, nè i suoi figliuoli possono contrarre matrimonio senza l' assenso delle Camere.*

I matrimoni che avvengono nella famiglia regnante interessano oltremodo la nazione.

Il Re e la sua famiglia debbono esser consacrati alla nazione, se vogliono corrispondere ai supremi doveri del grado che occupano, e un Re animato da questo spirito non si chiamerà gravato da questa obbligazione di consultare il suo popolo nella scelta della sposa, e in quella delle spose o sposi de' suoi figliuoli. Nel sistema costituzionale egli è il primo cittadino: l' interesse del popolo da lui governato è il suo proprio: il Re deve confidare nel popolo, come il popolo confida nel suo Re, Re e popolo non sono due cose, ma una sola nazione.

Questa disposizione sembra altresì una guarentigia necessaria della nazionalità; le alleanze con famiglie straniere possono dividere i cuori e i costumi del Re e della sua Casa: giova che i rappresentanti del popolo esercitino sopra di esse la loro vigilanza.

In altri tempi giuste viste politiche mescolate coll' orgoglio dinastico hanno introdotto il costume che i Principi scelgano le spose o gli sposi unicamente fra le persone di altre Case regnanti. La vista politica che si ebbe nell' introduzione di questa consuetudine divenuta parte del diritto pubblico d' Europa, si fu d' impedire la soverchia potenza di qualche famiglia nobile dello Stato che venisse ad imparentarsi col Sovrano, e così a prevalere a danno degli altri cittadini, a pericolo della sicurezza dello Stato, e della famiglia regnante. Gli avvenimenti, specialmente le atroci lotte de' tiran-

nuncoli fra loro e co' popoli, avevano in que' tempi, cioè in tutt' altre circostanze dalle presenti, in tutt' altre forme di governo, suggerita questa precauzione. L' autorità del Sovrano oltre ciò rimaneva più intera e rispettata; venendo in questo sistema collocata la sua famiglia ad un' altezza inaccessibile.

Forse non si potea pensare niente di meglio, quando i Sovrani erano e doveano essere assoluti; ma la cosa non è egualmente armonica coll' indole di un Sovrano costituzionale che altro non è, come si diceva, che il primo cittadino dello Stato. Se è cittadino, non è alieno ch' egli s' imparenti anche con altri cittadini. Coll' accettare la Costituzione, egli ebbe abdicato una parte della sua sovranità a favore del suo popolo: il suo popolo gode anch' egli alla sua volta una porzione di potere sovrano. Non è dunque ripugnante ch' egli possa imparentarsi col suo popolo.

Ciò può esser utile allo stesso Sovrano altrettanto che alla nazione.

L'infiacchimento delle razze principesche si dee riputare in gran parte alla sfera limitata, nella quale sono costrette dalla consuetudine a scegliere le spose o i mariti. È cosa provata che l' incrociamento, la mescolanza de' sangui conserva le stirpi, e le rinnova quando sono infiacchite. Conviene restituire anche alle Case sovrane questa libertà di scegliere sposi e spose in una sfera maggiore di quella troppo angusta in cui si sono rinserrati da sè stessi fin qui.

La prepotenza de' nobili imparentati col Sovrano non è a temersi in un buon governo costituzionale, nel quale regnano le leggi più che le persone. Le leggi costituzionali sono stabilite per raffrenare la prepotenza de' regnanti: se si concede loro tanta efficacia, molto più è da credere che esse bastino ad infrenare le prepotenze minori.

Il sovrano che fosse legato co' suoi popoli anche pe' vincoli della famiglia prenderebbe un interesse molto maggiore della nazione considerandola quasi come sua famiglia ella stessa, e sentirebbe verso di lei l' affetto di padre.

Nella nazione oltreciò sorgerebbe un' aristocrazia illustre capace di renderla più forte e più rispettabile al di fuori; la quale servirebbe anco di anello fra il Sovrano e le classi inferiori, ora divise da una distanza invalicabile: ella sarebbe vero sostegno del trono: tutti i cittadini dal primo all'ultimo formerebbero una sola catena:

fluirebbero le ricchezze dal sommo all'imo, senza accumularsi di soverchio alla cima della piramide sociale, come fin qui accadde e va accadendo sempre più: tutto lo stato riuscirebbe armonico ed uno.

Il lettore mi sarà indulgente se, senza pronunciare definitivamente che convenga aggiungere alla Costituzione qualche articolo a ciò relativo, io sottopongo al suo buon criterio e alle sue meditazioni questi pensieri. Aggiungerò solo, che nel caso speciale in cui una nazione dovesse eleggere qualche nuova dinastia, ella non potrebbe certo trovare un vincolo più stretto, con cui legare a sè il nuovo Sovrano, che quello di obbligarlo a stringere qualche parentado colle famiglie più illustri della nazione, senza però stabilire un divieto assoluto che la sua discendenza possa mai unirsi di sangue con altre Case regnanti, ove pur le Camere lo credessero opportuno. Così lo straniero chiamato a reggere i destini d'una nazione diverrebbe veramente nazionale: altrimenti chi potrebbe assicurarsene, se tutte le sue alleanze di famiglia sono straniere? Se le famiglie stesse sovrane formano fra loro quasi una nazione a parte, una casta con interessi tutti speciali, che non sono quelli de'popoli?

Art. 18. — *La dotazione della Corona verrà fissata dalla prima legislatura, e non potrà esser mutata se non da una legge.*

— 19. — *Il patrimonio privato del Re è soggetto alle leggi che regolano le altre proprietà.*

La disposizione dell'articolo 19 è conseguente al principio che il Re costituzionale è il primo cittadino.

Che poi il patrimonio privato del Re paghi anch'egli la sua parte d'imposta consentaneamente all'articolo 29 è utile al Re medesimo, il quale acquista con ciò il diritto d'intervenire proporzionalmente con tutti gli altri contribuenti alla elezione de' Deputati.

Art. 20. — *Il successore salendo al trono presta giuramento al presente Statuto innanzi alle Camere a questo solo fine riunite.*

È disposizione comune a tutte le Costituzioni.

CAPITOLO VIII.

MOTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO III.

Art. 21. — *Ogni uomo suddito al Re è libero e cittadino.*

Essendo divenuta indispensabile la parola cittadino nei governi costituzionali per significare non più il membro di un Municipio, ma dello Stato, soggetto alle stesse leggi; l'espressione che s'usa in questo articolo di *cittadino* sembra corrispondere alla condizione delle cose e del tempo.

Ciò non impedisce di distinguere il diritto di municipio, il diritto di provincia, da quello di nazionale cittadinanza.

Egli è conforme allo spirito d'una larga Costituzione che la qualità de' cittadini non sia negata a nessuno di quelli che si governano colle stesse leggi, sotto lo stesso Capo.

I diritti dei cittadini si riducono ai due capi della libertà e della proprietà.

Gli articoli 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 sono volti a tutelare quel gruppo di diritti che si riducono alla libertà e a regolarne la modalità; gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 43 tendono a tutelare quel gruppo di diritti che si riducono alla proprietà e a regolarne parimente la modalità. Finalmente gli articoli 42, 44 giovano a tutelare e regolare insieme l'uno e l'altro gruppo di diritti.

Art. 22. — *I cittadini sono uguali in faccia ai tribunali.*

— 23. — *La libertà individuale è guarentita.*

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

— 24. — *Il domicilio è inviolabile.*

Niuna visita domiciliare può aver luogo, se non in forza della legge e nelle forme ch' essa prescrive.

— 25. — *Niuno può esser distolto da' suoi giudici naturali.*

— 26. — *Tutte le proprietà sono inviolabili.*

Non è violazione di proprietà l'espropriazione forzata, quando lo esiga il pubblico bene legalmente accertato, mediante una giusta indennità conforme alle leggi.

Quest' ultimo articolo, giacchè gli altri non hanno bisogno che vi ci tratteniamo, dichiara inviolabili tutte le proprietà, ed è così evidentemente giusto, che tutte le Costituzioni lo ammettono. Tuttavia prevalgono tali leggi che, almeno indirettamente, offendono le proprietà, e quindi violano la legge costituzionale senza richiamo. Anzi negli stessi statuti costituzionali s' introducono certe disposizioni che violano nelle loro inevitabili conseguenze l'interezza del diritto di proprietà.

E così deve avvenire necessariamente in tutte quelle Costituzioni, nelle quali le proprietà non sono proporzionalmente rappresentate nelle Camere, come si dirà in appresso. Or qui sta la ragione certa della scontentezza che lasciano ne' popoli e delle continue lotte a cui danno occasione. L' inviolabilità della proprietà scritta nella Carta Costituzionale non è, non può divenire una verità nel fatto, se non si ammette il diritto elettorale proporzionale alle proprietà. La stessa uguaglianza del voto elettorale è già un' offesa recata alla proprietà, poichè, come dimostreremo tantosto, il voto elettorale dee esser considerato come un' appendice, una porzione dello stesso diritto di proprietà. Onde coll' attribuire a tutti gli elettori un voto di egual peso, la Carta contradice a sè stessa, lede l' articolo con cui vuole la proprietà inviolabile, pone ella il germe di tutte le violazioni legali della proprietà, voglio dir di quelle violazioni che in appresso si consumano in nome delle leggi, si sanzionano dalle stesse leggi. Or dove vi ha contradizione nelle idee, vi ha conflitto nei fatti, e il conflitto che incomincia coll' agitazione, finisce colla rivoluzione.

Nelle Camere, quali sortono da Costituzioni così viziose, s' insinua e domina l' opinione funestissima dell' onnipotenza delle leggi, cioè dell' onnipotenza de' legislatori per mezzo delle leggi: in questa opinione la violazione della proprietà fatta regolarmente per mezzo di una legge votata dalle Camere, sancita dal Sovrano, non è più violazione. A tutti i cittadini deve esser aperto l' adito ad acquistare la proprietà, ad arricchire colla loro industria, colla loro fatica, col loro ingegno: questo è certo; ma è certo pure, che, dopo che essi con una piena libertà d' azione loro guarentita, acquistarono legittimamente degli averi, questi debbono esser loro mantenuti sicuri ed inviolabili. Ora questo effetto non si può ottenere, per dirlo un' altra volta, se non col sistema del suffragio proporzionale nell' elezione degli elettori.

Art. 27. — *I fidecommissi che s'estendono ai non esistenti, non sono riconosciuti dalla legge.*

Con questa dichiarazione viene consacrato il principio legale che chi ancora non esiste non può acquistar diritti.

Giova dichiararlo ad impedire che non venga fermato indebitamente il libero corso della proprietà, perchè, come dicevamo, la Costituzione dee fare due cose, la prima togliere alla proprietà gli impedimenti che la incaglino e le impediscano di fluire, secondo che esige il diritto di natura e di ragione, nelle mani di chicchessia; la seconda impedire che ella venga sotto verun pretesto usurpata od invasa contro il dettame dello stesso diritto.

Nell'articolo 28 si dice solamente che i fidecommissi non sono riconosciuti dalla legge, acciocchè non sia impedito alle famiglie d'osservare liberamente la disposizione del padre che ordina il fidecommisso, rispettandosi così il diritto famigliare.

Art. 28. — *Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione sovrana.*

L'intento di questo articolo è di dare ancora una guarentigia alla conservazione della nazionalità.

Art. 29. — *Tutte le proprietà contribuiscono in proporzione del reddito alle gravezze dello Stato.*

La giustizia di questo articolo non ha bisogno di prove, procedendo dal diritto sociale universale. Con esso viene stabilita la base, sulla quale devono essere regolate le Finanze dello Stato.

E questa sembra, generalmente parlando, ammettersi in tutti gli Stati costituzionali; ma quando si viene al fatto dell'applicazione, anche questo articolo, come tant'altri, vi rimane una menzogna.

Due sono le ragioni per le quali una massima così evidentemente giusta non si riduce al fatto con quella pienezza approssimativa che pur sarebbe possibile. La prima si è il vizio additato del voto uguale dato agli elettori, pel quale avviene che i Deputati che fanno le leggi della Finanza e stabiliscono i tributi, non sono interessati a proteggere tutte egualmente le proprietà, e quindi inclinano nella distribuzione delle imposte ad aggravare piuttosto certe

proprietà che altre, e si persuadono che ciò rimanga pienamente legittimato e giustificato da questo solo che lo fanno mediante una legge.

La seconda, è la somma difficoltà che s'incontra nel distribuire le gravezze così equamente che arrivino veramente a colpire tutti i redditi delle proprietà con giusta proporzione.

Si oppone primieramente a questo il sistema delle imposte indirette, cioè di quelle che non entrano nello Stato a nudo titolo d'imposta, le quali riescono distribuite piuttosto a caso che a giustizia, essendo impossibile calcolare esattamente quali sieno i proprietari che rimangono colpiti e in che proporzione vengano ad essere aggravati.

Pigliamo l'esempio dalle imposte che cadono sul consumo. Una famiglia povera che ha numerosa figliuolanza può consumare e quindi pagare allo Stato di più che un gran signore avaro che è solo. Due famiglie uguali di numero e di sostanze verranno a contribuire allo Stato somme differentissime unicamente per la circostanza che nell'una il padre di famiglia è generoso, nell'altra taccagno. Simili osservazioni si possono fare in copia su tutte quelle imposte e tasse che noi raccogliamo sotto il nome di indirette.

Le finanze non furono ordinate fin qui su principii fissi d'equità e di giustizia. Furono regolate quasi unicamente dalle considerazioni dell'utilità dello Stato: si pensò di empire il tesoro nel modo più facile, meno sensibile ai sudditi, meno nocevole alle industrie e al commercio. Ottime viste, ma che devono cedere alla giustizia di un equo compartimento, ossia venire abilmente ad essa subordinate.

La tendenza a risparmiare le proprietà industriali e commerciali a preferenza dell'altre è un'ingiustizia, una violazione della proprietà che si esercita per mezzo della legge, e la causa di essa non è soltanto la difficoltà di colpirle, ma ce n'è una assai più profonda. Se si considera che una conseguenza del voto uguale dato agli elettori si è che la proprietà industriale e commerciale viene ad avere nella Camera un maggior numero di rappresentanti che non sia ogni altra proprietà; e ancora che i piccoli proprietari che sono veramente quelli, che dispongono della Camera dei Deputati, sono necessariamente più interessati a favorire la proprietà industriale e commerciale di ogni altra, la spiegazione del fatto riuscirà completa. Questa causa principalissima si verifica ancor più nel sistema del voto universale.

Ora, se l'elezione de' Deputati a voto uguale trae seco tale ingiustizia che pare cadere a favore dell'industria e del commercio, ma che nuoce veramente anche a questi fonti di pubblica ricchezza perchè nuoce alla nazione; in una nazione, come l'Italia, che è principalmente agricola, lo sconcio e il danno è ancora maggiore.

L'industria e il commercio devono essere certamente protetti ed incoraggiati, ma non coll'ingiustizia che non reca mai agli Stati alcun vero e solido bene; ma coi principii di libertà che vengono sanciti dall'articolo 48, e con ogni altro mezzo ragionevole.

Lo scrivere nella Costituzione il principio che tutte le proprietà contribuiscono proporzionalmente alle gravezze dello Stato, giova in ogni caso a limitare la prepotenza delle Camere che volessero deviare da un tal principio di giustizia, e a dare un appoggio ai proprietari che riuscissero ingiustamente aggravati e se ne volessero richiamare al supremo tribunale di giustizia politica, potendo essi motivare i loro richiami su questo articolo della Costituzione: il che diverrebbe un continuo stimolo al potere legislativo e in pari tempo una scuola, che lo aiuterebbe non poco a trovare gli spedienti necessarii all'intento di dare la più piena e però una vera effettuazione all'articolo della Carta che prescrive l'equo comparto delle pubbliche gravezze fra tutti i cittadini.

Qualora si ammetta il sistema del voto proporzionale, questo equo comparto viene grandemente facilitato, perocchè la proprietà dovunque ella sia ha un interesse di manifestarsi, anzichè di nascondersi; ha un interesse di accettare volontieri quell'imposta che le assicura una maggiore influenza nello Stato e nella formazione delle leggi, traendo seco un grado maggiore di diritto elettorale. Quelle somme di denaro che negli odierni Stati Costituzionali si spendono nella corruzione per comperare i suffragi con gravissimo danno della moralità e della giustizia, tenderebbero piuttosto a fluire nelle casse dello Stato. Invece di dar luogo a processi di corruzione dispendiosi e di malagevole riuscita, egli è verosimile che si avrebbero piuttosto dei richiami ai tribunali politici contro coloro che avessero cercato di sottoporsi a pagare allo Stato un'imposta maggiore di quella che sarebbe dovuta alla quantità delle loro entrate.

Venendo adunque in tal modo più facilmente colpite dall'imposta tutte le proprietà, e dovendo nascere oltre ciò un grandissimo risparmio nelle spese di percezione, giacchè i proprietari sa-

rebbero inclinati a presentarsi da sè stessi a pagare l'imposta, non solo ne guadagnerebbe il pubblico erario; ma i pesi, distribuiti tanto equamente fra tutti, riuscirebbero assai più leggieri e sopratutto volontari: sarebbe tolta ogni cagione di lamento.

Non è poi difficile da comprendersi che le imposte devono essere distribuite in proporzione dei redditi delle proprietà, anzichè delle proprietà stesse, perocchè riscuotendosi ogni anno, esse si devono considerare come una passività annuale che gravita sulle proprietà quasi canone livellario da sottrarsi al frutto delle medesime.

Art. 30. — *Nessun tributo può essere imposto, se non è stato consentito dalle Camere, e sanzionato dal Sovrano.*

— 31. — *Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.*

— 32. — *La proprietà letteraria è guarentita.*

— 33. — *Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali devono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano esser prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizi.*

Nessuna petizione può esser presentata personalmente alle Camere.

Per mezzo delle autorità costituite si potranno anche indirizzare alle Camere petizioni in nome collettivo.

— 34. — *È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz' armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell' interesse della cosa pubblica.*

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

— 35. — *Tutti i cittadini possono formare fra loro associazioni, purchè non secrete: ma dietro sentenza del Tribunale politico, che dichiari la società immorale, o irreligiosa, o contraria al presente statuto, ovvero dichiari, dopo regolare processo, l'abuso che di essa fanno i suoi membri a fine immorale, irreligioso, o per violare le leggi dello Stato, ella è disciolta.*

Gli articoli 30, 31, 32 appartengono al diritto costituzionale comune.

Il diritto di petizione tanto individuale quanto collettiva è guarentito coll' articolo 33 che solo ne regola le modalità necessarie al buon ordine e alla sicurezza dello Stato.

Negli articoli 34 e 35 non solo si autorizzano e nello stesso tempo si regolano le adunanze, ma si riconosce anche espressamente il diritto d' associazione.

Questo diritto naturale e prezioso non è espresso abbastanza nelle Costituzioni di tipo francese. Ma la Costituzione che non lo sancisse si renderebbe giustamente sospetta di non essere dettata da una sincera volontà di guarentire a tutti i cittadini ugualmente la libertà nella sua pienezza.

Infatti, la libertà d'associarsi è di diritto naturale, e le Costituzioni, escludendola, diventano incoerenti; non è vero che guarentiscano tutti i diritti dell' uomo e del cittadino (art. 2): quindi lasciano luogo al secreto dispotismo del Governo.

Convien dunque che l'associazione sia libera: l'abuso di questo diritto sia represso energicamente. Tale è lo spirito di questo articolo.

Art. 36. — *La stampa è libera, ma una legge ne reprime gli abusi.*

La Chiesa conserva il diritto d'imporvi una censura, ma senza che venga sanzionata da alcuna pena da parte dello Stato.

Questo articolo, nel tempo stesso che proclama la libertà della stampa, riconosce che la Chiesa ha il diritto d' imporvi una censura, diritto incontroverso, che non si potrebbe offendere dallo Stato che riconosce la religione e la Chiesa cattolica senz' essere incoerente. La Costituzione dev'essere sincera in tutto: se riconosce la Chiesa cattolica, deve riconoscerla sinceramente, e però deve riconoscerla tale quale ella è, quale l' ha fatta Gesù Cristo.

È rimesso nondimeno alla sapienza della Chiesa stessa l' istituire o no una censura. E ad ogni modo nè l' approvazion della Chiesa esime lo scrittore dalla legge repressiva dello Stato, nè lo Stato aggiunge alcuna sanzione penale alla censura ecclesiastica.

Così la Chiesa e lo Stato rimangono nella loro naturale e legittima indipendenza.

Art. 37. — *I pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi.*

Che i pubblici spettacoli siano regolati con misure preventive, come dispone questo articolo, è richiesto dalla pubblica morale, e dal diritto che hanno i padri che venga tutelata l'innocenza de' loro figliuoli.

Art. 38. — *La libertà dell'insegnamento è guarentita.*
Vi saranno leggi che la regolino, e che ne reprimano gli abusi.

È un diritto prezioso della natura umana che chi sa possa altrui insegnare senza incontrare proibizioni, intoppi, moleste formalità, dalla parte del Governo, giacchè gli impiegati del governo in punto di verità e di scienza non hanno alcun titolo che gli privilegi sopra gli altri cittadini, e l'autorità civile è incompetente in tali materie, dove altro non vale che la pura ragione, e per le cose divine il magisterio della Chiesa.

Oltre di che è cosa confermata da indubitabile esperienza, che il governo col pretesto di dirigere l'istruzione, se ne riserba il monopolio e fa dell'istruzione stessa usurpatasi un mezzo di sottilissimo dispotismo.

La concorrenza, e in conseguenza di essa l'opinione pubblica cioè la ragione collettiva, che è la vera regina degli Stati costituzionali, fa giustizia sufficiente al merito degl'insegnatori.

È nondimeno necessaria una vigilante e forte legge repressiva che punisca l'abuso di sì prezioso diritto.

Art. 39. — *La libertà del Commercio e dell'Industria sono principii fondamentali del diritto economico dello Stato.*
— 40. — *Tutti i cittadini possono aspirare alle cariche dello Stato secondo la lor capacità e idoneità.*
— 41. — *La leva è regolata dalla legge: il peso della milizia sarà diviso con equo comparto fra tutti i cittadini.*

Il primo di questi articoli si appoggia a principii generalmente conosciuti.

Il secondo chiama indistintamente tutte le capacità al servizio

pubblico, e così apre la via anche ai nullatenenti di migliorare la loro condizione economica. Questa libera concorrenza agl'impieghi, secondo il merito di ciascuno, ha la sua guarentigia nell'articolo 15, dove si dice che la legge stessa determina il modo col quale il re deve scegliere e promovere gli impiegati. È dunque la sapienza nazionale quella che determina le vie più acconcie di conoscere il merito, la capacità e l'idoneità de' concorrenti.

L'articolo 40 è evidentemente conforme alla giustizia, fondandosi sugli stessi principii dell'articolo 29.

Il peso della milizia è personale e reale. Il reale è sostenuto da quelli che pagano le imposte: il personale deve essere comune ed uguale per tutti.

Tutti i cittadini devono concorrere alla difesa della patria quando sia d'uopo contro gl'interni e gli esterni nemici.

In tal modo i ricchi vengono a contribuire di più, contribuendo col denaro e colle persone: il che è giusto, perchè essi ricevono doppia difesa dalla milizia, la difesa de' loro averi e delle loro persone.

Ma acciocchè il peso personale riesca veramente uguale per tutti, rendesi necessario che quelli che non possono servire personalmente nella milizia e possono pagare, suppliscano al servizio personale col danaro. Il modo dee essere determinato dalla legge relativa.

Art. 42. — *È istituita una guardia nazionale sopra basi fissate dalla legge.*

Il re può scioglierne una parte, al più due terzi, per ricomporla e riordinarla fra lo spazio di un anno.

La facoltà data al re di sciogliere parte della guardia nazionale per ricomporla fra lo spazio di un anno, nello stesso tempo che par necessaria alla sicurezza dello Stato contro ai partiti politici che si venissero formando in seno alla guardia medesima, non involge alcun pericolo di dispotismo, perchè la nazione non resta sproveduta d'un terzo almeno della sua milizia civica, e deve sempre essere ricomposta per intero entro un anno a tenore delle leggi fisse. D'altra parte il re, sotto la Costituzione che si propone, non potrebbe essere che animato da spirito nazionale.

Art. 43. — *I militari d'ogni arma non possono esser privati de' loro gradi, onori, e pensioni, se non ne' modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.*

Con questo articolo è migliorata la condizione de' militi: venendo loro guarentiti i vantaggi ottenuti col merito. L'intento è d'impegnarli maggiormente al servizio della nazione, e di allontanare vieppiù il pericolo di un' influenza arbitraria da parte del capo dello Stato sull' esercito.

Art. 44. — *Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione de' Comuni e delle Provincie sono determinate dalla legge.*

Il voto proporzionale che si prescrive nel titolo seguente per l'elezione de' deputati, servirà di base altresì all' elezione de' consiglieri comunali e provinciali nel modo che verrà determinato da una legge.

Quantunque l'imposta diretta di cui si parla sia quella che si paga al tesoro dello Stato, e non le imposte provinciali e comunali, tuttavia è da avvertire che la proporzione riesce la medesima, perchè le imposte provinciali e comunali seguono la stessa legge stabilita coll'art. 29 per tutte le imposte dello Stato; e quindi la norma stabilita per determinare la misura d'ogni voto elettorale è una e semplice.

La disposizione di questo articolo mette in armonia i comuni e le provincie coll' organizzazione generale dello Stato.

La Costituzione deve contenere i semi delle altre leggi: deve somministrare le norme regolative di ogni ramo della legislazione: il presente articolo contiene la base delle leggi riguardanti le instituzioni comunali e provinciali.

Dovrà solamente avvertirsi che nella elezione de' consiglieri provinciali e comunali, rimanendo fermo il principio che il voto elettorale è proporzionato all' imposta che il cittadino paga al tesoro dello Stato, si dovrà questa calcolare unicamente sui redditi de' beni che egli possiede nel comune o nella provincia. Quindi colui che possiede beni in diverse provincie e in diversi comuni prende parte in tutte alle elezioni comunali e provinciali, qualunque sia il suo domicilio.

CAPITOLO IX.

MOTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO IV.

Art. 45. — *Le camere legislative sono due, entrambe elettive.*

— Perchè si propongano due Camere. —

Con una Camera sola la dinastia regnante, e di conseguenza la nazione, non sarebbe sicura.

È impossibile che, supponendo una Camera sola, questa non venisse qualche volta in collisione col Re.

In questa collisione da qual parte si metterà la nazione? Indubitatamente dalla parte della Camera, la quale ha tante voci per influire sulla nazione, quanti sono i suoi membri, e quanti gli elettori che da lei ricevono il mandato. Il Re non ha da opporre che una voce sola.

In secondo luogo, l'interesse de' maggiori proprietari e l'interesse de' proprietari minori, sono interessi spesso contrarii: quindi avendovi due Camere che rappresentano questi due interessi, il Sovrano opponendo l'uno all'altro con giusto equilibrio, può conservare la sua salutare autorità.

Una sola consulta di Stato può andare, come quella che ha un' autorità puramente consultiva; una sola Camera legislativa è impossibile.

Nè si dica che il Senato dell'antica Roma era una Camera sola: a fronte del Senato era il popolo, come a fronte de' consoli erano i tribuni: il popolo in corpo era la seconda Camera di Roma. Nella condizione de' nostri tempi il popolo non istarebbe a fronte dell' unica Camera, ma farebbe una cosa con essa; perchè la Camera stessa non sarebbe altro che il popolo rappresentato: il Senato Romano rappresentava sè stesso, era una vera aristocrazia: l' unica Camera, per dirlo di nuovo, altro non rappresenterebbe che il popolo, e il Sovrano si troverebbe solo a fronte del popolo insieme e della Camera.

Una Camera sola non sarebbe, anche per altri motivi, nè giusta nè utile alla nazione.

Gl' interessi de' proprietari maggiori e de' minori sono due, e se fossero rappresentati insieme, il più debole, quello che avesse meno

voti, opprimerebbe l'altro; la minoranza sarebbe sacrificata alla maggioranza. Convien dunque che questi due interessi abbiano un potere uguale, un voto uguale, acciocchè l'uno possa mantenersi in faccia all'altro.

Una Camera sola potrebbe votare la legge troppo in fretta e senza appello, non restando che un voto solo da contraporre ad una deliberazione imprudente, quello del Sovrano. Un voto contro un voto uguale non somiglia ad un appello, ma ad una lotta: un voto contro due non produce lotta, ma sentenza in appello. Piuttosto che pensare ad abbreviare la disamina delle leggi, sarebbe da considerare se, attesa specialmente la nostra vivace immaginazione, non convenisse introdurre la trina votazione o lettura degli Inglesi.

— Perchè due Camere entrambe elettive. —

La Paria non può stare dove manca una vera aristocrazia, come in Italia.

Nelle altre nazioni dove si trova una vera aristocrazia, esiste una lotta naturale fra essa ed il popolo: vi ha un elemento signorile a fronte di un popolo servo che cerca la libertà.

Quando il popolo si contenta dello stato di servitù, allora vi hanno dei parlamenti presieduti dal Re senza rappresentanza del terzo stato.

Quando comincia ad esistere un popolo libero insieme colle piccole proprietà recate dalle industrie e dai commerci, allora il terzo stato vuol essere rappresentato: nascono le due Camere rappresentanti i due elementi contrari: la lotta non è distrutta, ma fino che le due Camere si bilanciano non può scoppiare, a meno che il Re, che dovrebbe servire di mediatore, non congiuri con una di esse.

Dove vi ha un popolo libero senza l'elemento della signoria feudale, l'introdurre una Camera di Pari è un introdurre ad arte una lotta nella nazione.

L'elemento finto contro natura presto o tardi sarebbe espulso, e fino che vi si mantenesse, sarebbe un germe di rivoluzione. Oltreciò la parola *pari*, e ciò che ella significa (si chiami comunque) discorda dalla presente condizione della sovranità: per essa il Sovrano costituzionale verrebbe paragonato ai Re del Medio Evo che infeudarono i terreni conquistati a' loro commilitoni: d'altra parte converrebbe ignorare l'andamento delle cose sociali, o in-

gannar molto sè stessi per non accorgersi, che le reliquie stesse della signoria feudale sono destinate a perire; nè alcuno può desiderare che si conservino. Ora, piantare una forma di governo sopra una base già rotta, e di cui il tempo va spazzando inevitabilmente i frantumi, non può esser una savia e previdente politica.

Nè si opponga, che due Camere entrambe elettive darebbero un potere troppo grande al popolo. La cosa sarebbe così, se fossero elette a voti uguali; ma venendo elette col voto proporzionale alla proprietà, ne avviene, che non sia più il numero de' cittadini che prevalga, ma gl' interessi stessi, quel complesso appunto di diritti che si dee tutelare. Quindi risulta, che la prima Camera rappresenta effettivamente quell' unica aristocrazia che esiste nel fatto, cioè l' aristocrazia delle ricchezze: con di più questo vantaggio, che il potere di questi aristocrati de' tempi moderni (se così si voglion chiamare) non è uguale per ciascuno di essi, non è affisso immobilmente ad un nome, ben sovente ad un titolo *sine re*, ma è graduato secondo la verità della cosa, e però è un potere giusto e solido, esclusa qualsivoglia finzione. Al complesso delle ricchezze, se ben si considera, tien dietro il complesso delle altre qualità valutabili nella bilancia sociale, come sarebbe la coltura, l'educazione, l' indipendenza, la nobiltà ereditaria (dovendosi qui trascurare le singolari eccezioni), e però non si sbaglia a prendere la ricchezza come il segnale di tutte l' altre qualità indicate, onde attribuendo a ciascuno un potere di suffragio proporzionale alla ricchezza, si viene, generalmente parlando, ad attribuirlo altresì a tutte quelle altre qualità che colla ricchezza vanno connesse. Ogni specie adunque di aristocrazia valutabile con questo sistema viene da sè stessa ad introdursi nelle Camere, e senza occasionare alcuna scissione fra sè ed il popolo, senza l' odiosità di alcun privilegio: si mescola col popolo, e soggiace alla medesima legge, senza nulla perdere di quello che le conviene.

Art. 46. — *Dividendosi la popolazione dello Stato per 15 mila, si avrà il numero complessivo dei Deputati: se il numero riuscirà dispari, trascurate le frazioni, lo si accrescerà di uno.*

Questo articolo determina il numero complessivo de' Deputati in modo da dover essere sufficiente a rappresentare tutti gl' interessi,

e nello stesso tempo non così grande da generare confusione e lunghezza nella trattazione degli affari.

Il numero fissato riesce nondimeno maggiore di quello che stabiliscono le altre Costituzioni moderne a cagione che, mancando nel presente progetto la Camera dei Pari, i Deputati stessi vengono divisi in due Camere. Questo contribuisce non poco ad ottenere che gl' interessi della nazione sieno rappresentati più pienamente, e si trattino con maggiori cognizioni positive e locali.

Nella nota è stata accennata la proporzione secondo la quale si dovrebbe stabilire il numero de' Deputati, acciocchè non divenisse eccessivo, quando la popolazione dello Stato si aumentasse al di là di 5 milioni.

Art. 47. — *L'una e l'altra Camera ha egual numero di membri.*

La ragione perchè le due Camere devono avere egual numero di membri si è perchè altrimenti una Camera prevarrebbe all'altra e la tiranneggerebbe a favore degl'interessi ch' ella rappresenta.

Quindi un nuovo germe di rivoluzione.

Quando le due Camere hanno un potere perfettamente uguale, allora somigliano alla bilancia in equilibrio: il più piccolo peso che si ponga in uno de' due bacini la fa tracollare. Quindi l' autorità mediatrice del Sovrano si può esercitare facilmente con due Camere d' egual potere. Ma se una Camera ha un potere maggiore dell' altra, l'autorità sovrana ha da vincere questo soverchio di potere ogni qual volta ella giudicasse espediente d' attenersi all' opinione della Camera più debole.

D' altra parte se il Sovrano giunse ad acquistarsi la Camera più forte, il dispotismo diventa invincibile sotto forme le più legali.

Questo equilibrio di potere fra le due Camere non può aversi fra una Camera di Pari o di Senatori ed una Camera di Deputati. Questa seconda s' arroga di esser sol' essa la rappresentanza nazionale, e il popolo lo crede, poichè egli è quello che la elegge. Quindi la Camera de' Pari o Senatori viene considerata come un potere opposto a quello della nazione, un potere eccezionale e privilegiato sempre soggetto all' invidia, incapace d' acquistarsi la confidenza del popolo. All' incontro qualora le due Camere siano egualmente elettive, rappresentino egual cumulo di diritti, constino d' un egual numero di membri, esse godono del pari la pubblica

confidenza ed hanno effettivamente un potere eguale. Nuovo argomento per escludere la Camera de' Pari dalla nostra Costituzione.

Art. 48. — *La prima Camera viene eletta dai proprietari maggiori, la seconda dai proprietari minori.*

— 49. — *I proprietari si considerano maggiori o minori in ragione dell'imposta diretta che pagano al tesoro dello Stato.*

— 50. — *I Deputati sono eletti dai Collegi elettorali, ciascun de' quali elegge un Deputato.*

— 51. — *Divisa la somma totale delle imposte dirette pel numero complessivo de' Deputati, il quoto è rappresentato da un Collegio elettorale.*

— 52. — *I proprietari maggiori si uniscono in numero sufficiente a formare un Collegio, che paga allo Stato d'imposta diretta la quota rappresentata da un Collegio.*

Se un solo proprietario pagasse allo Stato d'imposta diretta la quota stabilita, egli solo elegge un Deputato, e può eleggere anche sè stesso. Se i due proprietari più imposti dello Stato pagassero insieme la detta quota, essi due eleggono il Deputato.

Allo stesso modo s'adunano in Collegi gli altri, sempre unendosi collegialmente prima quelli che pagano più, e successivamente quelli che pagano meno, di modo che i Collegi elettorali riescono più numerosi quanto gli Elettori che li formano pagano meno.

— 53. — *La prima metà di questi Collegi elegge i Deputati della prima Camera, la seconda metà i Deputati della seconda Camera.*

Questi sei articoli abbracciano il nuovo sistema elettorale, che ci sembra il solo conforme alla giustizia sociale, il solo che dia un solido fondamento all'organizzazione del civile govèrno, una guarentigia della sua tranquillità e della sua durata. La legge elettorale dovrà svolgerlo in tutti i suoi particolari, sciogliere le difficoltà d'esecuzione, prescrivere il procedimento degli atti coi quali venga mandato ad effetto. Lo statuto ne stabilisce i principii: i sei articoli che li contengono dovevano esser posti tutti insieme sotto gli occhi del lettore, acciocchè il giudizio ch'egli ne por-

terà abbracci il complesso del sistema piuttosto che le parti separate.

Questo sistema fa due cose: 1.° chiama a dare il voto nell'elezione de' deputati un maggior numero di cittadini di qualunque altro sistema, come vedremo fra poco, non escluso il sistema, così detto, del voto universale, non escluso quello adottato pur ora dalla proclamata republica francese; 2.° attribuisce agli elettori non già un voto di egual valore, come fanno gli altri sistemi, ma un voto di un valore proporzionale al complesso de' diritti che ogni elettore rappresenta, acciocchè tutti i diritti, tutti gl' interessi che si debbono tutelare abbiano una ugual voce nelle Camere; il che si ottiene col fare che i Collegi formati dai cittadini che hanno meno interessi e diritti compongano de' Collegi elettorali più numerosi come prescrive l' articolo 52.

Essendo questo sistema elettorale uno de' due perni, come abbiamo accennato (Capit. III), su' quali dee volgersi la società civile costituita secondo i principii di ragione e di giustizia, da' quali soltanto ella può ricevere consistenza e tranquillità, è necessario che ci tratteniamo a svolgere i motivi di questa parte della Costituzione con qualche maggiore estensione che non facciamo dell' altre. Noi sentiamo di avere contro di noi tutte le prevenzioni del tempo, tutto il peso di popolare autorità che s' è usurpata su di noi la eloquentissima Francia, che noi stessi colla deplorabile servilità de' nostri ingegni abbiamo pur troppo lasciato ch' ella si usurpi, sotto il qual peso oppressi non abbiamo quasi più occhi da vedere, nè testa da calcolare gli avvenimenti che di numero molti, di natura spaventosi ci passarono e ci passano innanzi per isvelarci, farci toccare con mano la piena fallacia, il nessunissimo valore di quella pretesa autorità, nella quale giuriamo: in somma noi Italiani, e non noi soli, diamo, almeno fin qui abbiamo dato, ciecamente fede alle parole, e la neghiamo ai fatti, che soli dicono la verità. Invoco dunque qui una speciale attenzione da' miei concittadini.

— Perchè si stabilisca che il diritto elettorale non s' accordi secondo la norma delle persone quasi capitecensi, ma delle proprietà. —

Tutti quelli che fanno la legge la fanno per sè: questo è un principio d' esperienza e di natura, indubitabile.

Se quelli che fanno la legge non possedono nulla, è certo che

essi si servono del potere legislativo che hanno nelle mani, per tirare a sè le proprietà spogliandone quelli che le hanno: le proprietà rimangono senza difesa.

Quindi fu sempre stabilito un censo elettorale.

Ma il censo elettorale da una parte è troppo, dall'altra non basta acciocchè le proprietà sieno sufficientemente tutelate.

Questo censo o è molto elevato o molto basso.

Nel primo caso molti proprietari restano senza suffragio elettorale; e o sono sacrificati ai proprietari maggiori, ovvero tentano di acquistare colla rivoluzione quel diritto elettorale che loro compete e che loro si nega. Se il censo è molto basso, il potere legislativo è in balìa de' minori proprietari che se ne servono a spogliare i maggiori.

Conviene rammentarsi questo principio autenticato da tutte le storie de' governi che una proprietà che non abbia una voce per sè, che non sia rappresentata da un grado corrispondente di autorità politica, rimane senza difesa e quindi soggiace alle disposizioni che la pregiudicano, e presto o tardi va a perdersi.

Il voto universale è lo stesso nelle sue conseguenze che il pareggiamento di tutte le proprietà, è la legge agraria che nei nostri tempi finisce nel comunismo: e il voto uguale accordato a tutti quelli che hanno un dato censo ha lo stesso vizio del voto universale rispetto ai proprietari maggiori.

— Qual fu la cagione prossima ed efficiente della rivoluzione dell' 89? — Il voto accordato alle persone e non alle cose.

— Perchè nel medio evo sorse il terzo stato e le repubbliche municipali? — Perchè essendo nate colle industrie e commerci le piccole proprietà, queste vollero avere la loro rappresentanza, com'era giusto, ed in fine riuscirono a tirare a sè il potere.

— Perchè ne'territori montagnosi, e da per tutto dove le proprietà sono molto divise, o abbonda siffattamente il terreno che niuno ne scarseggia, facilmente si stabilisce la democrazia e vi regge, laddove questa forma di governo non si stabilisce mai naturalmente, e se si stabilisce per violenza o per arte contro natura, non s'appiglia e non dura, ne' paesi di latifondi, molto popolati, e dove quindi vi hanno grandi disparità di fortune? — Perchè in quelle circostanze, qualora tutti i cittadini prendano una parte pressochè uguale nel governo, l'influenza che vi esercitano rimane da sè proporzionata colle proprietà, e questa è cosa equa e naturale; laddove in queste

se tutti prendono un'egual parte al governo, i pochi doviziosi rimangono in grandissima minoranza, quindi alla mercè de' proletari, cosa ingiusta e perturbatrice della condizione sociale.

In somma è da tenersi per cosa certa, che le proprietà non sono sicure, se non hanno una rappresentanza politica corrispondente; e che il potere politico non è sicuro se non è connesso ad una corrispondente proprietà. Chi ha più potere politico che proprietà si vale dell'eccesso di potere a tirare a sè altrettanta proprietà; chi ha più proprietà che potere politico, si vale dell'eccesso di quella a tirare a sè altrettanto potere: la lotta è certa, benchè l'esito ne sia incerto: quando lo squilibrio fra la proprietà ed il potere arriva ad un certo grado, vi ha rivoluzione: e la pace non ritorna fino che non si è restituito in qualche modo l'equilibrio sconcertato.

Dunque se si vuol dare alla società civile uno stato pacifico e fermo, non resta altro che di ordinarlo in modo che si mantenga sempre in ogni cittadino l'*equilibrio fra la proprietà ed il potere*, distribuendo questo in modo che chi ha più di proprietà venga ad avere altrettanto più di potere, e chi ha meno di proprietà venga ad averne altrettanto meno, nel qual caso ogni porzione di proprietà trova la sua rappresentazione politica, la sua natural guarentigia, una voce che parla per lei.

Le antiche centurie di Roma erano ordinate su questo pensiero: i proletari e i capitecensi rimessi all'ultima centuria davano un voto solo, nè s'adoperavano nella milizia.

Dare un egual voto elettorale a tutti o a quasi tutti è perfettamente il medesimo che dare il potere legislativo in mano ai capitecensi, perchè effettivamente gli uomini in un tale sistema si contano per capi, e non pel complesso de' diritti de' quali sono forniti e che devono essere guarentiti.

Se si va al fondo di tutte le agitazioni moderne della società, lasciando da parte i molti pretesti, le molte parole di cui si vestono, si trova che non si tratta realmente d'altro, se non, da una parte di rubare le proprietà a quelli che l'hanno, cioè di fare che passino per virtù d'un artificioso organismo della società nelle mani di quelli che non le hanno; e dall'altra di difenderle con tutti i mezzi, spesso improvidi ed ingiusti.

Prendiamo la questione sotto un altro lato non meno importante, e ci troveremo condotti al medesimo risultato.

Se si considera l'origine delle moderne Costituzioni degli Stati

e lo spirito che ha presieduto alla loro formazione, si trova che i legislatori che le hanno dettate partirono da due principii diversi: gli uni dal principio della sovranità del popolo, gli altri dal principio di un governo collettivo che unisca in sè lumi e probità.

I primi dal principio della sovranità del popolo deducevano che a ciascun uomo competesse di avere una parte eguale nel governo: quasichè la sovranità fosse annessa alla natura dell' uomo e non fosse una conseguenza delle relazioni sociali: confondevano l'*uguaglianza naturale* coll'*uguaglianza sociale*. Questi riuscivano necessariamente al sistema del voto universale.

I secondi non avevano altro per iscopo che di allargare la base del governo, di ottenere che molti ne fossero a parte, non già perchè n'avessero un diritto, ma perchè, chiamando molti a intervenire nella cosa pubblica, speravano di poter migliorare e rinforzare il governo con una maggior copia di lumi. Questi non uscivano dal concetto antico di un governo signorile o almeno arbitramentale, l'indole del quale si è che la persona che governa, sia unica o collettiva, governi bensì con senno e probità, ma senza riconoscere nei governati alcun diritto d'influire nel governo medesimo e di sindacarlo. Mossi da un tal pensiero si diedero a immaginare delle guarentigie, per le quali si ottenesse che a deputati venissero elette persone capaci per intelligenza e probità, e una di queste guarentigie si riputò quella di stabilire un censo per gli elettori e un censo ancor maggiore per gli eleggibili.

Questi due principii che inspirarono coloro che dettarono le moderne Costituzioni, si fusero spesse volte insieme per modo che i legislatori medesimi non sapevano rendersi un conto preciso e distinto de' principii sotto la cui influenza operavano.

Il principio degli uni era falso, il principio degli altri era buono nell'intenzione, ma insufficiente nel fatto. Le Costituzioni che ritengono de' due principii (e sono tutte le moderne) hanno nel proprio seno l'uno e l'altro vizio, ma l'uno temperato alquanto dall' altro.

Che il primo de' due principii sia falso scorgesi manifestamente da questo che in esso si confonde, come accennavamo, il diritto naturale col diritto sociale.

Gli uomini sono uguali per ciò che riguarda il diritto naturale, ma non ne viene mica che debbano essere uguali anche in una società che stringono fra loro.

La convivenza civile è una società: dunque non le può mancare ciò che è essenziale a tutte le società: dunque il diritto comune sociale fondato nell'essenza della società in generale, vale anche per essa.

Ora, secondo i più semplici elementi di questo diritto sociale universale, colui che conferisce di più nel fondo sociale, deve essere a parte di maggiori utili, e conseguentemente deve influire di più nel regolamento della società, nella quale egli è più interessato. Il contrario si oppone evidentemente al buon senso ed alla giustizia.

Suppongasi che si unissero in società alcuni proprietari di latifondi, alcuni piccoli possidenti, alcuni semplici agricoltori, dei grandi commercianti e dei bottegai, de' capi di fabbriche e degli operai o giornalieri, persone che hanno tutte un interesse diverso e bene spesso opposto da tutelare, e che alcuno proponesse di stendere un atto di società che dicesse in questo modo: « Gl'interessi di tutti verranno regolati a maggioranza di voti e tutti i soci vi avranno un voto uguale. » Sarebbe egli accettato questo capitolato dai padroni di latifondi, dai gran commercianti, dai padroni delle fabbriche? No certamente, perchè ben vedrebbero che il numero degli agricoltori, degli operai e de'piccoli proprietari essendo di gran lunga maggiore, farebbero essi soli la legge. Stabilirebbero il prezzo della mano d'opera a loro volontà, distribuirebbero a lor piacere il contributo sociale, disporrebbero in modo che i loro figliuoli fossero educati altrettanto nobilmente di quelli de'loro padroni, e come sono più forti per braccia, così sarebbero più forti altresì per la legge che farebbero. Insomma quelli che possedessero meno di proprietà disporrebbero legalmente anche delle proprietà maggiori possedute dagli altri soci. Or questo appunto è il caso della società civile. Ella non si raccoglie mica unicamente per tutelare i diritti che ha ciascun uomo come uomo, chè anzi per questo solo fine non si sarebbe mai raccolta; ma si raccoglie e si raccolse per tutelare tutto il complesso di diritti naturali ed acquisiti che ha ciascun uomo che entra nella società; il qual complesso non è uguale per ciascheduno, ma varia più o meno di ampiezza, e talora la differenza è grandissima.

Questo sistema dunque è falso, contrario alla giustizia sociale; non tutela quel gruppo di diritti che si riducono e che s'attengono alla proprietà: piuttosto egli si può paragonare ad una mac-

china abilmente inventata per istritolare i maggiori patrimoni, e gettarne i frammenti a chi più avidamente li raccoglie.

Tuttavia egli non manca di contenere un elemento buono, benchè mal espresso, ed è quello di considerare il civile governo come un governo sociale, in cui tutti i soci abbiano una voce colla quale far sentire validamente le proprie ragioni: questo è l'elemento da ritenersi. Ma qui sta il nodo del problema, nel trovare la maniera per la quale nello stesso tempo che ognuno ha abbastanza di forza e di peso nella società per difendere i propri diritti, egli non venga poi ad avere una forza maggiore colla quale invadere gli altrui.

Ripeto dunque che è da ritenersi l'elemento buono: è da ritenersi che la civile convivenza non debba essere governata a signoria, e nè manco per via d'arbitri, forme che si devono lasciare a quegli Stati che non partecipano dei beneficii del cristianesimo, o che non sono ancora abbastanza sviluppati, non ne hanno subìta abbastanza l'influenza: è da ritenersi che la nazione cristiana debba essere organizzata come una vera società. Ma appunto per questo i cittadini che la formano non si vogliono considerare semplicemente come *uomini*, ma bensì come *soci* della medesima; e quindi la sua Costituzione organica non conviene desumersi dal diritto di natura, ma dal diritto di società che non distrugge il primo, ma solo aggiunge a quello e lo compie. Ora, nel diritto di società i soci non sono e non debbono essere uguali, ma debbono avere un potere proporzionale a quanto contribuiscono nel fondo comune della società, e all'importanza de' diritti che per essa si vogliono tutelare.

Ma il secondo principio che ordina la Costituzione dello Stato unicamente colla vista di avere delle assemblee di uomini prudenti ed onesti, abbandona quel buono elemento: non cangia la natura del governo di signorile o almeno arbitramentale in civile, solamente cangia la persona arbitra e legislatrice d'individuale in collettiva, sperando che la persona collettiva governerà meglio perchè dotata di maggiori lumi e di probità; ma perciò appunto il cangiamento è insufficiente per un popolo sviluppato e che conosce i propri interessi.

Questa accolta d'uomini illuminati e prudenti deve arbitrare sulla collisione degli interessi opposti delle varie classi di persone di cui consta la società civile. Quando de' privati hanno qualche contesa fra loro per motivo de' propri interessi, avviene

spesso che rimettano le proprie ragioni in mano di arbitratori savi ed onesti: ma questi arbitratori sono scelti dalle due parti egualmente, e non imposti loro da un terzo. Ora il sistema del voto proporzionale costituisce un tal corpo di elettori, nel quale ogni interesse elegge da sè stesso il suo arbitro (lo chiamerò ora così impropriamente), ma ogn' altro sistema elettorale si riduce a stabilire degli arbitri per tutti egualmente gl' interessi, che conseguentemente sono imposti da un terzo, cioè da un corpo speciale di elettori determinato dalla legge. L' elezione de' Deputati a voto eguale non è che un palliativo che copre il vizio di essere arbitri imposti, facendo credere che sieno arbitri eletti dalle parti, quando il vero si è che non tutti gl'interessi intervengono proporzionalmente ad eleggere i loro arbitratori. Il comune degli uomini, a' quali pare una bella cosa il voto uguale universale, o un voto uguale per tutti quelli che hanno un censo fisso, cadono nello stesso errore in cui cade la plebe che trova eccellente il gioco del lotto, e non vi sospetta ingiustizia alcuna: negli uni e nell'altra l'illusione viene dalla stessa causa, dal non saper calcolare.

Oltre ciò quando i privati si eleggono degli arbitri per comporre equamente le loro contese, questi arbitri sono de' terzi che non appartengono alle parti contendenti. Quantunque le parti che piatiscono fra loro sieno probe ed oneste ed anco ben istruite, tuttavia non è verosimile, e generalmente parlando è impossibile, che l'una delle parti voglia nominare per suo arbitratore la parte avversa, e certo poi il costringerla a ciò sarebbe una ingiustizia. Ora nella società civile che abbraccia tutti i cittadini e tutti i loro interessi, non è possibile il trovare degli arbitri, i quali non siano allo stesso tempo parti, e il volere imporre a tutte le classi de' cittadini che hanno interessi contrarii, degli arbitri che sono parti eglino stessi perchè cittadini anch' essi, è del pari un' ingiustizia, e tanto maggiore, quanto gl' interessi di cui si tratta sono più importanti. Questo solo argomento dimostra che i Deputati non si possono, e non si devono considerare come arbitri, ma bensì come *procuratori* di tutti gl' interessi ed anche de' propri, i quali si uniscono quasi in un congresso di famiglia, per proteggerli tutti con equità, e senza che la protezione data agli uni, pregiudichi agli altri, per discutere e convenire sugli espedienti da adoperarsi onde venire a questo risultato. Laonde alla forma costituzionale del governo non si può applicare il sistema degli arbitri che può aver luogo solo negli interessi privati.

Nè vale il dire che mediante le qualità degli elettori e degli eleggibili richieste dalla legge si spera di ottenere dei Deputati illuminati ed onesti; perocchè anche le parti contendenti possono essere illuminate ed oneste, e tuttavia ciascuna di esse favorisce in buona fede il proprio interesse e si persuade che il torto stia dalla parte avversa. Laonde se una delle parti divenisse sola arbitratrice, l'altra rimarrebbe mal soddisfatta e si terrebbe giustamente oppressa. Quand' anche dunque i Deputati considerati come arbitri, avessero opinione di persone illuminate ed oneste, non potrebbero giammai acquistare l'universale fiducia, e la società civile rimarrebbe non senza ragione inquieta sui suoi propri interessi ed agitata.

Che se i Deputati non si possono in alcun modo considerare sotto il concetto di arbitri sebbene eletti da un certo numero anche ragguardevole di cittadini, perchè eletti con voto uguale, di che avviene che la massima parte degl'interessi sociali rimangono senza procuratore; molto meno potrebbe darsi tale arbitramento ad una Camera di Pari, i quali manifestamente rappresentano un solo interesse, quello dell'aristocrazia e conseguentemente sono una delle parti contendenti sedente qual giudice nella gran causa sociale. Questa è una nuova ragione per escludere la Camera dei Pari come un'irregolarità che perturba l'organismo naturale della società civile.

Che i Deputati, i Legislatori sieno illuminati ed onesti, certo queste sono le qualità più importanti e desiderabili in essi; ma esse sole non soddisferanno mai pienamente una nazione sviluppata e matura, perchè ella sa che una probità incorruttibile è troppo *rara avis in terra,* e perchè non si persuade troppo facilmente che chi tratta gli interessi altrui sia più illuminato e sagace di quello che tratta i propri. Finalmente ciascuno crede di aver diritto d'intervenire in ciò che concerne i propri interessi e non rimane soddisfatto se non li tratta egli stesso o un procuratore da lui eletto. Egli è proverbio comune e verissimo che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo.

Prefiggendosi di ottenere ne' Deputati direttamente e immediatamente le due qualità preziosissime della probità e dei lumi, si pone una base incerta e vacillante. Qual v'ha mai cittadino che non si creda probo ed illuminato al pari degli altri? Quelli che possedono meno queste nobili qualità e che invece sono ricchi di

temerità e di audacia le attribuiscono più arditamente a sè stessi e si credono ricevere ingiuria scorgendo che altri vengono preferiti: quindi offesi nel loro amor proprio e stimolati dalla loro ambizione si rendono agitatori per conseguire quello che credono sia loro dovuto: coperti da questo pretesto di giustizia che fanno a sè stessi, metterebbero a soqquadro il mondo per ottenere riparazione del torto che stimano essere loro fatto: detraggono costoro naturalmente del governo, empiono i giornali di amare censure e di calunnie e così formano quei partiti estremi e sofistici che straziano la società. E onde il pretesto di tutto ciò, se non il vizio della Costituzione medesima, il cui principio fondamentale e il cui spirito è quello di far credere che i deputati del popolo debbano essere assolutamente le persone più illuminate e più probe, quasi che vi potesse essere un criterio certo da conoscerle con sicurezza?

Con una base così vaga ed indeterminata la Costituzione falsifica le idee della nazione, produce un'opinione pubblica inquieta perchè incerta di sè stessa, sommove tutti gli amor propri, dà fomento all'agitazione di tutte le ambizioni, di tutte le passioni, e finisce col rendere incontentabile il popolo. Infatti le conseguenze logiche di una base che lungi da esser positiva, non è mai possibile a determinarsi, che anzi stabilisce uno scopo inarrivabile, deve produrre da una parte uno scontento perpetuo, al vedere che lo scopo non è mai raggiunto pienamente; dall'altra un conato, uno sforzo continuo per raggiungerlo, cioè per approssimarsi a raggiungerlo, e quindi una voglia intemperante di sempre nuove mutazioni, un tentativo di sempre nuove esperienze. E quali esperienze! Quanto pericolose, spesso funeste e sanguinose! Tutto ciò deve nascere necessariamente e logicamente se si accredita l'opinione che coll'elezione de'deputati ordinata dalla legge altro non si cerchi che uomini illuminati ed onesti atti a dar buone leggi allo Stato. Imperocchè se è vero che gli illuminati ed onesti devono essere i deputati, consegue logicamente che i cittadini più illuminati e più onesti di tutti gli altri abbiano il diritto di essere preferiti. Dunque fino a tanto che non si sieno trovati i più illuminati e i più onesti di tutti i cittadini, il popolo crederà di non essere rappresentato giustamente secondo i principii speciosi del diritto che si stabiliscono e che gli si insegnano. Ma è egli possibile trovare con sicurezza i cittadini più illuminati e più onesti? In che maniera si farà? Come si potrà

persuadere al popolo che siano tali? Come si potrà impedire, anche essendo tali, che non nasca il dubbio che ve ne possano avere degli altri migliori? Come si esigerà da alcuni milioni di cittadini tanta imparzialità, tanto basso sentire di sè che si credano tutti per lumi ed onestà inferiori a quei pochi che vengono eletti? E se questo non si può, come s'impedirà che il popolo non creda d'esser leso nei suoi diritti vedendo che non si soddisfa al tema adottato dalla Costituzione d'affidare la formazione delle leggi ai migliori per sapienza e per virtù? E se il popolo non fa tutto questo, se la nazione non si persuade di tutto questo, ella non può esser tranquilla, non può credere d'essere bene costituita, cercherà nuove riforme, nuove Costituzioni.

Si dirà che le condizioni prescritte per gli elettori e per gli eleggibili sono guarentigie date alla nazione, le quali assicurano che verranno eletti a deputati i più probi e i più savi.

Ma chi lo potrebbe credere? Quanto non sono elleno insufficienti tali guarentigie? Anzi, quali guarentigie si potrebbero dare per una cosa impossibile? Perocchè, come vedemmo, vi ha qui una doppia impossibilità: è impossibile trovare rigorosamente parlando i migliori, ed è impossibile persuadere al popolo ed alla nazione, che siano precisamente i migliori. Le guarentigie che si offrono sono appunto così vaghe ed indeterminate come vago e indeterminato n'è lo scopo.

Gli elettori e gli eleggibili, si dice, devono avere un dato censo. Ma perchè si stabilisce precisamente quel censo e non un censo maggiore o un censo minore? In che maniera poi si può pretendere che un censo fisso sia l'indubitato mezzo di fare uscire gli ottimi dall'urna elettorale? Questo è tutto arbitrario. Vi avesse anche qualche verosimiglianza di ciò, non se ne avrà mai positiva certezza. Si aprirà dunque alla nazione un interminabile argomento di dispute sulla sufficienza delle guarentigie date e si finirà col trovarle insufficienti, perchè infatti sono insufficienti a raggiungere lo scopo che il legislatore si propone. E perchè non potrebbero trovarsi cittadini migliori per senno e virtù anche fra coloro che non avessero il censo richiesto per essere eleggibili, o che non appartenessero alle categorie stabilite entro le quali i deputati si devono eleggere? La questione delle guarentigie non terminerà dunque così facilmente, perocchè ella è di natura sua interminabile: la nazione non sarà quieta, si agiterà: domanderà finalmente nuove e-

diverse guarentigie, il che è quanto dire domanderà e finalmente otterrà per amore o per forza una nuova Costituzione, la quale non sarà migliore della prima, ma forse peggiore; sarà un'nuovo esperimento più funesto del primo che condurrà ad altri esperimenti più funesti ancora.

Ma che avverrà in quell'ora nella quale, percorsi più o meno celeremente tali rischiosi esperimenti, la nazione si persuaderà che il sistema delle guarentigie è impossibile, che non si possono trovare guarentigie accomodate all'intento che si vuole ottenere?

Allora indubitatamente ella abbandonerà la strada per la quale si è preteso d'incamminarla, e conchiuderà che tutti i cittadini possano essere elettori ed eleggibili, riputando ingiurioso che alcuno di essi si giudichi dalla legge inferiore agli altri, dovendo ciascuno poter esser creduto migliore fin che il voto universale non pronunci diversamente. Così si precipiterà di nuovo nel sistema che abbiamo più sopra riconvenuto di falsità e d'ingiustizia, nel sistema che sostituendo il diritto naturale al diritto sociale fa violenza alla proprietà e a tutti i diritti acquisiti, ne altera la distribuzione, e con una serie incalcolabile di legali ingiustizie e di popolari violenze che ne conseguono sconvolge la società da' suoi fondamenti, pareggia le proprietà, e finisce nell'esperimento del comunismo, impossibile bensì a riuscire perchè contrario a tutte le leggi della natura, ma indubitabile cagione al mondo di estreme sciagure.

Il sistema adunque di quelle costituzioni che mirano direttamente ad ottenere de' deputati del popolo probi e illuminati, benchè assai specioso in apparenza e buono nell'intenzione de' suoi inventori, si mostra insufficiente a sciogliere il gran problema dell'ordinamento costituzionale degli Stati, e riconduce presto o tardi la nazione indubitamente al primo sistema, detto impropriamente della sovranità del popolo, che dovrebbe dirsi, del dispotismo del basso popolo, quanto falso, altrettanto funesto.

Dico presto o tardi, perchè un sì disastroso effetto non si manifesterà finchè la nazione non è pienamente matura alle forme costituzionali. Fino che non venga questa maturità, il sistema degli arbitri può correre senza un disastroso rovescio, come, ad un grado di minor maturanza ancora, potea sostenersi la monarchia assoluta. Ma col sistema de' deputati e de' senatori arbitri il moto è già cominciato, e per lentamente che progredisca, dee venire il tempo critico, in cui la nazione si veda indeclinabilmente condotta, e senza

pur sapere il come, a quelle rovinose conseguenze che abbiamo indicate.

Ad evitare tanta sciagura non v'è che una via: esclusa la Camera de' Pari, dividere i Deputati in due Camere che si bilancino e che rappresentino i due massimi ed opposti interessi della nazione, quello de' grandi e quello de' piccoli proprietari: quindi dedurre il diritto elettorale da un *principio positivo* che nulla lasci di vago e d'indeterminato, fondato sul diritto di società, non su quello di signoria, o di arbitrio, meno ancora sul semplice diritto naturale, il qual principio conduce a comporre le Camere non di *arbitri*, ma di veri *procuratori* di tutti gl' interessi, di tutti i diritti de' cittadini, e di procuratori eletti dagli stessi interessati, i quali pur coll' eleggerli li riconoscono i migliori di tutti per avvedimento e probità; dove anche si trova la migliore di tutte le possibili guarentigie per doverli presumere tali, giacchè sono scelti dal giudice più vigilante e competente, qual è l' interesse privato: e in ogni caso, qualunque pretesto di lamento su di ciò rimane levato, non potendo più lagnarsi di cattiva scelta colui che elegge egli stesso il proprio procuratore.

A tutte queste condizioni risponde manifestamente il sistema del voto proporzionale che si propone, nel qual solo vengono chiamati veramente tutti gl'interessi a concorrere alla scelta de' deputati. Questo è adunque quel sistema che promette la tranquillità durevole, e la pace interna delle società civili, non portando nel proprio seno alcun germe di discordia e di malcontento, come non ne contiene alcuno d' ingiustizia; questo è quello che consolida il governo e la nazione colla forza di tutte le famiglie dello stato: in una parola che organizza la società civile secondo la sua natura, non secondo vane ed artificiali utopie.

E come la giustizia e la verità quanto più si considera, tanto più si trova feconda di utili conseguenze: così anche questo sistema appalesa sempre più nuovi vantaggi, più che si medita. Ne accenneremo due soli che si offrono spontanei, e che sono di altissima rilevanza.

Il primo si è ch' egli impedisce per via naturale la corruzione, che è la cancrena di tutti gli stati costituzionali moderni. In fatti in esso i grandi proprietari formano de' Collegi poco numerosi: questi non possono esser corrotti, appunto perchè sono grandi proprietari. I piccoli proprietari formano de' Collegi assai nume-

rosi: questi non possono esser corrotti appunto perchè sono tanto numerosi. Sarebbe troppo difficile comperare il voto de' Collegi che si compongono di migliaia di persone, e quando alcuno lo comperasse, con dispendio grandissimo, non avrebbe comperato che un voto solo, cosa insignificante. A cagion d'esempio, se il Collegio constasse di tre o quattro mila elettori, per comperarne il voto si dovrebbe fare quella spesa colla quale nel sistema comune si comprerebbero de' voti a decine.

D'altra parte, onde nasce la corruzione? Dallo stesso principio che abbiamo sopra indicato, dalla tendenza che ha la proprietà di rapire a sè il potere, di rimettersi in equilibrio col potere. I corruttori non possono essere che i proprietari, cioè quelli che hanno molti danari: i corruttibili non possono esser che quelli che scarseggiano di beni di fortuna. La corruzione dunque nasce pel vizio delle Costituzioni, le quali alle leggi secondo cui opera la natura delle cose, sostituiscono un sistema artificioso contrario alla natura medesima, dando egual parte nel potere politico a quelli che possedono poco ed a quelli che possedono molto, onde i primi, come assai più numerosi, dispongono della somma delle cose a scapito dei secondi, laddove la legge naturale con cui procede la società, conduce spontaneamente ad accordare a' cittadini che più possedono una maggior influenza nel sociale regime. Ma la natura delle cose è più forte delle creazioni artificiali ed arbitrarie dell'uomo: ella vuol riprendere il suo impero: quindi la proprietà si precipita sugli elettori che scarseggiano di fortune, e colla corruzione strappa loro di mano quel suffragio che è stato loro indebitamente accordato dalla legge; il qual ragionamento è egualmente applicabile alla corruzione privata, e alla corruzione che potesse essere esercitata da parte del Capo dello stato, a cui nel progetto di Costituzione viene ànco sottratto ogni arbitrio nella distribuzione e promozione alle cariche (art. 15, 43, 87), e molte sono dichiarate incompatibili col posto di deputato (art. 58). Se si vuol dunque evitare quest'inconveniente, convien tornare alla natura, e ubbidire alle sue leggi impreteribili, che sono poi anche leggi di naturale giustizia, stabilendo un suffragio elettorale proporzionato alla proprietà. In tal modo solamente si ridona la pace allo stato, togliendo via la lotta fra la natura e la legge, conciliando questa con quella, o per dir meglio, facendo sì che la legge dello stato non sia altro che la legge della natura delle cose scritta in carta.

Il secondo vantaggio non è punto minore. Ella è cosa riconosciuta dai più solidi pubblicisti, che le leggi dello stato devono subire di quando in quando delle modificazioni. Quindi venne proposto che anche gli statuti fondamentali fossero riveduti ad ogni certo periodo di tempo. Ma la revisione dello statuto fondamentale è opera pericolosa ed agita la nazione: e specialmente all' avvicinarsi del tempo della revisione, i partiti si organizzano, e si mettono in movimento: rende anche meno certo ed autorevole lo statuto stesso. È dunque desiderabile, che il savio legislatore detti lo statuto in modo che rimanendo questo sempre fermo e, per quanto il permettono le cose umane, immutabile, contenga una parte flessibile nella sua applicazione. In tal modo si risparmiano ai popoli le dette agitazioni, e le modificazioni essendo prevedute e regolate, e riguardando soltanto l' applicazione della legge, non la legge stessa, si ottengono i due vantaggi, della stabilità della legge, e della sua adattabilità alle diverse condizioni de' tempi. Il voto elettorale proporzionato alla proprietà raccoglie appunto in sè stesso questi due vantaggi. Perocchè mentre il principio resta sempre quel medesimo, l' applicazione si cangia secondo che si cangia nello Stato la distribuzione della proprietà, e il maggiore accumulamento o sminuzzamento naturale di questa. La proprietà non è distolta colla legge fondamentale dal seguitare il suo natural corso: non è da questa legge violentata a prendere una strada contro la sua natura. La legge, anzichè prevenirla, la segue; tien dietro a tutti i suoi passi, proteggendola dovunque vada. Si modifica l' applicazione della legge come si modifica la proprietà.

È troppo noto quante lotte hanno suscitato in Inghilterra i così detti *borghi fradici* e le nuove città commerciali che non erano a sufficienza rappresentate nel Parlamento. Tutte queste agitazioni sarebbero state risparmiate, se il voto elettorale fosse stato dalla Costituzione di quel regno stabilito proporzionale alla proprietà. Mancando questo principio del voto proporzionale, o è indispensabile una frequente riforma della Costituzione, che suol essere sempre preceduta ed accompagnata da grandi agitazioni e sforzi della parte sofferente, che trova resistenza ad ottenerla, e quindi delitti ed immoralità, ovvero è irreparabile la rivoluzione.

I Romani, i nostri gloriosi antenati, furono gl' inventori del suffragio proporzionale: i Greci non l' avevano conosciuto, o non

avevano trovato il modo di applicarlo. A che dunque ebbero ricorso i greci legislatori per evitare i danni d'un voto numericamente uguale? Dovettero ricorrere all'uguaglianza de' patrimoni, sancire che niuno de'cittadini potesse avere maggior ricchezza dell'altro. Basta leggere la descrizione che Aristotele fa de'diversi governi adottati dalle città greche, per convincersi che *l'uguaglianza de' patrimoni* era la chiave comune di tutte quelle costituzioni politiche. Aristotele stesso, e così pure Platone la riconoscono indispensabile. Ora si può egli dare una cosa più ingiusta e più barbara dell'uguaglianza de'patrimoni decretata dalla legge, effettuata colla forza? Anzi egli è un espediente impossibile, e appunto perchè impossibile è contro natura, non bastò nè manco a proteggere le greche repubbliche dalle continue discordie onde furono straziate. Pure il provedimento di quei legislatori dimostra che sentivano altamente il radicale difetto del suffragio personale, e conferma più che mai la necessità del voto proporzionale e reale per ottenere la stabilità e la quiete dello stato.

Per dir tutto in una parola, le costituzioni moderne portano nel proprio seno l'orribile germe del comunismo, e quindi del dispotismo il più tremendo, conseguentemente della sovversione non mica solo de' governi stabiliti, ma della stessa società umana. Diciamolo ancora, non finiranno le nazioni di agitarsi, fino che non avranno espulso dal loro seno questo germe funesto, e la natura avrà ripreso il suo impero. L'Italia ha ora in mano l'occasione felicissima di risparmiare a sè stessa e ad altre nazioni europee queste orribili agitazioni. Se quest'occasione si trascura, se si abbandona il potere al numero de' cittadini, che è quanto dire al numero delle braccia, alla forza bruta, giacchè il numero non rappresenta che la forza bruta, come si potrà più levarglielo di mano? Quando l'uccello è fuggito, chi può corrergli dietro? Il potere in mano della forza bruta non si può più riscuotere, se non con una forza bruta maggiore: e dove trovarla? Rimane adunque che la forza bruta stessa si spezzi e si dirompa ed infranga da sè medesima: quest'è l'opera dei partiti rivoluzionari, quest'è la lotta di sangue, di quel sangue, onde le costituzioni francesi d'origine, furono tutte scritte, e poi cancellate.

Che gloria adunque all'Italia, se ella colla sua sapienza, andando al fondo della questione, colga il male dove sta, con sicura mano ne metta il rimedio nella sua Costituzione politica, rimedio per lei tra-

dizionale e domestico, che ha fatto Roma sì forte in casa, sì grande fuori, e se col suo esempio lo amministri agli altri popoli! [1]

— Perchè il voto elettorale si attribuisce in proporzione della somma complessiva dell' imposta diretta che i proprietari pagano al tesoro dello Stato. —

La società civile non può esistere se non mediante il danaro: ella paga gl' impiegati e la milizia, fa eseguire opere pubbliche, ecc.; nulla fa senza danaro.

Dunque ella è una società di contribuenti.

Secondo i principii comuni del diritto sociale, ogni contribuente al fondo della società deve sentire un vantaggio proporzionale a ciò che contribuisce.

Questa è una nuova ragione che dimostra non essere conforme all' equità lo stabilire un voto elettorale di valor uguale tanto per quel cittadino che paga molto allo Stato, quanto per quel cittadino che paga poco o nulla, giacchè l' influenza che ciascuno ha nella formazione delle leggi è pari al valore del voto elettorale, e se il valore del voto fosse uguale per tutti gli elettori, tutti gli elettori vi avrebbero un' influenza uguale. Ora il vantaggio che ciascuno risente

1 È da notarsi diligentemente che la legge elettorale per una assemblea costituente ovvero per un' assemblea che dee decidere de' destini d' una nazione conviene che sia concepita sopra principii diversi da quelli, secondo i quali deve essere concepita la legge elettorale per un' assemblea legislativa. Proponendo noi il voto proporzionale alla proprietà, lo proponiamo unicamente per l' elezione dei deputati alle Camere legislative. Trattandosi d' una costituente noi proporremo indubitatamente il *voto universale uguale*, ma a condizione che sia reso possibile a tutti i cittadini che si consultano, vorremmo che fosse un vero voto universale di fatto, e non di parole. Ora acciocchè riesca tale, acciocchè tutti i cittadini, anche del più basso popolo, che formano la maggioranza, sappiano quello che si fanno, è indispensabile 1.° che il popolo sia distribuito per circondari elettorali, in ciascuno dei quali si unisca un collegio, 2.° che l'elezione non sia immediata ma a doppio grado, cioè che in ogni circondario vengano scelti alcuni i quali poi eleggano l'assemblea costituente che si vuol formare. In questo modo soltanto tutti possono eleggere scientemente e conscienziosamente, essendo ragionevole il supporre che anche il basso popolo conosca le persone più cospicue del suo circondario; e quantunque in ogni circondario non si possano trovare persone capaci di sostenere degnamente l' ufficio di Deputati d' una costituente, tuttavia non possono mancare persone abbastanza illuminate da saper eleggere poi que' Deputati. In questa maniera il popolo non è obbligato a far di più di quello che gli è possibile, non è obbligato a nominare persone a lui sconosciute, ad eleggere in apparenza e non eleggere in verità: le mere formalità, le belle parole della legge sono inganni: se si vuole sinceramente conoscere la volontà del popolo, conviene interrogarlo in quel modo, nel quale egli possa rispondere da sè, non riserbarsi a mettergli in sul labbro ciò che si vuole che egli dica, perchè in tal caso chi elegge non è il popolo, ma il suggeritore.

dalla società dipende dalla qualità delle leggi, e quindi è proporzionato all'influenza e al potere che ciascuno esercita nella formazione della legislazione. Dunque se si vuole che chi più contribuisce al fondo della società più ne risenta vantaggio, è necessario di fare in modo, che il voto elettorale di chi più contribuisce venga ad avere proporzionatamente un valore maggiore.

Si dirà che l'imposta diretta (tutto ciò che si paga immediatamente a titolo d'imposta), non rappresenta fedelmente tutte le proprietà o per dir meglio tutte l'entrate de' contribuenti.

Rispondo, che questo è vero, ma che nasce unicamente dal difetto della legge che compartisce tra cittadini le pubbliche gravezze, e questo difetto della legge procede dal difetto del legislatore, cioè dal difetto del potere legislativo, che ne'governi assoluti non ha interesse di fare delle leggi di finanza eque e giuste per tutti, ma solo di farle tali che empiano lo scrigno dello Stato senza far nascere lagnanze nelle popolazioni. Questo circolo vizioso ora deve rompersi, organizzandosi il potere legislativo in modo che abbia interesse di fare un giusto ed equo riparto del contributo sociale: la legge che distribuisce le pubbliche imposte dovrà dunque essere riformata durante la prima legislatura.

Abbiamo già accennato che il riordinamento della legge che riguarda le pubbliche imposte viene agevolato grandemente da questo stesso principio del voto proporzionale, perocchè il voto proporzionale spiana la via a poter colpire anche la ricchezza industriale e commerciale invitandola a mostrarsi da sè stessa, e per conseguente permette d'abolire o diminuire grandemente le imposte indirette che non sono suscettibili di un equo comparto.

Ad alcuni potrà forse parere che si commetta qualche cosa d'ingiusto o d'illiberale disponendo che quelli che nulla pagano al tesoro dello Stato rimangano privi di voto elettorale. Ma i timori di costoro svaniranno totalmente, se considereranno seriamente la cosa.

Primieramente, che quelli che nulla pagano al tesoro dello Stato rimangano privi di voto elettorale è un corollario del principio incontroverso, che la società civile ha la sua esistenza e il suo esercizio dai contribuenti.

A malgrado di ciò non ne viene, che ella rigetti dal suo seno quelli che nulla contribuiscono: si limita a non riconoscere in essi alcun diritto di dare il loro suffragio nella nomina de' deputati.

La società civile inverso a tutti quelli che nulla contribuiscono non è, e non può esser altro che una società benefica.

Che la società civile riconosca per suoi propri membri anche quelli che nulla contribuiscono al fondo sociale onde ella trae l'esistenza e l'attività, non viene prescritto dal diritto di natura e di ragione, ma insinuato dallo spirito del Vangelo che esclude dal mondo la schiavitù. Tutti gli uomini redenti da Gesù Cristo sono liberi, sono fratelli: la società civile cristiana riconosce come tali anche i poveri, e gli ammette gratuitamente nel suo seno tutelandoli con giustizia, beneficandoli con carità: il che però non importa la necessità che ella attribuisca loro altresì un potere politico, il quale non sarebbe che pernicioso, ingerendo in essi la tentazione di abusare di esso per tirare a sè le altrui proprietà, nelle quali acquisterebbero influenza.

Il pretendere che a quelli che nulla contribuiscono al tesoro dello Stato competa il diritto elettorale, è un'opinione lesiva della proprietà, appunto come sarebbe una lesione della proprietà l'introdurre per disposizione di legge in una società privata di contribuenti qualche individuo esimendolo dall'obbligo di contribuire la sua tangente alla cassa comune. Questa lesione di proprietà è insita al sistema del voto universale. Ma per la stessa ragione vi ha lesione di proprietà in tutte le costituzioni che danno un voto uguale ai diversi contribuenti, giacchè chi contribuisce il doppio d'un altro, rispetto a questo, egli equivale a due persone giuridiche, e però deve avervi un'influenza pari a quella di due membri che contribuiscono la metà di lui. Se dunque tali statuti contengono nelle disposizioni loro una violazione della proprietà, come può essere una verità e non anzi una menzogna il trovarsi scritto in esse che ogni proprietà è inviolabile? Vi ha un'aperta contradizione, e noi non finiremo di dire, che le leggi che si fondano sulla contradizione non posson durare a lungo, perchè l'uomo è un essere ragionevole. Tali statuti devono necessariamente produrre l'effetto di agitare la società fino a riuscirne l'una di queste due cose o la distruzione di sè stessi, o la distruzione della società.

Nè si dica che i nullatenenti, benchè non contribuiscano col danaro, contribuiscono coll'opera loro; perchè coll'opera contribuiscono in diversi modi tutti egualmente i cittadini, ma questo contribuire non è sufficiente a far sussistere la società, e d'altra parte la società civile per esistere non ha rigorosamente bisogno dell'opera di quelli che niente mettono nel suo tesoro.

Ritenere adunque questi nel suo seno, dichiararli cittadini, pro-

teggerne i diritti è un beneficio che ella esercita verso di essi, e quantunque da un tal beneficio ne cavi ella stessa indiretto vantaggio, l'operar suo non perde la natura di beneficio.

E si ponga ben mente che la Società civile quale riesce ordinata colla proposta Costituzione, ritenendo nel suo seno quelli che nulla contribuiscono al suo tesoro, non ha già alcuna vista secondaria, non intende di diminuire in cosa alcuna il beneficio che loro presta, non vuole compensarsi su di loro con qualche altro aggravio che loro imponga: nulla di ciò; il suo beneficio è pieno e sincerissimo: la cittadinanza e la libertà che ella accorda a' nullatenenti, vale per essi precisamente quanto vale per tutti gli altri: li dichiara altamente uguali, perfettamente uguali, in faccia alla legge.

Ma in che mai consiste, in che può consistere l'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini?

Certo, ella non può intendersi, nè mai fu intesa da alcun pubblicista di vaglia, come una uguaglianza materiale ed aritmetica, ma ella è bensì una uguaglianza di leggi per tutti e nulla più. Ora l'uguaglianza delle leggi importa un'applicazione proporzionale ai titoli di fatto, ossia alle circostanze a cui le leggi si riferiscono e si richiamano: secondo la verificazione di tali titoli, di tali circostanze, la legge può essere applicata o no, e può essere applicata in parte o in tutto; sono i fatti che variano, e variando i fatti, dee variare l'applicazione della legge: ciò non toglie che la legge si rimanga sempre uguale per tutti, anche per quelli a cui mancano i titoli di fatto, a' quali la legge può essere applicata.

Ma qualè dee essere lo spirito di tutte le leggi d'una Società civile bene ordinata? Egli può raccogliersi in questa formola: « le leggi devono tutelare e favorire ugualmente *tutti* i diritti de' cittadini. » Altro è dunque la tutela, che dee esser uguale per tutti; altri sono i diritti tutelati che possono variare di mole e d'importanza, ed anzi variano necessariamente. Che dunque un cittadino abbia un maggior numero di diritti che un altro, questo appartiene al fatto, non alla legge; perciò ella è una circostanza, che non distrugge l'uguaglianza legale o giuridica di cui parliamo.

Applichiamo questi principii a quelli che non hanno proprietà. Questi cittadini possedono un minor numero di diritti che i proprietari: questo fatto non dee esser distrutto dalla legge; ma la legge dee esser uguale per tutti in questo senso, che ella ugualmente tuteli il minor numero di diritti che hanno i non proprie-

tari, come tutela il maggior numero di diritti che hanno i proprietari. Vediamo se questo si ottenga col progetto di Costituzione.

Abbiamo detto che tutti i diritti dell'uomo e del cittadino si riducono a due capi, la libertà e la proprietà; ora il progetto di Costituzione tutela l'una e l'altra: noi già lo vedemmo. Quelli che non hanno proprietà esterne e reali, altro non possedono che la proprietà personale e la libertà. Di che ha bisogno questo gruppo di diritti per essere pienamente protetto? Non ha bisogno che di difesa: ha bisogno di esser difeso per modo che la persona non riceva danno od ingiuria, e che non sia posto alcun ingiusto impedimento allo sviluppo di sue facoltà, giacchè la libertà consiste nel libero uso di queste. Ora per conseguire un tale scopo non fa mestieri di stabilire alcuna amministrazione: basta un tribunale giusto e retto, e delle leggi che dichiarino a pieno l'estensione di tali diritti. All'incontro per tutelare la proprietà esterna e i diritti che a lei s'attengono, per impedire che le proprietà degli uni vengano in collisione con quelle degli altri, e nella collisione trovare la via media d'un equo componimento, per promovere lo sviluppo moltiplice e complicato di tali proprietà, per regolarne l'uso senza limitarlo, non bastano un tribunale e delle giuste leggi, ma egli è necessario di stabilire un'amministrazione comune, un comune consiglio de' proprietari, i quali discutendo su' comuni interessi si accordino circa la maniera di reggerne la modalità e di far prosperare proporzionatamente l'avere di tutti.

Quindi i due poteri cardinali della società civile, secondochè detta la natura della cosa, devono essere 1.° un tribunale con buone leggi che protegga tutti i diritti personali, ed anche i reali in quanto possono essere offesi, 2.° un'amministrazione politico-economica che promova lo sviluppo e il fiorimento della ricchezza. L'uno di questi due poteri ha per oggetto la difesa de' diritti contro ogni violazione, ed è affare di giustizia; l'altro ha per oggetto lo svolgimento contemporaneo e collettivo di que' diritti che ammettono questo sviluppo, i quali sono i reali, ed è affare di amministrazione. Quest'amministrazione è quella che costituisce il principale e speciale scopo del parlamento nazionale; laddove i tribunali indipendenti da questo devono far ragione ugualmente a tutti.

La politica astratta, e perciò vaga e indeterminata della rivoluzione francese, la quale esercitò ed esercita tuttavia una specie di tirannide sulle menti, impresse un concetto confuso del parlamento

nazionale. Lo si concepisce come il più grande e solenne de' poteri, anzi il solo potere nazionale, senza farne alcuna analisi, senza accertarne gli uffici, e così conoscere il vero e preciso suo scopo. Si sa solamente in generale ch' egli è instituito per concorrere a formare le leggi. Ma quello che non si sa, o piuttosto quello che non si considera, si è, che le leggi da farsi sono di due maniere, altre che dichiarano ciò che è giusto ed ingiusto, altre che promovono, tendono ad accrescere la pubblica prosperità. Anche queste seconde devono esser giuste, ma il loro scopo non è la pura giustizia. Ora qualora non si trattasse che del primo ordine di leggi, non sarebbe necessario un parlamento, giacchè la giustizia è già determinata da leggi eterne, insite nella coscienza di tutti gli uomini, le quali possono esser dichiarate anche da privati sapienti, ed anzi i soli sapienti e religiosi uomini sono competenti e autorevoli a fare cotali dichiarazioni. In una buona Costituzione poi già sono fissate tutte le principali. Ma per le leggi d'utilità, il parlamento è indispensabile, e però questo è il vero e il proprio suo scopo. Quindi egli deve unire in sè gli elementi di tutte le utilità dello Stato, nessuna utilità, nessun interesse deve rimanerne escluso.

Non già che i Deputati sieno là per rappresentare gl' interessi particolari; ma posciachè l'interesse pubblico non risulta che dalla somma di tutti gl'interessi privati, perciò l'interesse pubblico non può esser rappresentato a pieno, se tutti gl'interessi privati grandi e piccoli non vi sono ad un tempo rappresentati. Oltre di che, un potere che intende all' utilità, deve essere sindacabile innanzi ad un altro potere che veglia alla conservazione della giustizia, acciocchè gl'istinti utilitari da cui egli è naturalmente mosso non le portino offesa.

Qualora dunque l' organizzazione de' tribunali sia sapientemente stabilita, e s'estenda non meno a'diritti naturali e civili che ai diritti politici, e v'abbiano delle giuste leggi fondamentali, come sono quelle che si contengono nel Tit. III del Progetto, alle quali essi possano appoggiare le loro sentenze, egli è sufficientemente proveduto a quanto mai può richiedere quel gruppo di diritti che abbiamo chiamati personali, de' quali soli si trovano forniti i nullatenenti. I quali diritti non sono suscettibili di uno svolgimento collettivo appunto perchè sono personali, e non hanno bisogno che di un esercizio libero. Se dunque i nullatenenti entrassero a far parte del potere amministrativo delle Camere, essi sarebbero chiamati a pro-

nunciare non sui propri diritti, che non ammettono amministrazione, ma solo difesa, sì bene sugli altrui; ed è contrario alla giustizia il pretendere d'aver diritto d'entrare a decidere e a far leggi intorno al fatto d'altri.

Ora il progetto di Costituzione stabilisce un ordine di tribunali immutabili (art. 25, 81), in faccia ai quali i cittadini sono tutti uguali (art. 22), i quali pronunciano sopra tutti i diritti non meno individuali che sociali (art. 78, 79, 80). Appresso questi tribunali anche i nullatenenti trovano uguale protezione e difesa contro ogni potere, contro le Camere stesse, dalle disposizioni delle quali possono appellare ai detti tribunali.

Le sentenze di questi tribunali sono appoggiate a leggi che guarentiscono a tutti ugualmente la sicurezza delle persone e la libertà d'àzione, e principalmente sono appoggiate alla Costituzione.

La Costituzione comincia dal dichiarare inviolabili per ogni uomo i diritti di natura e di ragione (art. 2), guarentisce la libertà individuale (art. 23), dichiara inviolabile il domicilio (art. 24), riconosce il diritto di petizione anche collettiva (art. 33), quello di adunarsi e di associarsi (art. 34, 35), guarentisce la proprietà letteraria (art. 32), la libertà della stampa, dell'insegnamento e del commercio (art. 36, 38, 39), e chiama tutti i cittadini ugualmente a coprire tutte le cariche dello Stato secondo la loro capacità e idoneità, senza riguardo alcuno alla proprietà (art. 40), e acciocchè il giudizio sull'idoneità non rimanga al solo arbitrio del Sovrano, ordina che una legge determini i modi di riconoscerla (art. 15), non esige alcun censo per l'eleggibilità dei Deputati (art. 57), e acciocchè possano effettivamente essere eletti tutti, secondo il loro merito, assegna un'indennità ai Deputati delle provincie (art. 59). Così anche i nullatenenti possono essere eletti Deputati, se i proprietari a cui ne spetta l'elezione gli eleggono; e gli eleggeranno, se ne avranno il merito, perocchè torna loro a conto di eleggersi i più abili, i più onesti, i più illuminati procuratori.

Insomma tutti affatto i cittadini rimangono con tali disposizioni nel pieno esercizio de' loro diritti, ed è proveduto che ai nullatenenti sieno lasciati liberi ed efficacemente guarentiti tutti i mezzi per acquistarsi quelle ricchezze che loro mancano e con esse anche il diritto elettorale.

Tali disposizioni mi dispensano dal difendere il progetto di Costituzione contro quelli che opponessero darsi troppo alla proprietà

a scapito delle capacità intellettuali e morali. Quando la concorrenza è libera a tutti, quando a tutti è aperta la porta ai vantaggi sociali di ogni specie, allora di necessità le capacità si manifestano e prevalgono da sè stesse. Questo è il diritto che hanno anche i poveri, e nulla di più possono pretendere, perocchè chi non ha beni di fortuna basta che se li possa acquistare onestamente e a giusto titolo, non dee pretendere di rubarli o d'ingerirsi nell'amministrazione de' beni altrui. Secondo il progetto di Costituzione chi nulla possiede può essere eletto deputato, come dicevamo, e divenir ministro, se è più capace d'altri che posseggono: tale è l'influenza che hanno diritto di avere le capacità, l'influenza degl'impieghi.

Così tutti sono chiamati ad ascendere la scala sociale, ma pei gradini naturali. L'ascendere in tal caso è giusto: vi ascendono quelli che ne hanno il diritto. Il male dell'ambizione che rovina le società nasce dal fabbricare al popolo delle scale, che non entrano nel disegno dell'edificio, per le quali gli possono dare l'assalto montando a dirittura in sul coperto. Non sono pericolosi quelli che vengono in casa per la scala comune, bensì quelli che ascendono da scale a mano poste alle finestre. Il voto elettorale di ugual valore accordato a tutti, o a tutti quelli che hanno un censo fisso, è una di queste scale: fino che vi rimarrà, la casa sociale sarà esposta ai ladri.

Negli articoli 50, 51, 52, 53 si determina quasi direi il meccanismo delle elezioni in modo conforme ai principii stabiliti.

Gli articoli 50 e 52 susciteranno probabilmente l'obbiezione, che dovendosi unire in collegi elettorali i contribuenti maggiori di tutto lo Stato e di mano in mano i contribuenti minori, se n'avrà l'incomodo, che alcuni elettori saranno obbligati d'intraprendere un viaggio per unirsi insieme nel luogo assegnato al collegio elettorale, a cui essi appartengono.

Ma è da considerarsi primieramente, che quegli elettori che verranno a trovarsi a notabile distanza dal luogo in cui si eseguisce l'elezione non possono essere che i più ricchi contribuenti, a'quali riesce di minor incomodo il trasferirvisi, e che di mano in mano che gli elettori contribuiscono meno, i luoghi assegnati alla riunione de' collegi si avvicinano e si possono avvicinare quanto si voglia dividendosi i collegi elettorali in sezioni.

La difficoltà poi svanisce del tutto anche rispetto ai contribuenti maggiori, ove si consideri che il diritto elettorale può essere esercitato mediante procuratore (art. 56).

D'altra parte è pur un bisogno dell'Italia, che venga promossa la conoscenza e il trattare insieme de' cittadini più distanti fra loro: solo in questo modo può nascere quella fusione fra tante diverse razze da cui essa è abitata. Queste razze furono finora tenute divise da barriere insormontabili che governi dispotici e gelosi innalzavano, governi che collocavano nella divisione degl' Italiani il fondamento del loro potere.

La divisione degli elettori in collegi, ciascuno de' quali elegga un deputato, fu adottata saviamente anche dallo Statuto Piemontese: ma in questo Statuto fu assegnato a ciascun collegio un circondario elettorale, laddove nel nostro sistema il circondario elettorale verrebbe ad essere assegnato soltanto ai collegi più numerosi. Niente vieta ed anzi è vantaggioso, come dicemmo, alla fusione ed unione maggiore de' cittadini dello Stato, che i collegi meno numerosi, cioè quelli formati da' maggiori contribuenti, si uniscano nelle principali città dello Stato, nelle quali per lo più hanno il loro domicilio.

Che poi ciascun collegio elegga un solo deputato è del tutto necessario per ottenere una vera rappresentanza del popolo.

Il sistema adottato dal governo provvisorio di Francia, nel quale gli elettori votano nei capiluoghi di mandamento per tutti i deputati del dipartimento, è profondamente ingannevole e insidioso alla libertà, e per accorgersene basta considerare questo evidente principio, su cui deve fondarsi una legge elettorale sinceramente liberale:

« Gli elettori debbono conoscere i candidati per poterli eleggere: se noi facciamo in modo che gli elettori sieno obbligati ad eleggere persone che non conoscono, l'elezione non è vera, ma illusoria: non è vero che eleggano, ma danno il loro suffragio a caso, il che non è eleggere. »

Posto questo principio, ne consegue, che la legge elettorale, se non cerca d'ingannare la nazione, se vuole veracemente che il popolo elegga egli stesso i suoi deputati, deve disporre le cose per modo, che tutti gli elettori possano conoscere i candidati e scegliere fra i conosciuti quelli che sono di sua confidenza. Soltanto a questa condizione si hanno veri rappresentanti del popolo. La legge elettorale inganna la nazione, quando essa, ostentando di accordare il voto a tutti i cittadini, sa poi artificiosamente ottenere, che il maggior numero degli elettori, cioè il popolo, sieno obbli-

gati di dare il loro suffragio alla cieca, di darlo a persone che sono loro affatto sconosciute. Quando il popolo è necessitato a far cadere la sua scelta sopra persone che ignora, egli è naturalmente indifferente ad eleggere piuttosto una che un'altra di esse, e quindi riceve l'imbeccata da quelli che gli si presentano i primi a fargli da maestri, ad aiutarlo nell'impaccio in cui si trova e di cui non conosce la gravità: il che è quanto dire, egli è in piena balía de' più astuti, de' corruttori: questi veramente sono quelli che eleggono, non più il popolo abbindolato. Ora che fa una legge ingannevole e perfida, dettata da un partito che ha prevalso e che vuole sostituirsi al popolo? Proclama il voto universale: certo i gonzi, a questa proclamazione fastosa, si danno a credere, che il subdolo legislatore voglia veramente che tutta intera la nazione parli e sia ascoltata, si danno a credere che tutti veramente i cittadini dal primo fino all'ultimo manifesteranno votando la loro volontà. Ma veniamo al fatto, e vediamo che cosa ne risulti. Il legislatore che ha il suo pensiero segreto, il suo disegno interessato, che non vuol punto conoscere la volontà nazionale, che fa? A tessere meglio il suo laccio, continua a largheggiare col popolo; e gli assegna da esercitare de' diritti così estesi, degl'incarichi così difficili, che egli non può e non sa assolutamente eseguire: tale è il diritto e l'incarico che diede il Governo provisorio di Francia a ciascun abitante d'ogni villetta, d'ogni casolare di Francia, di nominare tutti affatto gli elettori di un dipartimento. Egli è chiaro che il contadino non può conoscere se non i suoi compaesani, le cognizioni ch'egli ha delle persone non s'estendono oltre i limiti del suo povero Comune. Dove troverà dunque dieci, dodici, o venti persone degne di rappresentare la nazione al parlamento? Nominerà egli dei villani o de' guardiani di mandre? Converrà dunque ch'egli dia il suo voto a quei candidati che gli saranno suggeriti e celebrati dai commissari, o dagli emissari del governo o del partito influente che ha tutto ordinato d'avanzo per governare la nazione a sua volontà. Il dispotismo é manifesto: la perfidia e la trama di quelli che vogliono assolutamente godersi il potere dello Stato e usufruire la nazione non può essere più palese. L'Austria è migliore di un tale liberalismo infame ed ipocrita.

Non posso astenermi dall'aggiungere a queste le assennate osservazioni che sul sistema elettorale adottato dal governo pro-

visorio di Francia faceva poco fa Camillo Cavour, le quali coincidono colle nostre:

» Giusta questo sistema, dice, in primo luogo le elezioni far
» si denno alla solo maggiorità relativa, e non possono quindi
» produrre una rappresentanza sincera del paese. In secondo luogo
» esso costringe gli elettori a votare per persone che loro sono
» affatto ignote, o cognite al più per indirette relazioni. Lascio
» giudicare che cosa avverrebbe, se gli elettori di Viù e quelli di
» Giaveno (e noi diremo quelli di Lazzate o di Misinto) dovessero
» concorrere nei loro mandamenti alla elezione dei deputati at-
» tribuiti alla Provincia di Torino (e noi diremo di Milano).

» Il sistema francese è stato appositamente ideato per far ca-
» dere la scelta popolare su gli uomini i più ardenti, i più pas-
» sionati, i più clamorosi. Può essere considerato come un mezzo
» infallibile per ottenere una camera che sia animata dalle pas-
» sioni più ardenti che agitano la nazione; ma come mezzo falla-
» cissimo per costituire una fedele ed esatta rappresentanza delle
» opinioni vere, degli interessi reali, dei sentimenti duraturi del
» paese » [1].

— 54. — *Il Re concorre alle elezioni in proporzione dei redditi de' beni stabili dello Stato, e di quelli del suo privato patrimonio.*

La Chiesa e tutte le amministrazioni, società o persone collettive che contribuiscono qualche imposta diretta alla Cassa generale dello Stato, vi concorrono nella stessa proporzione.

Il presente articolo 54 non è che una conseguenza del principio che tutte le proprietà in quanto concorrono a formare il tesoro dello Stato debbono essere rappresentate nelle Camere. Pei redditi dei beni stabili dello Stato il diritto elettorale non può essere convenientemente esercitato che dal Sovrano a cui appartiene il potere esecutivo.

Il Sovrano poi si considera come qualunque altro cittadino rispetto al suo avere privato (art. 19), e però conviene che partecipi anch'egli al suffragio elettorale secondo la stessa legge.

1 *Il Risorgimento* 21 marzo 1848.

Nelle altre Costituzioni viene attribuita al Sovrano la nomina dei pari o senatori, ma questo riesce un privilegio odioso: nella presente egli non ha privilegio, ma gode appunto per ciò de' vantaggi della legge comune.

Art. 55. — *Niuna qualità è richiesta dalla legge per godere del diritto elettorale, eccetto il pagamento di un' imposta diretta allo Stato.*

— 56. — *Il diritto elettorale è esercitato da' soli uomini.*

Può essere esercitato per legittimo procuratore: il padre, il marito, il tutore e il curatore lo esercitano pei figliuoli non ancora emancipati, per la moglie, pei minori, per gl' interdetti: i voti mancanti in ogni Collegio sono suppliti dal Governo a favore di alcuno de' nominati.

Essendo la proprietà imposta quella che dà il diritto elettorale, niuna qualità speciale si richiede perchè un cittadino possa essere elettore, eccetto il pagamento di un' imposta diretta allo Stato.

La proprietà è un diritto e di conseguente anche il voto elettorale si considera come un vero diritto de' proprietari associati per regolare la modalità de' comuni interessi, e perciò contribuenti al fondo sociale, il che merita d' esser considerato.

Nelle altre Costituzioni si concede il voto elettorale come fosse una grazia accordata dall'arbitrio del legislatore, arbitrio che può benissimo esser diretto da viste più o meno prudenziali, come abbiamo già veduto, poichè la prudenza e la discrezione ha tutto il suo luogo quando non si tratta di mio e di tuo, ma di spontanea generosità.

Quindi le altre Costituzioni si credono autorizzate di privare intieramente di voto elettorale quelli che non hanno una certa età, un certo censo, certe altre qualità prestabilite, e non reputano con questo di fare la più piccola ingiustizia a nessuno. Un tal modo somiglia perfettamente a quello de' governi assoluti e dispotici; o piuttosto li vince tutti in assolutismo e dispotismo.

Potrebbe esservi un unico figliuolo superstite della famiglia più ricca dello Stato, il quale non essendo arrivato all' età maggiore, si rimanga escluso da ogni partecipazione al diritto elettorale. Lo stesso si dica se si trattasse d' un' unica donna o d' un interdetto, foss' anche proprietario in possidenze d' una metà del

territorio dello Stato. Questa è conseguenza legittima dell'errore, che i deputati rappresentino le persone e non le cose, ovvero dell'altro errore che sieno degli arbitri, e non dei procuratori. Così innumerevoli proprietà vi possono avere, le quali nulla affatto pesino nell'urna elettorale.

Collo stesso assolutismo o piuttosto dispotismo legislativo si stabilisce che niuno possa dare il voto per mezzo di procuratore. Quindi le persone assenti, ammalate, vecchie o per qualunque altra ragione impedite dal recarsi personalmente alla radunanza elettorale, rimangono prive di voto, fossero quanto si voglia doviziosissime, capacissime, onestissime. Niuna ingiuria, se il voto elettorale nella società civile non è un diritto de' cittadini, se egli è una mera grazia che dipende dal discreto arbitrio di chi detta ad un popolo la Costituzione.

Così nel disegnare quelli che sono più a proposito per dare il voto elettorale si va sempre a tastone, senza alcun principio fisso. La mancanza di principii e di norme fisse è sì grande in tutte le Costituzioni alla francese, che in molte leggi elettorali che mettono il censo per base, si diminuisce poi l'importo dello stesso censo a favore di certe provincie dello Stato, certe persone se ne dispensano al tutto, da cert'altre lo si esige per metà, finalmente, acciocchè nulla manchi di tutto ciò che può fare l'arbitrio, si stabilisce che un'identica sostanza possa venir computata come parte del censo elettorale di due persone diverse [1].

Con tai mezzi si spera di far tutti contenti. Ma l'uomo è ragionevole, e le leggi che non procedono con logica coerenza da chiari e determinati principii difficilmente l'appagheranno: rimarrà sempre il dubbio che la discrezione e la prudenza del legislatore non sia stata perfetta: vi sarà sempre di che dire, si cercherà sempre un miglioramento e una riforma nella legge elettorale, e rimarrà impossibile a definire se questa domanda di riforma sia ragionevole o no: perocchè nelle cose di mera prudenza e di arbirio discrezionale è impossibile che tutti vadan d'accordo. Final-

1 La legge elettorale sarda all'articolo 9 dice: « Al fittaiuolo di poderi rurali « che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento, s'imputa « nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per « atto pubblico, e duri non meno di nove anni, senza che il quinto medesimo « debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario. » Dunque lo stesso quinto s'imputa nel censo elettorale di due diversi elettori.

mente si dubiterà se la liberalità del legislatore sia stata veramente larga abbastanza: altri potrà dire ch ella è stata anche troppo larga. E questi dubbi come i precedenti sono tali che non ammettono alcuna possibilità di scioglimento. Tali Costituzioni adunque spargono necessariamente in tutte le menti de' cittadini un cotal pirronismo politico che tiene i loro animi nell'incertezza, nella sospensione, nell'agitazione, e li caccia conseguentemente verso un impossibile ottimismo.

La società è trista, la nazione è debole fino che la persuasione nella legge fondamentale non è ferma e concorde, e questa ferma persuasione non si può ottenere, per dirlo di nuovo, se la legge non è dedotta logicamente da *principii fissi*, chiari, immutabili.

Per noi quelle esclusioni discrezionali dal diritto elettorale, che stabiliscono le Costituzioni foggiate alla francese, sono altrettante lesioni d' un sacro ed inviolabile diritto de' cittadini.

E come crediamo lesione di diritto l' escludere dai collegi elettorali que' proprietari che vanno privi delle qualità arbitrarie stabilite dalla legge; così crediamo pure una lesione, ma assai più grave, che quel cittadino che rappresenta un piccolo gruppo di diritti sia pareggiato nel diritto elettorale a quell' altro che ne rappresenta un gruppo cento e mille volte maggiore. Ad arbitrio si dà troppo in questo caso al piccolo proprietario accordandogli un voto uguale al grande con ispirito di viziosa e d' ingiusta democrazia; come altre disposizioni degli ordinari statuti, p. e. il censo per gli elettori e il censo ancor maggiore per gli eleggibili, il negarsi ai Deputati ogni indennità ed altre consimili, peccano manifestamente di viziosa ed ingiusta aristocrazia. Finalmente la Costituzione che determina gli elettori con arbitrio discrezionale, pecca di vizioso ed ingiusto assolutismo, giacchè il dispotismo qui sta nella radice stessa della società, nel legislatore, qualunque sia, che dettò la Costituzione.

Ad evitare tali scogli, noi coerenti al principio di giustizia sociale che ogni contribuente debba influire nella società in proporzione del suo contributo, stabiliamo nell'articolo 56 che il suffragio elettorale possa esser dato anche per via di legittimo procuratore.

Così se il decoro muliebre vieta che le donne concorrano personalmente ai Collegi elettorali, esse esercitano nondimeno il loro diritto mediante procura come i figliuoli non emancipati; la moglie, i minori, gl' interdetti, gl' impediti per qualsivoglia cagione

lo esercitano parimenti col mezzo del padre, del marito, del tutore, del curatore o d'altra persona.

E da questo si raccoglie che nel nostro sistema è chiamato a votare un numero assai maggiore di cittadini che in ogni altro, anche in quello del voto universale; e tuttavia senza alcun pericolo che la società possa temerne funeste conseguenze a cagione della natura del voto proporzionale.

La ragione poi per la quale collo stesso articolo 56 si prescrive che negli scrutinii di ciascun Collegio non manchi il voto di alcun elettore chiamato a formare il Collegio, e se manca debba esservi supplito dal Governo, non è soltanto quella di eccitare gli elettori a concorrervi, ma quella altresì di conservare la proporzionale influenza de' cittadini nelle elezioni, e però ella è ancora una disposizione che scaturisce dallo stesso principio di giustizia sociale. Altramente gli elettori che si presentano per dare il voto verrebbero ad acquistare un'influenza indebita e sproporzionata, se non si tenesse conto de' voti di quelli che mancano.

Il Governo acquista con ciò influenza nelle elezioni, ma l'acquista giustamente e per volontà degli stessi cittadini che si astengono dall'arrecare il loro suffragio.

Il Governo in tal caso è il loro naturale procuratore; poichè egli è incaricato sempre di supplire a tutto ciò che necessita alla regolarità dell'ordine pubblico quando vi mancano i cittadini. Ne' tempi in cui il popolo non prende alcuna parte alla cosa pubblica, il Governo fa tutto, e lo fa necessariamente e giustamente. In tali tempi non vi possono essere altri Governi che gli assoluti. Ma il Governo deve concedere al popolo di mano in mano un maggior grado d'intervento ne' pubblici affari secondo che egli stesso se ne mostra capace e voglioso. Nel caso nostro qual'è la regola per conoscere in qual parte il popolo sappia e voglia intervenire, esercitando il diritto elettorale? Quella del fatto. Egli sa e vuole quanto di fatto interviene a dare il suo suffragio; e quanto vi manca, egli non sa e non vuole. Il Governo dunque è in pieno diritto e dovere di supplire egli stesso a tale mancanza, sia di molti o di pochi. Così la Costituzione si adatta opportunamente a quel grado di maturità politica a cui la nazione è pervenuta, e successivamente perviene.

Nondimeno par conveniente aggiungere che il Governo sia obbligato a supplire a' voti mancanti a favore di alcuno de' nominati, acciocchè non si renda forse soverchia la sua influenza.

Art. 57. — *Gli eleggibili debbono essere Italiani, di età maggiore, non essere interdetti, nè oberati, nè stati condannati criminalmente, o se il furono per materia politica, essere stati amnistiati, finalmente non debbono avere contemporaneamente un impiego incompatibile.*

Le condizioni poste dall'articolo 57 agli eleggibili sono assai più larghe di quelle volute dall'altre Costituzioni adottate fin qui da' Principi italiani e anche di tutte l'altre conosciute: non si esige alcun censo, l'età prescritta è la minima possibile, ecc.

La ragione per la quale si può tanto allargare senza pericolo le condizioni all'eleggibilità, si è perchè nel sistema di elezione adottato, nel quale è resa pressochè impossibile la corruzione, il giudizio degli elettori basta da sè stesso a fare che se n'abbia una buona scelta.

L'abbiamo già detto, non vi è occhio più vigilante di quello dell'interesse privato, il quale nel caso nostro è chiamato ad eleggere. La proprietà non ammette corruzione: è la persona che si corrompe per cupidigia della proprietà.

La prima condizione posta alla eleggibilità si è che l'eletto sia Italiano. È necessario inserire questo seme d'unità italiana nelle Costituzioni italiane.

Il magnanimo Carlo Alberto preluse già a questa disposizione coll'accordare nella legge elettorale da lui pubblicata, qualche, benchè troppa leggera, preferenza sopra gli stranieri, agl'Italiani d'altri Stati della penisola.

Per la qualità d'italiano intenderei che potesse esser eletto a Deputato qualunque cittadino degli Stati italiani, sommettendosi egli alle leggi e a'magistrati dello Stato durante il tempo del suo mandato.

Essendo i Deputati come altrettanti procuratori, non ripugnerebbe assolutamente parlando, nè pure che fossero stranieri, qualora avessero la necessaria capacità intellettuale e morale. Ma gl'Italiani a qualunque Stato appartengano, non debbono chiamarsi stranieri. Così adunque si lascia maggior libertà ai cittadini di eleggere i loro procuratori in una sfera maggiore.

L'unità della nazione italiana, governandosi le varie porzioni di essa da diversi Sovrani, non si può avere perfetta, se questi non si uniscono in una strettissima confederazione, e non governano i

loro Stati colla massima uniformità possibile di leggi e di consuetudini, quasi un unico senato di principi, che considera gl'Italiani tutti come membri della stessa patria. Egli è dunque uopo altresì che fra le convenzioni che i principi e i popoli d'Italia stringeranno fra loro, vi abbia anche questa, che gl'Italiani tutti possano aspirare alle cariche in ciascuno degli Stati particolari; ma di ciò mi propongo di ragionare in uno scritto che soggiungerò al presente.

La seconda condizione dell'eleggibilità è l'età maggiore. Le altre Costituzioni vogliono un'età più avanzata, ed hanno ragione, perchè il voto uguale ch'esse stabiliscono non dà una guarentigia sufficiente d'una buona elezione. Ma il voto proporzionale alla proprietà dà la maggior guarentigia possibile. Colui che elegge un avvocato per commetterli qualche litigio, sceglie il migliore che trova: molto più un corpo collettivo di proprietari chiamati ad eleggere i propri procuratori.

Assicurata in tal guisa la buona scelta de' deputati, ne raccogliamo il vantaggio di esser coerenti al principio di lasciar più aperta che mai si possa la porta a tutte le capacità. E perchè sotto ai trent'anni, per esempio, non si potrà trovare una capacità precoce, dove il senno vinca l'età? Il primo Affricano (se facesse bisogno di esempi a provare un fatto che è d'ogni giorno), non venne egli eletto generale dell'esercito, ne' maggiori frangenti della Repubblica Romana, a suffragi unanimi dal popolo nella fresca età di 24 anni, e non giustificò pienamente la popolare elezione? Se chi sceglie è un collegio di persone grandemente interessate alla buona scelta, difficilmente questa riuscirà sbagliata.

Le altre qualità negative indicate allo stesso art. 57 non hanno bisogno di commento.

Forse il senno e il sentimento religioso degli Italiani cercherà nel detto articolo una qualità che non vi trova, la professione della religione cattolica.

Questo è un dubbio che deve essere risoluto dalla nazione stessa.

Se si trattasse del diritto elettorale, altamente protesterei che non debba essere escluso dal medesimo alcuno, benchè infedele o acattolico, che paghi allo Stato qualche imposta diretta. L'escludernelo sarebbe, secondo i principii adottati, un'aperta ingiustizia. Ma non si può dire perfettamente lo stesso dell'eleggibilità la quale non è affissa alla proprietà, e nella gran massa de' cattolici tutti possono trovare illuminati ed onesti procuratori.

Certo, è da riconoscersi altamente che l'Italia è una nazione cattolica, e che il cattolicismo, mantenuto dai padri nostri sempre intemerato, è il cemento più forte che la unisce.

In una nazione cattolica la cattolica fede è la regola comune di tutti i membri che la compongono, gli eterodossi e gli infedeli sono l'eccezione, eccezione tollerata, non approvata. Infatti vi avrebbe una contradizione ne' termini, nel supporre, che i cattolici approvino i culti che essi credono falsi e che non riguardano nè possono riguardare come religione ma soltanto come corruzioni della verità e come superstizioni, quantunque rispettino coloro che le professano supponendoli in buona fede.

L'Italia dunque o è cattolica, e in tal caso non approva, ma tuttavia tollera, colla pienezza della carità, gli altri culti non cattolici; ovvero ella approva questi culti, ed in tal caso non è più cattolica, e da quel punto deve conseguentemente rinunziare alle sue feste nazionali religiose, che pure affratellano il popolo, e spargono in esso la più pura gioia, la più sincera concordia, il tripudio più intimo dell'anima.

Nelle forme costituzionali è ammesso in principio che deve prevalere la maggiorità. Questa è quella che fa la legge ed è riconosciuto giusto che la minorità la subisca quando non vengono intaccati i suoi diritti. In quelle nazioni adunque, nelle quali i cattolici costituiscono la maggiorità, e in Italia, pressochè la totalità de' cittadini, egli è evidente che deve prevalere il sentimento cattolico secondo lo stesso diritto costituzionale. Ora questo sentimento sembra che debba suggerire ai cattolici di non voler essere governati da altri che da' cattolici: la nazione cattolica, l'Italia prima di tutte l'altre, ha dunque il diritto di volere una legislazione formata da legislatori cattolici collo spirito della sua religione.

S'aggiunga che il bisogno supremo d'ogni nazione, ma dell'italiana massimamente, si è quello d'interna unione; e la disparità de' culti è un seme di disunione, della più profonda, radicale, invincibile disunione. Tutte le storie lo provano, lo provano specialmente le guerre di religione; lo stato discorde della Svizzera, che abbiamo sott'occhio, lo riconferma. Sarà egli dunque prudente l'introdurre nelle Camere legislative d'Italia, per un soverchio riguardo ad una minima frazione di cittadini, un fomento di discordia?

Se nell'oggetto della legislazione si potessero distinguere certe

materie che influiscono sulla religione, sull'istruzione, sulla moralità nazionale da altre che riguardano interessi puramente materiali, e si potessero ammettere gli acattolici ed infedeli a deliberare soltanto sugli ultimi, il disordine sarebbe meno grave, la ripugnanza meno palese. Ma tale separazione è impossibile. Quindi se nelle Camere sedessero persone che non professano la fede cattolica, se n'avrebbe forse la mostruosità, che i cattolici avrebbero chiamati i non cattolici a influire realmente, benchè indirettamente, ne' sacri interessi della loro coscienza, e in quelli dell'educazione morale de' loro figliuoli. In tal modo il carattere impresso alla società dal Vangelo sarebbe messo in pericolo: certo ne soffrirebbe un indebolimento, come l'esperienza dimostra essere avvenuto in altre nazioni.

Si dirà, che gli acattolici ammessi nelle Camere italiane sarebbero la minorità. Ma chi non sa quanto può in certi momenti ne' dibattimenti politici, la minorità? La minorità nelle Camere è ancor essa una cattedra di principii innalzata nel paese che la ascolta. Innalzeremo noi una pubblica e solenne cattedra di spirito legislativo acattolico ed infedele? Se si misura il potere della minorità solamente dal numero de' suffragi di cui dispone, ella potrà ancora recare de' danni notabili impedendo delle buone leggi, o facendo tracollare la bilancia dalla parte men buona della maggiorità divisa. Ma il potere della minorità non dipende solo da' suffragi di cui ella dispone, dipende principalmente dall'eloquenza, dall'audacia, dall'abilità di maneggiare il sofisma, e dal partito ch'ella arriva a farsi nel popolo, specialmente in tempo in cui la fede cristiana è illanguidita, in cui avidamente si cercano novità, e licenza di pensare e di vivere, sopratutto poi in momenti di turbolenza e di popolare fermento. È in questi momenti che si spiega il potere della minoranza: la rivoluzione è sempre l'opera sua. Un recentissimo esempio è l'ultimo di Francia; e quest'esempio ci mostra un ebreo divenuto ministro di Stato al dipartimento della giustizia nel regno cristianissimo! Può dunque sembrare che la stessa sicurezza dello Stato addimandi che nelle Camere italiane non si ammettano se non quelli che professano la religione cattolica.

L'ammissione di deputati d'altri culti trae seco ancora un altro inconveniente. È necessario che i deputati, tutti uguali in faccia alla nazione, si trattino con molti riguardi. I deputati cattolici

adunque perderebbero una parte della loro libertà, e sarebbero obbligati in certi casi a carezzare i deputati acattolici, e far loro delle concessioni per ottenere l'appoggio del loro voto a qualche legge contrastata. Così, oltrechè si fomenterebbe l'indifferenza religiosa che è il male del secolo, si indebolirebbe altresì la libera azione del cattolicismo.

Queste riflessioni, sopra un punto così importante, non poteano qui essere ommesse, come quelle che si trovano indubitatamente nell'animo d'una buona parte della nazione: l'Italia dirà ciò che ella vorrà.

Art. 58. — *Niun impiegato nell'ordine giudiziale può essere membro delle Camere.*

Il mandato di Deputato è incompatibile ancora colla qualità di ministro di Stato e con ogni impiego che abbia obbligo di residenza in provincia.

Chi rinunzia all'impiego per accettare il mandato di Deputato, finito il tempo che dura il mandato, rimane in disponibilità con riguardo a' suoi meriti.

La libertà delle Camere da una parte, e la libertà e indipendenza degli impiegati del Governo dall'altra, rende l'officio di Deputato incompatibile con diversi impieghi.

Che i ministri non possano contemporaneamente esercitare l'ufficio di deputato, è una disposizione voluta dalla delicatezza del Sovrano. Nello stesso tempo, essendo per lo più i ministri che propongono i progetti di legge a nome del Sovrano, pare conforme all'equità che essi non siano ad un tempo parti e giudici.

È necessario del pari che si dichiarino incompatibili colla qualità di deputato tutti gl'impieghi che importano l'obbligo di risiedere in provincia, pregiudicando al buon ordine ed alla moralità pubblica, che si permetta agl'impiegati di abbandonare il loro posto per trasferirsi nella capitale a farvi da deputati.

Finalmente l'ordine giudiziale, che è dichiarato indipendente, ripugna affatto, che prenda parte nelle Camere dei deputati. All'ordine giudiziale qual custode e vindice della giustizia deve darsi tutto lo splendore, e costituirsi come uno de' principali poteri dello Stato in modo da contrabilanciare quello delle Camere.

D'altra parte non è impedita ad alcun impiegato del Governo

la candidatura di deputato, purchè rinunzi al suo impiego, rimanendo egli in disposizione ad un altro anche maggiore, cessato che sia il suo mandato.

Potrebbe esigersi che s' escludessero dall' eleggibilità le cariche amministrative, come fanno altre costituzioni, pel timore che potessero influire nelle elezioni, ma questo pericolo è rimosso affidandosi, colla legge elettorale che noi supponiamo, l' incarico di ordinare le elezioni principalmente ai tribunali politici, che devono anche segnare il mandato di deputato.

Art. 59. — *I Deputati delle provincie ricevono dallo Stato una moderata retribuzione a titolo d' indennità.*

Non possono ricevere alcun regalo dagli elettori, e venendo provato che alcuno n' abbia ricevuto, egli cessa d' essere Deputato.

Che s'accordi ai deputati una indennità, come stabilisce l'art. 59, è giusto, specialmente per quelli che vengono dalle provincie. Senza di ciò si restringerebbe troppo il numero di coloro che volessero accettare il mandato, e si escluderebbero molte capacità.

Ancora, senza questo provedimento, la Costituzione non sarebbe coerente al suo spirito e specialmente all' intenzione dell' art. 57 che non assegna alcun censo per gli eleggibili.

Nel Belgio si è dovuto assegnare 200 fiorini al mese ai deputati che non abitano la città in cui si tiene la sessione.

I deputati di provincia che abbandonano le proprie famiglie e la sopraveglianza de' propri affari per trasportarsi alla capitale impiegando la loro opera nell' ufficio di deputato, soggiacciono necessariamente a ragguardevoli spese, e in una nazione ch' entra appena nelle vie costituzionali e però non intende ancora universalmente in pratica l' importanza di reggersi da sè stessa, sarebbe forse difficile trovare persone capaci e prive d' impieghi in provincia che potessero o volessero sottomettersi a tali sacrifici personali e reali senza alcuna indennità per puro amore della patria, e i candidati, oltre ridursi a poco numero, riuscirebbero per lo più de' giovani disinteressati e ambiziosi di far mostra d'eloquenza e coglierne trionfi, anzichè padri di famiglia assennati e maturi.

Fu detto che i deputati sono pagati soltanto là dove domina la democrazia, ma questa osservazione, giusta per quegli Stati che

seguono il sistema del voto uguale, non è applicabile menomamente per uno Stato che elegge i deputati a voto proporzionale: qui è la proprietà stessa quella che elegge, e la proprietà non è democratica nel mal senso della parola, benchè inviti al suo servigio tutte le capacità.

Si dispone altresì col medesimo articolo che sia lo Stato quello che indennizza i deputati e non gli elettori, conseguentemente al principio ch'essi uniti al Sovrano rappresentano la nazione, e non le provincie o i Collegi (art. 6).

Finalmente non si vuole che ricevano regali dagli elettori mentre durano nell'ufficio di deputati, affine di allontanare il pericolo della formazione di partiti interessati tendenti a procacciare piuttosto l'interesse privato e locale che l'interesse universale della nazione.

Art. 60. — *Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'avea eletto, sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.*

— 61. — *Ogni legislatura dura un sessennio: la metà di ciascuna Camera si rinnova di tre in tre anni: la prima metà a scelta del Sovrano.*

— 62. — *La lingua italiana è la lingua delle Camere.*

— 63. — *Le sedute delle Camere sono pubbliche.*

Ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Gli articoli 60, 62, 63 non ci possono trattenere: esponiamo i motivi dell'articolo 61.

Si propone con esso che la durata del mandato de' deputati duri un sessennio, periodo alquanto maggiore di quel che viene stabilito nell'altre Costituzioni. Tale prolungazione delle legislature ha il vantaggio di rendere le Camere più conservatrici e d'incomodar meno la nazione colla frequenza delle elezioni.

Che alle Camere si dia una organizzazione atta a promovere lo spirito conservatore, pare richiedersi maggiormente in una forma di governo che esclude la Camera dei Pari destinata a rappresentare appunto il principio conservatore. Al medesimo intento viene stabilito che la metà di ciascuna Camera si rinnovi di tre in tre anni, con che si ottiene che rimangano nella Camera una metà di deputati sempre iniziati nella trattazione degli affari.

Il lavoro delle elezioni in tal maniera agita meno la Nazione, ed è posto un nuovo riparo alla corruzione.

I cinque anni fissati in Francia per la durata delle legislature dalle Costituzioni del 1814 e del 1830, parvero troppo lunghi alle ambizioni; rinnovandosi la metà delle Camere ogni tre anni, le ambizioni rimangono soddisfatte, come pure la nazione, che si compiace d'intervenire frenquentemente nella formazione delle Camere.

All' incontro se si stabilisse la durata di tre anni per la rinnovazione di tutti i deputati come nella costituzione spagnuola, o di quattro come in quella del Belgio, si perderebbe il vantaggio della stabilità che si guadagna con sei.

La rinnovazione totale poi delle Camere ha anch' ella il suo luogo ogni qualvolta il Re lo giudica espediente (art. 10).

Quando le Camere sono del tutto nuove, si concede al Sovrano il determinare i deputati che devono cessare dopo i primi tre anni, e che vengono rieletti; la quale disposizione trae seco il vantaggio di risparmiare il discioglimento dell' intera Camera ogni qualvolta, invece di procedere a tal misura, bastasse la rinnovazione della metà delle Camere, ciò che sembra dover contribuire a rendere più dolce l' andamento del governo.

Art. 64. — *Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell' altra è illegale.*

Le due Camere non si possono mai unire in una sola assemblea per discutere o prendere qualche deliberazione in comune: i loro atti in questi due casi sono nulli.

Quest'articolo è conseguenza spontanea del principio che le Camere legislative debbano esser due (art. 45), e le ragioni addotte per provarne la necessità giustificano la presente disposizione.

Art. 65. — *Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della legalità del mandato de' propri membri.*

Se le forme legali del mandato sono riconosciute, il Deputato è ammesso: ma qualora egli avesse ottenuto il mandato con mezzi vietati dalla legge, vi ha luogo tuttavia a processo dinanzi a' tribunali competenti.

— 66. — *Le Camere determinano per mezzo di un regolamento interno il modo, secondo il quale esercitino le proprie attribuzioni.*

Art. 67. — *I Deputati, dopo la verificazione de' loro poteri, prima di entrare in carica fanno il giuramento di fedeltà al Sovrano ed alla Costituzione.*

— 68. — *Il presidente, il vice-presidente e i segretari delle Camere sono nominati da esse nel proprio seno al principio d' ogni sessione per tutta la sua durata.*

— 69. — *Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.*

— 70. — *Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.*

— 71. — *Ogni proposta di legge sarà prima esaminata dalle Giunte nominate da ciascuna Camera pei lavori preparatori.*

Approvata da una Camera, la proposta è trasmessa all' altra: discussa ed approvata anche da questa, viene presentata alla sanzione del Sovrano.

Le discussioni si fanno prima articolo per articolo, e poi si vota la legge nel suo complesso.

— 72. — *Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio secreto.*

Quest' ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

— 73. — *Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non può essere più riprodotto nella stessa sessione.*

— 74. — *I Ministri e i Commissarii del Governo hanno libero ingresso nelle Camere legislative, e vi devono essere intesi quando lo domandano.*

Le Camere possono chiedere la presenza dei Ministri nelle discussioni.

— 75. — *Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei propri Membri, dei Ministri e dei Commissari del Governo.*

— 76. — *I Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.*

L' articolo 65 differisce dall' altre costituzioni in questo che restringe il diritto delle Camere nell' esame de' poteri de' deputati, a

verificare soltanto la legalità della carta di mandato de' propri membri. Se a questo documento non manca niuna delle forme legali, il deputato dee essere ammesso. Viene rimandato al tribunale politico competente il processo che si potesse aprire contro di lui, qualora egli avesse estorto il mandato con mezzi proibiti. Egli può essere citato dinanzi a tali tribunali da un procuratore della Camera, ovvero dal procuratore dello Stato. Il Tribunale competente dee essere il Tribunale politico d'appello della provincia dove seguì l'elezione; perocchè il mandato di deputato è firmato dal Tribunale politico di prima istanza che presiede alle elezioni per ciò che riguarda il giusto andamento delle medesime, come si dirà in appresso.

Questa disposizione poi è coerente al principio adottato della totale separazione fra il potere giudiziale rappresentato dal doppio ordine di tribunali, e il potere politico amministrativo rappresentato dalle Camere.

Nelle altre costituzioni la giustizia non è pienamente rappresentata, perchè mancano i tribunali politici. Per supplire a questa mancanza che cosa si fece? Si attribuì alla Camera dei Pari la qualità di alta Corte di giustizia pei delitti di Stato, il che è quanto dire si concentrò nelle stesse mani due poteri di loro natura indipendenti e separati, il politico che riguarda l'utilità, e il giudiziale che riguarda la giustizia: si fece che quelli stessi che sono parte fossero anche giudici. Così si pose nelle Camere quel dispotismo che nei Governi assoluti sta in mano del Sovrano. Il dispotismo è dislocato, ma non è tolto. Perocchè qual formola può trovarsi più acconcia di questa ad esprimere il dispotismo, che la stessa persona, individuale o collettiva, il che è indifferente, sia parte e giudice ad un tempo? La forma di governo non può esser dunque veramente libera, se non istabilisce la piena separazione fra il potere politico amministrativo ed il giudiziale collocando questi due poteri in mani diverse e obligando il primo a riconoscere il secondo, a riconoscere che la giustizia sta sopra tutto, sopra lo stesso potere politico. La società serve allora alla giustizia, e in questo sta la sua vera e solo possibile libertà: ella è costituita solidamente, perchè la sua base è eterna.

Gli altri articoli, comuni ad altre costituzioni, non contengono principii nuovi, e solamente determinano la maniera di procedere delle Camere nella discussione degli affari: onde non par necessa-

rio che noi indugiamo ad esporne i motivi. Qualora anco si volesse recar loro qualche modificazione, questa non potrebbe essere di tal natura da pregiudicare alle basi, su cui noi ci siamo persuasi che debba erigersi una costituzione durevole, giusta e feconda di prosperità pubblica e di nazionale grandezza.

CAPITOLO X.

MOTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO V.

Art. 77. — *L'ordine giudiziale è indipendente per l'applicazione delle leggi ai casi occorrenti.*

L'indipendenza dell'ordine giudiziale è riconosciuta universalmente come un principio necessario ad una buona forma di governo. Ciò che rimane a desiderarsi è solamente che nella Costituzione nulla si trovi d'incoerente a un tale principio. Se ciò si avveri nelle comuni costituzioni, le osservazioni fatte pur ora sul doppio potere della Camera dei Pari, e quelle che faremo in appresso, lo dimostrano.

Nell'articolo sopra citato si dice solamente che l'ordine giudiziale è indipendente per l'applicazione delle leggi ai casi occorrenti; e ciò perchè il potere legislativo non risiede ne' tribunali. Tuttavia, come si dirà in appresso, l'ordine giudiziale viene così disposto nel Progetto di Costituzione, ch'egli esercita una specie di vigilanza e di censura sullo stesso potere legislativo; perocchè se le leggi emanate da questo recassero qualche offesa ai diritti guarentiti nella Costituzione, il tribunale politico competente può dichiararlo nel caso che la parte offesa se ne richiami a lui, e pronunciare una sentenza che stimmatizzi di un *veto* la legge ingiusta.

Art. 78. — *Vi saranno due ordini di tribunali: gli uni giudicheranno di ciò che riguarda il diritto individuale e sociale privato, gli altri di ciò che riguarda il diritto sociale civile.*

I tribunali puramente militari appartengono al primo ordine.

Art. 79. — *Vi avranno tribunali di prima istanza, d'appello e d'istanza suprema nell'uno e nell'altro ordine.*

Per le cause riserbate alla Suprema Corte di Giustizia vi sarà una prima e una seconda Istanza composta di due Collegi, l'uno più numeroso dell'altro: in ultima Istanza giudicherà l'alta Corte di giustizia a piena seduta.

— 80. — *Ogni persona individua o collettiva può dare ricorso alla Suprema Corte di Giustizia nel caso che qualche disposizione del potere legislativo violasse i diritti del presente Statuto.*

Uno de' vizi delle Costituzioni esistenti è il soverchio potere dato alle Camere. Questo viene temperato utilmente col sistema de' tribunali politici che si propone, col quale è solennemente riconosciuto dalla Costituzione che anche le Camere sono soggette alla giustizia.

Le Camere unite al Sovrano rappresentano la Nazione, ma i tribunali presiedono alla giustizia, che deve essere riconosciuta eterna, superiore alla nazione.

Le Camere hanno per iscopo principale di procurare l'utile, ma l'utile in una morale e cristiana costituzione dee essere altamente riconosciuto e proclamato subordinato al giusto.

Non è mai abbastanza ripetuto che la giustizia dee regnare in uno Stato ben ordinato e libero sopra tutte le cose e però deve avere un' imponente rappresentazione. Conviene che vi abbia un altro potere diverso da quello che è meramente politico, di una dignità superiore che pronunci della giustizia. Questo potere non dee mescolarsi in nulla di ciò che riguarda l'utile, ossia il ramo amministrativo (art. 58), deve soltanto decidere del giusto.

Ora il giusto s'estende alle cose pubbliche non meno che alle private. Conviene dunque istituire de' tribunali politici, non meno che de' tribunali civili (art. 78).

La giurisdizione politica, che viene accordata dalle altre Costituzioni alla Camera dei Pari, fra gli altri inconvenienti, oltre essere limitata nella sfera delle materie, ha quello di una viziosa procedura, perchè non ha che una sola istanza.

La giustizia non può essere amministrata pienamente se non a condizione che si dia luogo alle tre istanze stabilite coll' art. 79 del Progetto.

Nei capiluoghi delle provincie è uopo stabilire de' tribunali politici d'appello, sotto ai quali si troverebbero posti dei tribunali politici di prima istanza.

Questi tribunali sono incaricati di giudicare del giusto circa tutto ciò che riguarda i diritti politici e la loro violazione.

La legge elettorale dovrà affidare ai tribunali politici di prima istanza la presidenza nelle elezioni, essi dovranno vegliare sulla formazione delle liste elettorali e stendere e firmare il mandato de' deputati per decidere ogni questione che insorger potesse nei Collegi. Così essi tengono il luogo, sotto forme più regolari, dell'importantissimo magistrato che era in Roma la Censura, e che fu negletto nelle Costituzioni degli Stati moderni.

Ogni cittadino dee potersi richiamare a' tribunali politici, ove si creda leso ne' suoi diritti politici. Poniamo che un elettore credesse di essere stato posto in un Collegio che non è quello che gli assegna la legge; egli se ne richiamerebbe al suo tribunale d'appello, ecc. Le Camere, prima di ammettere i deputati, non hanno a far altro, come si disse (art. 63), che esaminare se il loro mandato ha tutte le forme legali, e se è firmato a dovere dal tribunale politico.

Allora quando le Camere avessero approvato un progetto di legge che si potesse credere contenere qualche ingiustizia, rimarrebbe in arbitrio del Sovrano, prima di dare o di negare la sua sanzione, di rimettere la cosa alla decisione del tribunale politico supremo. Qualora questo tribunale giudicasse il progetto di legge ingiusto, esso non potrebbe portarsi più alla sanzione del Principe, ma cadrebbe da sè stesso senza che il Re si mettesse in lotta colle Camere: queste non potrebbero più proporlo che modificato. La pubblicità de' dibattimenti (art. 88), la numerosità de' giudici, i motivi formulati, sarebbero guarentigie necessarie della integrità della sentenza data dalla suprema Corte in cosa così rilevante, e il popolo in corpo, cioè l'opinione pubblica, costituirebbe l'imponente sanzione di tali solenni decisioni: ben inteso che non potrebbe istituirsi la questione su d'altro, che sul giusto e l'ingiusto.

La stessa minoranza, fin anco ogni cittadino, come si disse, potrebbe richiamarsi dalla decisione delle Camere al tribunale supremo anche prima che la legge venisse sancita dal Sovrano. Questo sarebbe il regno della giustizia: solo così possono esser

difesi i diritti di ogni minoranza contro l' oppressione della maggioranza.

Non si può ripetere abbastanza, che uno de' vizi principali degli Stati costituzionali è questo appunto, che la minoranza trovasi sacrificata alla maggioranza. I tribunali politici, e specialmente il tribunale supremo che costituisce un anello di mezzo fra le Camere e il Re, impedirebbe un sì grave inconveniente.

La minoranza, già l'osservammo, è sempre quella che determina le rivoluzioni. Qualora ella trovasse una via pacifica di far valere i suoi diritti, non avrebbe più cagione di ricorrere alla forza del popolo per turbare lo Stato.

Il sentimento della giustizia è nei visceri dell' uomo: l' opinione della giustizia è invincibile. I tribunali politici sarebbero sostenuti da questa opinione della nazione. Egli è dunque indispensabile d'istruire un popolo che si vuol reggere a forme costituzionali di una vera libertà, nella giustizia politica, ed inscrivere nelle menti e negli animi di tutti il diritto pubblico. Ora i tribunali politici sarebbero altrettante cattedre autorevoli che lo insegnerebbero al popolo: le loro sentenze con essere motivate si renderebbero più autorevoli: quelle di prima istanza e d' appello dovrebbero essere motivate anche per facilitare il ricorso in ultima istanza.

In questa maniera l' ordine giudiziario politico viene ad avere l' ufficio di conservatore e di guardiano della Costituzione nazionale: è chiamato a vegliare perchè tutte le leggi che in appresso devono essere emanate dal potere legislativo mantengano la più rigorosa coerenza logica colla legge fondamentale, che dev' essere a tutte l' altre superiore, a tutte pietra di paragone. Questa istituzione contribuirà grandemente ad ottenere che lo Statuto fondamentale sia nel fatto una verità. Negli altri sistemi si compone, e si promulga una costituzione, e poi è lasciata là sola: non v' ha alcun potere espressamente incaricato di custodirla: quindi se n' incarica il popolo, ne fa giustizia: ma non sono civili se non quelle nazioni, che alle vie di fatto sostituiscono le decisioni giuridiche de' tribunali. Laonde non può dirsi, che il governo costituzionale sia entrato a pieno nell' ordine della civiltà in fino a tanto che non sia istituito un potere, il quale pronunci sulle infrazioni che possono commettersi della Costituzione stessa: allora questa non è più una carta scritta senza voce, le è data la vita e la parola.

Art. 81. — *L'organizzazione giudiziaria sarà determinata da una legge.*

Che l'organizzazione giudiziaria venga determinata dalla legge è conseguente all'art. 15 il quale dichiara che niuno può esser distolto da' suoi giudici naturali. Questa guarentigia della libertà individuale e degli altri diritti de' cittadini riuscirebbe illusoria qualora l'ordine de' tribunali potesse esser cangiato a volontà del principe.

Art. 82. — *I Ministri sono responsabili.*

— 83. — *Ciascuna delle due Camere ha il diritto di porre in accusa i Ministri.*

Quando una Camera produce l'accusa, l'altra giudica del fatto, l'alta Corte di Giustizia politica applica la legge.

— 84. — *Una legge determinerà i casi, nei quali si verifica la responsabilità dei Ministri, i modi con cui dee procedere il giudizio contro di essi, e le pene.*

Questi tre articoli stabiliscono la responsabilità de' Ministri, principio ammesso da tutte le Costituzioni, e provedono alla maniera di procedere nelle cause relative.

L'applicazione della legge nel processo de' Ministri è attribuita all'alta Corte di Giustizia coerentemente a quanto si è detto de' tribunali politici.

Tuttavia le Camere vi prendono parte come accusatrice l'una, l'altra come giurì, che pronuncia nel fatto. La qual concessione ha per fine di guarentire vie meglio la responsabilità de' Ministri dalla protezione influente del potere sovrano.

Art. 85. — *Nessun Deputato può essere arrestato fuori del caso di flagrante o quasi flagrante reato nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza previa sentenza della Suprema Corte di Giustizia.*

Non alle Camere, ma all'alta Corte di Giustizia politica s'attribuisce il sentenziare che un deputato possa essere arrestato o tradotto in giudizio in materia criminale, a conformità del principio adottato

che ogni giustizia rimanga estranea al potere politico amministrativo delle Camere ugualmente che a quel del Sovrano.

Art. 86. — *Il Sovrano nominerà dei procuratori dello Stato presso i tribunali politici, che d'ufficio tradurranno davanti ai tribunali competenti i rei per abuso di stampa, d'insegnamento, o per altre infrazioni di diritto pubblico civile entro i limiti che saranno determinati da una legge.*

Lo stabilimento de' procuratori dello Stato compie il sistema politico giudiziale e lo rende efficace.

Una volta ammesso che nè pure il Governo debba farsi giustizia da sè stesso, ma sia obbligato, venendo offeso, a deferire la causa ai tribunali competenti, imparziali, indipendenti, che non si mescolano punto nella politica amministrazione, era necessario ch' egli avesse de' procuratori, i quali rappresentassero la sua causa dinanzi ai detti tribunali.

Senza quest' ufficio di pubblici procuratori le leggi repressive degli abusi di stampa, d' insegnamento e simiglianti, verrebbero troppo spesso eluse e perderebbero di loro efficacia.

Una legge deve determinare l' ufficio di tali procuratori della nazione.

Art. 87. — *I Giudici sono inamovibili dopo quattro anni di esercizio.*

L' inamovibilità de' giudici stabilita con questo articolo è parimenti necessaria a rendere indipendente l' ordine giudiziale da qualsivoglia influenza del potere sovrano o politico.

Art. 88. — *Le udienze de' tribunali in materia civile e politica sono pubbliche.*

I dibattimenti in materia criminale saranno pubblici quando il reo lo domandi.

Si dichiarano pubbliche le udienze de' tribunali in materia civile e politica.

Nelle cause criminali la pubblicità s' invoca a favore del reo,

sembrando conveniente e conforme all' umanità, che qualora il reo desideri e domandi che il pubblico non intervenga, gli si debba concedere. Questo rispetto usato al pudore del reo giova a disporlo all'emendazione, essendo più difficile che si corregga colui il quale ha dovuto rompere la fronte alla vergogna. Che se la procedura adottata nella nazione considera la confessione del colpevole come una prova del suo delitto, il processo privato (qualora il reo stesso non chieda la pubblicità) diminuisce l' ostinazione nel colpevole, per la quale egli si fissa in sul negare, per una invincibile ripugnanza di confessarsi da sè stesso reo in cospetto al pubblico.

Affine poi che l' eseguimento della giustizia sia guarentito anche quando i dibattimenti sono privati, potrebbe disporsi che dovesse intervenirvi il procuratore dello Stato, o una commissione di cittadini.

CAPITOLO XI.

OSSERVAZIONI GENERALI.

Tali sono i motivi succintamente esposti della progettata Costituzione dedotta dalla natura della società civile e dal diritto che ad essa presiede.

L' intento del progetto non può sfuggire al lettore: lo ripeterò ancora: egli tende a dare una solida base all' ordinamento della società civile. La necessità di cercare tuttavia questa base solida sta nel fatto già in principio mentovato, che tutte le Costituzioni da sessant' anni a questa parte non costituirono mai nulla: non arrecarono mai tranquillità ad alcun popolo: i popoli a cui vennero imposte, lagnaronsi tutti d' essere stati ingannati e traditi, entrarono in furore, le fecero in brani, e non una o due volte, ma moltissime, tante appunto quante si rinnovò l' esperimento. Questa inquietezza, questo rimescolamento delle civili società fa pur vedere a quelli che non sono ciechi, che i popoli cercano una cosa che non hanno ancor trovata. Quando l'avranno trovata, saranno soddisfatti, si acqueteranno. Ora questa cosa incognita, che i popoli d' Europa, a cui non fanno più i Governi del medio evo, colla fratellanza in bocca, fra pensieri di civiltà, fra sentimenti di umanità, vanno cercando irosamente, per vie di conflitti e di

sangue, sarà ella forse irreperibile? No; anzi, io credo, si può trovare senza difficoltà, ma a condizione che si depongano le prevenzioni imbevute alla scuola de' maestri di cotesti anni passati, e che noi Italiani solleviamo la nostra intelligenza ad uno stato di libertà, che abbiamo il coraggio di far da noi stessi, di prendere una nuova via, la via, per quanto io giudico, che è indicata dal progetto di Costituzione.

Ben so che, dato anche che questo progetto contenga il solido fondamento che si cerca del civile edificio, egli è ancor nulla. Quante volte gli uomini abbattendosi pur in quello che cercano ardentemente, quasi accecati dallo stesso ardore, non riconoscono d'averlo in mano e lo trapassano! Il che pare tanto più agevole ad avvenire nel caso nostro, che per accorgersi che il progetto di Costituzione è tale da dare consistenza alla società, egli è uopo calcolare le conseguenze complicate e remote dei due cardini su cui esso si volge, il voto proporzionale alla proprietà, e il tribunale politico; e la pazienza del calcolo pare un'indiscrezione il domandarla a focosissime voglie.

Certo, non manca la sagacità del pensiero; anzi questa soprabbonda così qui in Lombardia, come in ogni altra parte d'Italia. Quello di cui io vorrei potermi chiamar fortunato, sarebbe che il progetto tirasse a sè l'attenzione degli Italiani, perchè senza l'attenzione non vale la sagacità: poichè l'attenzione è quella che applica la sagacità alle questioni.

Due sembrano essere le difficoltà, avrei potuto dire le ripugnanze, che alle prime può suscitare il progetto: agli uni sembrerà ch'egli dia troppo alla libertà, agli altri, ch'egli dia tròppo alla proprietà. Sarebbe pure la buona ventura, se queste due obbiezioni sorgessero insieme, perchè l'una distruggerebbe l'altra. Il vero si è, che questo progetto dà a tutti più che non dieno l'altre Costituzioni; dà più ai proletari, dà più ai proprietari: egli dà ed assicura a tutti, tutto ciò che possono pretendere tutti senza distinzione.

L'altre Costituzioni tolgono ai proletari alcune delle loro libertà, non guarentendole: tolgono altresì ai proprietari alcuni diritti contenuti in quel generico di proprietà, e per esempio, cavano loro di mano il diritto d'amministrazione legislativa: il progetto di Costituzione dà a tutti quello che l'altre loro tolgono.

Ma se l'altre Costituzioni diminuiscono la libertà di tutti e perciò

anche de' proletari, e de' piccoli proprietari, esse compensano poi questi ultimi col dar loro la facoltà di amministrare legislativamente la proprietà altrui, il che è una nuova ingiustizia, è un regalo funesto allo stesso ceto medio, a cui lo fanno. Quando la legge dà ad una classe di persone ciò che appartiene ad un'altra, scompiglia l'ordine sociale e chiama sopra di sè non meno che sopra i suoi favoriti una vendetta.

Pure non sono le difficoltà teoretiche che ha più da temere questo progetto. Io so bene che cosa egli abbia da temere più di tutto. I suoi maggiori avversari sono indubitatamente quegli uomini che si chiamano pratici, rispettabilissimi agli occhi miei, ma non troppo acconci alle cose nuove, perchè in queste non sono pratici. Essi, se sono solamente pratici, non sanno andare che pel battuto e il progetto vuole aprire una via nuova.

Che cosa fanno gli uomini pratici di cui parliamo? che cosa fanno coloro, per definirli, che abituati al maneggio degli affari, non riconoscono altra teoria possibile se non quella che deriva dal modo con cui gli hanno maneggiati essi, e veduto altri a maneggiarli, con buono e sinistro successo questo non importa? Essi sogliono fondare la principale loro opposizione ad un nuovo progetto qualsivoglia, non già sopra un esame profondo del suo intrinseco concetto, ma sopra qualche difficoltà estrinseca: non discuteranno, per esempio, nel caso nostro, se lo Statuto costituzionale sia conforme alla giustizia, se sia utile alla società; vi diranno semplicemente ch' egli è impraticabile, poniamo perchè la formazione delle liste degli elettori esige troppe cure e diligenze, o cose somiglianti. Così per un mero accessorio, supposto anch'esso e non provato, si abbandona il principale; per una difficoltà del tutto accidentale d'esecuzione, s' abbandona la sostanza; si preferisce di dare alla società l'una o l'altra delle Costituzioni vecchie che l'hanno tante volte gettata nelle angosce della morte e che sono intrinsecamente ingiuste, per paura di un po' più di sollecitudine, che converrà porre a principio nel ridurre alla pratica la nuova legge, la quale, appunto perchè nuova ha bisogno certo di studio e d' industria nel praticarla! Per conto mio, io sono persuaso che la legge elettorale composta secondo i principii del progetto di Costituzione riesca più semplice, ed anche praticamente più facile di tutte le altre, dopo ch' ella sarà stata una volta concepita. Ma poichè a concepirla, per la sua novità, si presenta accompagnata da qualche difficoltà, esige

qualche pensiero, qualche questione da sciogliersi, non pochi dati positivi, ecco che incontanente se ne scoraggiano gli uomini pratici, e gridano alla sua soverchia complicatezza, ne dimandàno una di maggiore semplicità!

No, conviene persuadersi che il problema dell'organizzazione sociale è di natura sua complicato. Tutte le più celebri, le più durevoli costituzioni degli Stati furono complicate: le ruote della macchina sociale sono molte, molte le cose a cui dee volger l'occhio il filosofo che ne prescrive l'organismo. Se la Costituzione della Repubblica di Venezia, che durò tanti secoli, fosse stata scritta, chi non l'avrebbe trovata complicatissima? Lo stesso dicasi di quella della Repubblica Romana, o dell'Impero Britannico. Non si deve cercare il semplice, ma il perfetto; non quello che è più facile da eseguirsi, ma quello che ottiene l'intento che si vuole. Il perfetto è semplice quanto può essere: la macchina del corpo umano ha una somma semplicità nella maravigliosa sua complicatezza. Anteporremo noi il corpo della lumaca perchè è più semplice di quello dell'uomo? Il progetto di Costituzione ha quella semplicità che può avere: egli si regge su pochi principii, su leggi uguali per tutti: è alleggerito da tutte le innumerevoli eccezioni che s'incontrano in tutte l'altre costituzioni, e che sono altrettante prove della loro imperfezione.

Fu l'influenza morale che la Francia esercitò in tutta Europa, non esclusa l'Italia, che introdusse nelle menti il pregiudizio che il problema sociale sia semplice, e quindi facile: persuasione che rende tutti gli animi confidenti e sicuri di darne una pronta, una ottima soluzione. Sì, i Francesi hanno proposto questo problema con quella loro semplicità superficiale che sembra chiarezza e che persuade il volgo stesso di poterne giudicare. Ma pure il vero si è, che alcune poche idee generali, per quanto belle appariscano, rimangono sospese in aria, e però non bastano a costituire la forma di un Governo, nel quale gli elementi reali si combattono anche allora, che nel regno delle idee si gode una pace perfetta. Sarebbe desiderabile che gl'Italiani si occupassero maggiormente nello studio de' politici e degli economisti Inglesi. Alcuni di questi intesero meglio di tutti qual zavorra necessaria a tener equilibrato il vascello dello Stato sia la proprietà: la stessa utopia di Harrington merita ancora di essere studiata. Vi hanno delle verità positive negli scrittori di questa nazione pensatrice, che mirabil-

mente confermano i principii adottati nel progetto di Costituzione. Ciò non ostante non datevi a credere, o Italiani, che io coll' invitarvi allo studio de' politici o degli economisti inglesi voglia ricondurvi all' antico vezzo e farvi di nuovo giurare nelle parole d' altri maestri: no, no; prendete il buono da per tutto, ma siate finalmente voi i maestri di voi stessi. Coraggio! Iddio vi ha fatti per esser tali.

APPENDICE

SULL'UNITÀ D'ITALIA.

L'unità d'Italia! È un grido universale, e a questo grido non v'ha un solo Italiano dal Faro all'Alpi a cui non palpiti il cuore. Sarebbe dunque gettare parole al vento provarne l'utilità o la necessità: dove sono tutti d'accordo, non v'ha questione.

Ma non tutti sono d'accordo sul modo di ottenere questa unità: alcuni pensano al modo più facile di giungervi, altri all'unità più perfetta, altri sarebbero contenti di trovare un modo possibile qualunque, scorgendo in tutti gravi difficoltà.

Quello che deve esser posto fuori di controversia, quello che è al di sopra della politica, si è che qualunque modo si prenda, egli deve essere giusto ed onesto: gl'Italiani non ne possono volere un altro.

D'altra parte se il modo è giusto, se egli è onesto, sarà anche più facile, perchè la giustizia e l'onestà rispettano quello che esiste legittimamente, e invece di distruggere per far tutto di nuovo, si servono di quello che trovano quasi di materiale per costruire la fabbrica, perfezionandolo. È vano il credere che l'uomo possa creare i materiali stessi; egli deve riceverli quali glieli dà la natura per lavorarli col suo scalpello e allogarli secondo un disegno. Ogni qualvolta il politico, non contento di ciò, vuol fabbricare con materiali creati da sè, fa un'utopia.

Dai magnanimi Principi Italiani che diedero ai loro popoli entro questi due anni passati tanti argomenti di prudente condiscendenza, tanti pegni d'affetto, e a cui i popoli devono esser grati, l'Italia

può aspettare, può dimandare ancora di più. Aspettare, e dimandare da'nostri Principi e da'Governi l'unità d'Italia, è la sola via giusta, onesta, e fors'anco facile di pervenirvi. E io credo, che già tutta la penisola aspetti da essi, e domandi che compiano saviamente l'opera incominciata, restituendo all'Italia la forza e la dignità di nazione, di una grande nazione, ottenuta la quale, ella si riposi in piena ed onorevole pace.

In un documento del Ministero della Guerra del Governo provisorio di Milano venne pronunciato anche il tema dell'Italica unità. » I popoli d'Italia, si legge in quel manifesto, vogliono fare un » Congresso in Roma, per avere una sola finanza, una sola moneta, » una sola legge civile, commerciale e penale, un solo voto di pace » e di guerra » [1].

Egli è già assai; noi abbiamo qui una dichiarazione ufficiale d'uno de' Governi Italiani. Egli dichiara che i popoli d'Italia vogliono fare un congresso in Roma. Se sono i popoli che vogliono, non si deve dunque intendere di un Congresso passaggero di Principi o di Ministri: nè pure soltanto di un'assemblea costituente, temporanea anch'essa. Tali congressi o assemblee temporanee dovranno certamente precedere l'unione, concertarla, stringerne il contratto fra le parti, ma poi dovranno cessare lasciando l'unità italica costituita in un Senato permanente. Altrimenti nulla si fa. Parmi troppo evidente che per via d'un'assemblea temporanea non si può conseguire l'italica unità, nè conservare: parmi evidente che ad un tale intento sia indispensabile una Dieta che sieda di continuo: poichè l'unità, se non si vuole che sia morta ed illusoria, suppone azione una, e azione una suppone un centro attivo onde ella mova.

Il buon senso del popolo Romano disse e quasi decretò tutto questo, allorchè sul Palazzo di Venezia scrisse: PALAZZO DELLA DIETA ITALIANA.

Io non farei nè pure menzione di unità italiana, se non supponessi avervi in tutti gli speciali Governi d'Italia una sì generosa sapienza da rendersi più solleciti dell'Italia intera che di sè stessi, e tuttavia veggenti che il bene d'Italia è il loro proprio.

Io suppongo che essi vedano come la diminuzione di potere, che sembra loro provenire dall'istituzione d'una Dieta permanente

1 Vedi la Gazzetta di Milano, 9 aprile 1848.

in Roma, trovi un abbondante compenso in altri vantaggi, come per l'unità ciascuno Stato divenga forte della potenza di tutta Italia, partecipi della dignità nazionale della Penisola: e niuno per conseguente possa più cadere, se tutta l'Italia non cade.

Si videro già più regni ordinati in un impero, più repubbliche in una confederazione: l'esempio è antico, al tutto nuovo dee essere il modo d'imitarlo: l'esperienza ha manifestati i difetti di quelle unioni, l'Italia deve ora approfittarne.

Coloro i quali sull'esempio della Francia vorrebbero livellare tutti i municipii, tutte le provincie italiane, spianandone le disuguaglianze e le eminenze finchè non vi fosse più che un'eminenza sola, quella della capitale, coloro che vorrebbero concentrare nella capitale tutto, fare che ella sola viva d'una vera vita sua propria, le provincie vivano della vita di lei: pare a me che dimentichino quale l'Italia l'hanno fatta i suoi quattordici secoli d'invasioni straniere, di dissoluzione, d'individuale azione, di parziale organizzazione e d'intestina divisione.

Non trattasi di organizzare un'Italia imaginaria, ma l'Italia reale colla sua schiena dell'Appennino nel mezzo, colle sue maremme, colla sua figura di stivale, colla varietà delle sue stirpi non fuse ancora in una sola, colle differenze de'suoi climi, delle sue consuetudini, delle sue educazioni, de'suoi governi, de'suoi cento dialetti, fedeli rappresentanti della sociale nostra condizione.

Delle quali varietà e differenze alcune si andranno diminuendo, fors'anco annullando col tempo. Le strade ferrate renderanno l'Italia più corta: i maritaggi mesceranno i sangui, n'uscirà forse un solo partecipe de'pregi di tutti i presenti: le graduazioni della coltura intellettuale e morale spariranno colla diffusione dell'istruzione: le opinioni si fonderanno anch'esse, s'avrà una opinione comune.

Ad ottenere così desiderabile effetto, il mezzo più efficace di tutti, il primo, quello che comprende tutti gli altri come loro causa, si è indubitatamente l'unità politica della intera Penisola. Ma per ciò appunto questa suppone tutte quelle disuguaglianze che ella è destinata a colmare: perciò appunto si deve trovare un modo di costituire subito e senza perder tempo una tale unità. Si dee costituirla in quel modo che si può, ricevendo la condizione di fatto tale qual è, senza nè temerla, nè dissimularla: non si dee dunque nè pretendere, nè sperare che quelle tante varietà fisiche, intel-

lettuali e morali spariscano d'un tratto quasi per incanto, e che non si possa far nulla per l'unità italiana prima che esse sieno scomparse da sè stesse, anzi per lo contrario si dee fare, acciocchè esse scompariscano, o almeno gradatamente diminuiscano.

Così è da ragionare di quelle varietà dell'Italia che sono destinate a cessare col tempo, ed è desiderabile che cessino, e cesseranno se si fa l'unità. Ve n'ha di quelle che non impediscono propriamente all'Italia l'esser una: di quelle, che può esser anco, abbelliscano e rinforzino la stessa sua unità. Sarebbe improvido volere a queste far guerra. L'unità nella varietà è la definizione della bellezza. Ora la bellezza è per l'Italia. Unità la più stretta possibile in una sua *naturale* varietà: tale sembra dover essere la formula della organizzazione italiana. A quelli che credono di domandare di più a favore dell'unità italiana, dimandando che cessino tutte le sue varietà, io risponderei: chi tutto vuole nulla stringe. Ma la risposta è soltanto *ad hominem*. Considerando la cosa in sè stessa, essi dimandano a favore d'Italia meno di noi. Che un corpo abbia una testa sterminata e tutte l'altre membra estenuate o uniformi, non è la più bella cosa del mondo. Anzi io vorrei, ognuno vorrà, che con una testa pur magnifica quanto quella del Giove Olimpico anche tutte le altre membra si sviluppino proporzionatamente torose, robuste, e piene di vigore loro proprio, e con propria ben acconcia configurazione. L'unità della persona riuscirà più possente, decorosa, ammirabile. Come dunque nella bella natura, così in politica, nella politica italiana specialmente, non dee cercarsi l'unità semplice, ma sì bene l'unità organata: chè quella è povera, questa ricca e perfetta. Sieno pur dunque forti i municipii, vi si goda in essi di tutta quella vita municipale, le cui affezioni sono le più care dopo quelle della famiglia: sieno forti le provincie, e tali da occupare l'attività de' cittadini per modo ch'essi ritrovino anche in esse una ricompensa d'onore e di gloria al loro zelo: così l'ambizione affamata non ispingerà tutti a gettarsi in calca sulle prime cariche dello Stato: sieno forti, fiorenti, ricchi d'onore loro proprio, emulatori d'opere egregie, i diversi Stati e popoli d'Italia: ciascuno Stato sia amato e stimato altamente da quegli abitatori che lo costituiscono. Rimane soltanto da aggiungere che tutte queste parti, ciascuna delle quali ha qualche cosa d'individuale, acquistino la condizione di organi vivi e potenti d'un corpo solo, il quale sia l'Italia. La nazione così

apparirà tanto più grande, quanto sarà maggiore il nerbo e la vita propria delle singole sue membra, e l'armonia con cui s'uniranno e opereranno costantemente insieme.

E qui si noti che io parlo di membra naturali, o di membra di fatto, di quelle che non si potrebbero distruggere senza far violenza alla condizione d'Italia: non parlo di quegli Stati particolari, che possono unirsi ad altri senza il minimo inconveniente. E dico che non si dee far violenza alla condizione d'Italia, perchè la violenza è ingiustizia, e non sa quello che si fa, nè dove va. L'Italia deve essere aiutata dalla sapienza, non vessata dalla violenza: quella può condurla ad un continuo e magnifico progresso, questa immergerla nella desolazione della discordia e della barbarie. La sapienza approfitta delle occasioni, e approfittando di queste fa scomparire bel bello quella moltiplicità di Stati che non è più opportuna dall'istante che può esser tolta via o diminuita seguendo l'andamento naturale degli eventi. Tutte le nazioni più grandi si formarono un po' alla volta, unendosi i piccoli Stati in cui erano divise in istati graduatamente maggiori che andavano assimilandosi e fondendosi insieme. Prescindendo dalle conquiste, questa fu la maniera naturale e spontanea onde si formarono le grandi nazioni. E sarebbe un pensiero tutt'opposto alla natura quello di voler pervenire all'unità d'Italia per via di un frazionamento sempre maggiore.

Molti piccoli Stati sono scompariti successivamente in Italia: Parma e Modena sembrano assolutamente troppo piccole pel gran corpo della nazione, e or rinunziano da sè stesse alla propria individualità. Alla Lombardia ed alla Venezia è data ora una favorevolissima occasione per diminuire il numero degli Stati Italiani e così rendere più forte e non men bella l'italiana unità. Se n'approfitteranno i generosi popoli della Lombardia e della Venezia? Io confido nella loro sapienza, nell'amore che devono avere più alla grandezza comune, che alla propria individualità: con questa sarebbero piccoli e deboli, con quella grandi e forti. Non dico che dimentichino le loro proprie storie e tradizioni; ma che se ne ricordino per evitare la troppo angusta politica e gli errori de' loro padri.

Uno Stato solo unico di qua dell'Appenino, possente guardiano delle porte dell'Alpi, non pur sarebbe un grandissimo passo verso l'unità nazionale, ma la guarentigia altresì della sua conservazione: quasi tutte le membra del gran corpo riuscirebbero in tal modo

forti e proporzionate, e anche questo *quasi* sarà tolto a suo tempo dallo spontaneo andamento degli eventi.

La questione adunque dell'unità italiana, la questione pratica e del momento si riduce, come dicevamo, a trovare il modo di fabbricare l'edificio dell'unità italiana coi materiali che abbiamo, e sono tutte quelle parti, quegli Stati d'Italia che non si possono fare scomparire senza violenza o senza ingiustizia. Questa unità deve risultare di tale indole che non pregiudichi alla vita individuale delle membra, e nello stesso tempo deve esser proveduto acciocchè la vita individuale delle membra non pregiudichi all'unità vitale del corpo. Salvati i territori, salvata la vita delle membra, e salvata la vita dell'unità, per tutto il resto le parti devono essere disposte a subire qualunque modificazione.

Senza questa disposizione sincera e pienissima che devono avere i particolari Stati d'Italia a subire tutte le modificazioni che potranno esser giudicate necessarie, senza quest'annegazione di sè stessi, questo spirito di sacrificio pel comun bene, quest'immenso ardore per tutta la nazione atto a soggiogare ogni altro interesse, ogni altra affezione, a spegnere tutte le simpatie, ella è impossibile l'unità italiana, quale noi la concepiamo, quale deve essere desiderata, unità vera e perfetta.

Quali adunque possono essere le basi fondamentali di una sì desiderabile, e sì desiderata unità? — Eccole:

Uniformità governativa la maggiore possibile di tutti gli Stati particolari.

Organizzazione sapiente della Dieta permanente in Roma.

Azione unica dell'Italia mediante questa Dieta tanto per ciò che riguarda le relazioni straniere, quanto per ciò che riguarda la concordia e la prosperità comune di tutte le membra della nazione.

Noi vogliamo accennare qualche cosa intorno a ciascuna di queste tre condizioni ed elementi, onde a noi pare che debba comporsi l'italica unità.

I. Cominciando dall'uniformità di Governo a cui si devono ridurre i particolari Stati italiani, ecco quali sembra che ne debbano essere i punti principali.

Uguale statuto costituzionale.

Uguali leggi civili, commerciali, penali e di procedura.

Uguale sistema monetario.

Niente vieta che le monete di forma e di valore uguale portino l'effigie de' Sovrani che le hanno fatte coniare.

Uguali pesi e misure.

Uguali uniformi civili e militari: la stessa disciplina militare.

Un comune diritto di cittadinanza italiana: conseguentemente la concorrenza e l'ammissione di tutti i cittadini italiani agl'impieghi di ciascuno Stato secondo una stessa legge indicata all'articolo 15 dello Statuto.

Tutti questi punti d'uniformità sono basati sul primo, l'identità dello statuto costituzionale.

Il preliminare adunque indispensabile per venir poi a costituire l'unità d'Italia si è che tutti gli Stati si accordino in adottare uno Statuto costituzionale buono in tutte le sue parti, il quale prometta di durare, di dare consistenza alla società. Altramente come si potrà pensare all'unità d'Italia, se i singoli Stati saranno di continuo agitati e straziati da interiori discordie? se non vi sarà nulla di stabile, nulla che ispiri confidenza, che si possa credere permanente? se la Costituzione che si proclama, ancor oggi è combattuta, dopo un mese è minacciata, dopo un anno è rovesciata? Ora questo avverrà indubitatamente, se si adotteranno costituzioni foggiate sui principii francesi: tali sgraziatamente sono le costituzioni date troppo in fretta ai loro popoli dai magnanimi Principi italiani. Ora, queste costituzioni, non ancora messe pienamente ad effetto, si domanda già che siano cangiate o modificate! E lo si domanda a ragione. Ma se si va nella stessa via, se continua l'ammagliamento a cui soggiacemmo da parte della Francia, la stabilità de' Governi è impossibile, una sciagura minore sarà incalzata da un'altra maggiore: l'unità organica d'Italia diviene una pura utopia, giacchè gli Stati stessi, che ne dovrebbero esser gli organi, non si può dire che esistano: uno Stato che non è certo del dì di domani, non esiste.

Prima condizione dunque dell'unità d'Italia si è che gli Stati particolari siano solidamente costituiti; nè lo saranno giammai, fino a tanto che non adottino d'accordo una costituzione, dove le Camere abbiano il sodo fondamento della proprietà e degl'interessi d'ogni specie annessi alla proprietà, e la giustizia sia amministrata con perfetta indipendenza dal potere politico, in tutta la sua estensione anche per ciò che spetta all'ordine politico stesso.

Quando io dicevo che l'uniformità degli Stati particolari d'Italia si fonda sull'identità dello Statuto fondamentale, ho lasciato a po-

sta da parte la questione della forma monarchica o repubblicana; perchè infatti lo stesso Statuto potrebbe convenire a tutte e due le forme, come ho notato nel Progetto di Costituzione, e la questione della forma benchè importantissima, è tuttavia meno importante di quella della bontà dello Statuto. Io volli dunque accennare questa, prima di tutto; ma essendo anche l'altra, dopo di questa, di gran rilevanza, non posso qui trapassarla in pieno silenzio. Dirò dunque francamente che la forma monarchica e repubblicana non devono essere considerate in astratto, come si suol fare da molti, ma sì bene vestite e compiute di tutti que' particolari, senza i quali non esistono nella realità: dirò, che il giudizio che si porta su quelle forme astrattamente e genericamente considerate non conduce ad alcuna prudente conclusione pratica, che il consiglio prudente sul da farsi non si può trovare che mediante un giudizio di paragone portato sopra una monarchia costituzionale ed una repubblica immaginata fedelmente, quali sarebbero e quali potrebbero essere in atto, e conseguentemente fornite di tutte le loro parti, organi, forze speciali, accidenti, accessori, che le costituiscono, o ad esse conseguono, e oltreciò di tutte le disposizioni e condizioni del paese in cui si vorrebbero effettuare: dico che giudicate quelle forme a questo modo, giudicate non quali si presentano nel mondo ideale, ma quali una sagace previdenza concepisce che elle sarebbero in effetto, e già le vede, per così dire, sussistenti, la decisione non può esser dubbia, ma indubitatamente favorevole alla monarchia costituzionale; e dico finalmente che considerata la stessa questione in relazione al bisogno presente d'Italia, al suo bisogno e al suo voto d'unità, un grandissimo errore sarebbe voler ora introdurre nella nostra penisola, con un salto enorme, de' governi a repubblica. Mediante un tale errore l'opera dell'unità verrebbe forse allontanata di qualche secolo: ella può aversi, e aversi subito e compiuta se si ordinino a monarchia costituzionale, e adottino d'accordo un medesimo Statuto giusto e sapiente.

Io convengo pienamente in questo coll'opinione del Gioberti, il quale testè scriveva che la ragione « dimostra a evidenza che l'Italia » essendo già divisa in molte provincie, la Repubblica non farebbe » altro che accrescer la divisione; rendere l'unione impossibile, e » indebolendo la nazione tutta quanta, compromettere la libertà. » Noi siamo in condizioni differentissime dai Francesi, egli soggiun-

» ge, dobbiamo bensì mirare allo stesso fine, ma eleggere per ar-
» rivarci mezzi affatto diversi. »

Dove mi permetto d'interrompere lo scrittore per osservare, che se i Francesi l'abbiano sì o no indovinata a promulgare la repubblica, lo farà vedere il tempo, e avrei forse potuto aggiungere, che il tempo che lo dee far vedere per quella Repubblica ancora in progetto, pare già incominciato.

« La monarchia costituzionale, continua il Gioberti, è il solo or-
» dine politico che possa spianare la via all' Indipendenza e Unità
» italiana: e quando sia accompagnata da instituzioni popolari, la
» libertà che ci si gode non è minore di quella delle Repubbliche » [1].

Quest' ultima sentenza è verissima, se non che io sarei per dire di più, cioè che la libertà che si gode in una monarchia costituzionale ordinata secondo i principii della giustizia sociale è maggiore assai di quella che si gode in una Repubblica; perocchè la libertà è maggiore dov' ella è più sicura, più fortemente protetta.

Alcuni dicono che la monarchia costituzionale è una forma transitoria: io credo anzi che sia forma transitoria la repubblicana, e stabile quella d' una monarchia con una buona Costituzione.

Del rimanente, in che mai consiste la differenza fra una monarchia costituzionale e una repubblica? Io ho osservato che la medesima costituzione può esser adottata da un Principato e da una Repubblica. Dunque la differenza sta solo nel Capo, che si chiama nell'un caso Re, nell'altro Presidente o con altro nome. Nella forma monarchica è una famiglia che presiede alla società, nella repubblicana è un individuo. In quella sono governate per così dire le famiglie, e le affezioni famigliari protette, coltivate; in questa sono governati direttamente gl'individui, e le famiglie riescono meno strette per domestici affetti, infievoliti e rotti dall' ardire, dall' orgoglio individuale. Che un' accozzaglia di giovani scapoli avventurieri conquisti un paese e vi pianti una repubblica è cosa naturalissima; ma famiglie internamente concordi ed esternamente pacifiche eleggeranno piuttosto un capo di tribù che le regga a foggia d' un padre di famiglia, abbozzo della dignità reale che viene appresso.

Ma ciò che dee pesare più di tutto a favore della monarchia nel giudizio di quelli che pensano, si è che in quella è già occupato

1 Vedi il *Labaro* N. 16.

il posto dell'ambizione; laddove nella repubblica tutti gli ambiziosi sono mantenuti in un continuo orgasmo: ciascuno di essi diventa un centro d'agitazione per tutto il paese, il cui maggior bene, il cui supremo bisogno, per l'Italia specialmente, sarebbe pure la quiete: i partiti implacabilmente lottanti e con essi ogni maniera di corruzione, è inevitabile. La corruzione che nelle monarchie costituzionali esercitano quelli che ambiscono il posto di deputato può essere impedita da una buona costituzione, l'abbiamo altrove mostrato; ma quella che è propria delle repubbliche e che s'esercita in occasione dell'elezione di un presidente o di un Doge è del tutto inevitabile: è una piaga sanguinosa ed incurabile di questa forma di governo: lo sviluppo e l'incremento della coltura lungi dall'apporvi qualche rimedio, la fa passare in cancrena. Per questo io dicevo che la Repubblica è una forma transitoria di governo, perchè la stessa civiltà che si va aumentando rende sempre più maligna e mortifera la piaga dell'ambizione e della corruzione repubblicana. Lascio che le repubbliche, specialmente le repubbliche piccole, sono deboli e disordinate: le invidie, le gelosie fra le diverse classi de'cittadini, le discordie intestine ogni dì più si moltiplicano: e il massimo bisogno d'Italia è di esser forte nel suo tutto e nelle sue parti, poichè altrimenti non potrebbe essere una. La forma di governo che meglio guarentisce l'ordine è la sola utile all'unità.

Italiani, fratelli miei, badate bene a quello che ora state facendo: volete voi dell'Italia nostra fare una Spagna, o un'America meridionale? Questo è lontano dal vostro pensiero, ma se la sbagliate nella scelta dello statuto, o nella scelta della forma di governo, voi avrete fatto quello che non volevate: e quando vedeste l'opera vostra consumata, allora ve n'accorgereste: è dunque mestieri che prevediate quest'opera fin d'adesso come s'ella fosse già fatta, e la giudichiate col vostro buon senno prima di farla.

II. La seconda base fondamentale dell'unità italiana dicevamo essere l'organizzazione sapiente della Dieta permanente in Roma.

Questa Dieta riceverà un carattere unico di maestà e di grandezza dalla Religione che vi presiede, dovendo avere a naturale suo protettore il Sommo Pontefice.

Ma quale sarà la sua organizzazione? — Questa pure è una questione gravissima, e anche su di essa dirò in breve il mio sentimento. Non conviene confondere l'organizzazione delle Camere

legislative con quella di una Dieta italiana. L'una cosa è intieramente diversa dall'altra. Le Camere legislative devono rappresentare tutti gl'interessi privati e opposti fra loro d'uno Stato particolare, devono rappresentarne il conflitto: e, a quella stessa maniera come accade nella natura che un corpo spinto da più forze in diversa direzione prende la media diagonale; così le deliberazioni delle Camere devono risultare, come un effetto complesso e medio, dalla spinta di tutti quegl'interessi opposti, quasi transazione che li concilia. La Dieta all'incontro non rappresenta interessi privati ed opposti, ma il solo interesse dell'Italia come nazione, risultante dagli interessi degli Stati particolari, congiunti armonicamente come membra d'un solo corpo, a cui servono e della cui vita vivono.

Ciò premesso, e supposto altresì che lo statuto uniforme degli Stati particolari sia quello che abbiamo tracciato, la Costituzione della Dieta italiana parmi dovrebbe esser questa:

Il numero de'Nunzi (così li chiamo), che ogni Stato particolare d'Italia manderà alla Dieta, sarà in ragione della popolazione dello Stato.

Poichè nell'accennato statuto il potere legislativo è diviso fra le Camere e il Sovrano in misura perfettamente uguale, perciò un terzo dei Nunzi in ogni Stato verrà eletto dal Sovrano, un terzo dalla prima, e un terzo dalla seconda Camera: così il principe ed il popolo vi sono equamente rappresentati.

Qualora avanzino uno o due Nunzi dalla divisione per tre, il Re e le Camere concorreranno ad eleggerli, intendendosela fra di loro, o come meglio sarà definito dalla legge fondamentale.

Chi ha la facoltà di eleggere i Nunzi può anche mutarli di anno in anno.

I Nunzi saranno divisi in sezioni secondo la divisione che si farà delle materie, e a ciascuna presiederà uno di essi, che potrebbe avere il titolo di ministro.

Il regolamento o la legge fondamentale della Dieta determina le materie ed i casi, ne' quali gli affari discussi nelle sezioni saranno sottomessi al giudizio della piena seduta della Dieta.

Nella sezione, a cui verranno affidate le relazioni estere, vi avrà un Nunzio di ciascuno Stato particolare italiano, quello che sarà designato dal principe dello Stato medesimo, oltre il presidente o ministro degli esteri eletto dalla Dieta.

Negli Stati particolari, in vece d'un ministro delle relazioni esteriori, vi sarà un Agente o incaricato d'affari, che potrà essere aggiunto a qualche altro ministero, il quale tratterà colle potenze straniere in conformità delle istruzioni della Dieta, per gli affari che possono interessare unicamente ciascuno stato particolare.

La guerra e la pace sarà dichiarata dalla Dieta intiera ed a suo nome.

Ogni Stato d'Italia, e per lo Stato il Principe mediante alcuno de' Nunzi potrà proporre alla Dieta intiera qualche deliberazione a prendersi, e se viene rifiutata, non potrà più riproporsi nella stessa sessione.

Le discussioni saranno pubbliche o secrete a volontà della Dieta stessa.

I principi italiani interverranno all'apertura annuale della Dieta, conservando una perfetta uguaglianza, salvo il primato fra essi, riserbato al Sommo Pontefice protettor della Dieta e dell'Unità italiana. Niuno di essi tuttavia darà il suo voto nella Dieta: potranno solo farvi il discorso d'apertura o collettivamente incaricare alcuno di leggerlo in loro nome (per esempio un gran maresciallo della Dieta da loro eletto fuori de' Nunzi, se si vuole che alla Dieta sia aggiunta questa carica onorifica), o in altro modo determinato dalla legge fondamentale.

III. Venendo ora alla terza base dell'Unità italiana, cioè all'azione unica della nazione per mezzo della Dieta, ecco quali dovrebbero essere gli ufficii di questo supremo Senato.

Vegliare e provedere all'uniformità politica di tutti gli Stati italiani, al quale intento avrà potestà di far leggi obligatorie per tutti.

Regolare il sistema delle dogane da portarsi tutte alle frontiere d'Italia, e fare l'equo comparto delle spese e dell'entrate fra gli Stati d'Italia. Questa cura sarà commessa alla Sezione o Ministero di Finanza.

Mantenere le relazioni coi potentati e popoli stranieri, le quali apparterranno intieramente alla suprema ispezione della Dieta, che le tratterà per mezzo della Sezione o Ministero degli Esteri.

Conservare la concordia fra gli Stati particolari e proteggere l'uguaglianza loro politica.

Gli Stati particolari possono sempre appellare dalle disposizioni prese dalle sezioni alla Dieta piena.

Qualora insorgano differenze fra gli Stati particolari, la Dieta è autorizzata ad appianarle.

Avendovi reclamo di qualche Stato particolare, che si creda pregiudicato nell'uguaglianza de' suoi diritti dalle decisioni della Dieta, vi sarà appello al Concistoro presieduto dal Sommo Pontefice, il quale giudicherà come Alta Corte di Giustizia Politica, e però unicamente in via di diritto, non in via d'opportunità politica, sulla quale il giudizio supremo spetta alla Dieta medesima.

Nel giuramento che i Principi particolari presteranno alla legge fondamentale della Dieta, si obligheranno, nel caso che uno Stato ricusasse di ubbidire alle decisioni del potere politico della Dieta, e non volesse ricorrere alle vie di diritto, o esaurite queste, rimanesse nella disubbidienza, di unirsi per costringere anche colla forza la parte renitente in quel modo che ordinerà la Dieta, a cui spetterà in questo caso la nomina del Generalissimo dipendente da' suoi ordini.

So che l'istituzione di questa Alta Corte di Giustizia collaterale alla Dieta, affidata al Concistoro Pontificio, deve essere per moltissimi un'idea nuova, per molti anche strana: ma non mi arretro per questo, ponderatamente e mosso da gravissime ragioni la propongo.

Che anche la politica, tutta quant'è, debba andare subordinata alla giustizia, l'ho per sì certo, che senza questo, io non vedo possibilità di pace, di concordia, di fratellanza, e di unione stabile fra gli uomini. Dunque anche le decisioni del supremo potere della Dieta nazionale devono piegare innanzi alla giustizia; la quale umiliazione le rende rispettabili, le consacra. Sì, tutte le più alte cime, tutte le grandezze, le potenze umane, ove non s'umiliino al vero, al giusto, a Dio, sono orgoglio; nè buon fondamento alla società, meno ancora ad una libera, ad una cristiana società, è l'orgoglio. Quando i popoli frementi insorgono a dimandar libertà e uguaglianza di legge rovesciando, se loro non è conceduta, e troni e governi; a che mai fanno istintivamente la guerra, se non all'orgoglio? dunque la guerra non può cessare in fino a tanto che l'orgoglio (qualunque forma egli prenda, sia dinastica, sia repubblicana) non abdichi, e succeda il governo senza orgoglio, cioè il governo umiliato sotto all'insuperabile, all'immutabile giustizia, a cui sola spetta veramente il titolo di Maestà. Così il Vangelo, insegnando l'umiltà a tutti, governanti e governati, rivelò il vero principio sociale.

Ma la giustizia non può essere amministrata senza tribunali: e dee essere il più augusto tribunale che si possa avere, il più incorrotto, il più indipendente, quello che è chiamato a pronunciare il giusto ne' maggiori interessi, a rivocare alla norma della rettitudine, se mai ne deviassero, gli atti stessi del maggior potere della nazione.

Ora non può avervi niente di più augusto, di più incorrotto, di più indipendente della religione, dico della religione cristiana, la quale nudrì col suo latte, educò colla sua parola il moderno incivilimento da lei stessa concepito; e le nazioni d'Europa sono sue figlie; e se già mature ora discutono de' loro civili interessi, e cercano la Costituzione migliore, questo stesso il debbono a quella madre, che le ha sì laboriosamente allevate. No, noi non saremmo capaci di questi così civili ragionamenti, io non iscriverei queste carte, voi, o lettori, non le leggereste, non le giudichereste, se il Cristianesimo non avesse mutato la faccia della terra e colla sua misteriosa influenza non avesse vivificati, guidati tutti i secoli anteriori a produrre l'età nostra e noi figliuoli di lei. Deve dunque il Vangelo continuare l'opera sua: devono le nazioni continuare a ricever da lui ciò che forma il divino di esse e che le rende sublimi, che le fa incorruttibili; e una parte di questo divino delle nazioni cristiane è pur la giustizia che ogni spazio ed ogni tempo trascende. Al Vicario dunque del Cristo, che all'Italia toccò in grazia di annoverar fra' suoi Principi, a lui aiutato dal suo Senato, conviene che i popoli della cristianità, fra essi primo di tutti anche in questo l'italiano, ricorrano per avere l'ultima parola che finisca pacificamente ogni loro sentenza, ogni questione di giustizia, e suggelli la perpetua concordia, la comune inalterabile fratellanza. L'Italia sappia apprezzare il bene che le fu donato da Dio, sappia approfittarsene. Io già vedo da lontano questa eletta fra le nazioni divenire il nucleo dell'organizzazione dell'uman genere: i popoli si aggomitoleranno intorno a lei come pecchie: l'umanità ridiverrà una sola famiglia, un solo alveare.

Ecco quali sono le prime linee, colle quali, a veder mio, si deve abbozzare il gran disegno dell'Unità italiana. Sia pur grande questo disegno, tutto si fa quando si vuole. L'Unità italiana sarà l'opera più gloriosa pe' nostri principi, la più utile pe' nostri popoli: io dico assai più senza timore, dico con piena persuasione di dire il vero, che ella è opera ridondante a profitto di tutta la terra: tutta ne risentirebbe un incalcolabile beneficio. Vogliano

dunque i Principi, vogliano i popoli; e l'Unità italiana sarà fatta. Certo l'unità organica d'Italia qui leggermente tracciata, richiede molte trattative, molte consulte. Ma io lo dico un'altra volta: tutto si fa quando si vuole. Principi e popoli d'Italia, che cosa diranno di voi i posteri? Quello che avrete fatto. Se farete l'Unità italiana, diranno che l'avete voluta fare, che vi era una volontà nazionale; se non la farete, diranno che qualcheduno di voi non ha voluto: e guai a colui! Egli sarà riuscito a impedire la concordia, ma gli avverrà indubitatamente di rimanersi vittima della discordia che avrà seminato. Del resto io ripeto quello che ho innanzi accennato: il primo passo verso l'unità tocca ora a farlo ai Lombardi ed ai Veneti uniti in un solo volere. Ad essi è ora data dalla manifesta providenza di Dio, se pur sanno giovarsene, la più bella, la più facile occasione di fondare un solo, forte e magnifico reame di tutta per poco la parte d'Italia che sta di qua dell'Appennino, parte bene proporzionata dell'italo impero: il qual reame, diminuente le divisioni, congiungente le destre di più popoli, signoreggiante l'adriaco ed il ligure mare, formerebbe il solido piede del grande e sacro candelabro italiano. Deh! vi lascerete voi traviare, o fratelli, da imaginazioni giovanili, da utopie, da antipatie, o da memorie di un passato che non può più ritornare? Io non lo credo certamente: chè troppo bene conosco la solidità dell'ingegno lombardo, la gentilezza del veneto: popoli fratelli, così robusti di mente e di mano, così svolti ad ogni coltura, d'animo generoso e sublime, risponderanno alla solenne chiamata che Iddio fa loro: no, non cadranno in viltà o in piccolezza, non esiteranno in sì grave momento, non mancheranno a sè stessi, all'Italia.

Ove la questione del Lombardo-Veneto riceva quella soluzione che ansiosamente aspettiamo, l'unità organica d'Italia è resa incontanente più probabile, più vicina.

Volesse Iddio che la soluzione ne fosse pronta! e che il Congresso preparatorio temporaneo, incaricato di fissare di comune accordo le salde basi dell'italica nazione, si raccogliesse prontamente! Già il re di Napoli per parte sua lo ha solennemente dichiarato nel manifesto del 7 aprile (1848), di cui le nobili parole son queste: « Benchè non ancora formata con certi ed invariabili patti, noi consideriamo come esistente di fatto la lega italiana; dacchè l'universale consenso dei principi e dei popoli

» della penisola ce la fa riguardare come già conchiusa, essendo pros-
» simo a riunirsi in Roma il Congresso che noi fummo i primi a
» proporre, e siamo per essere i primi a mandarvi i rappresentanti
» di questa parte della gran famiglia italiana. — Unione, abnegazio-
» ne e fermezza; e l'indipendenza della nostra bellissima Italia sarà
» conseguita. Questo sia l'unico nostro pensiero, una sì generosa
» passione faccia tacere tutte le altre men nobili, e ventiquattro
» milioni d'Italiani di certo avranno una patria potente, un comune
» e ricchissimo patrimonio di gloria, ed una nazionalità rispettata
» che peserà molto nelle politiche bilance del mondo. »

Ora non inferiori punto a questi sono altresì gli alti sensi di Carlo Alberto, che il primo fra i principi trasse arditamente la spada per una causa sì bella: non inferiori a questi sono i sensi di tutti gli altri principi nostri, e di tutti i nostri popoli. Si farà dunque, speriamo: ma si faccia compiutamente.

Qui nella fine mi resta soltanto ad osservare, che il Congresso preliminare, quasi assemblea costituente, non vuol punto confondersi colla Dieta permanente, e però la elezione degl' incaricati a formarlo non può essere regolata sulla stessa proporzione. Perocchè in questo Congresso tutti gli Stati particolari trattano necessariamente fra loro come uguali, non essendo ancora formata l'unità, anzi unendosi all'intento di formarla. Il perchè ad un tale Congresso ogni Stato dovrà inviare un ugual numero di rappresentanti con pieni poteri. È da desiderarsi che questi rappresentanti sieno uomini grandi di mente e di cuore, come è grande l'incarico che viene loro affidato. Ma quanti saranno, o da chi nominati? Io proporrei che da ogni Stato se ne mandassero tre, l'uno de' quali nominato dal principe, un altro dalla prima Camera, un altro dalla seconda. Che se questo incontrasse difficoltà, tutti vadano nominati dai principi, i quali sapranno ben consultare la pubblica opinione; non s'indugi per questo: si faccia, si faccia.

ERRATA				CORRIGE
Pag. 11	Lin. 18	Ogni Re		Il successore.
» 14	» 31	suppliti dal Governo		suppliti dal Governo a favore di alcuno de' nominati.
» 33	» 12	nell'artico 28		nell'articolo 27.
» 41	» 39	il più debole, quello che avesse meno		il più forte, quello che avesse più
» 63	» 16	gli possono dare l'assalto		egli possa dargli l'assalto.

L' autore si riserba la proprietà di quest' operetta a norma delle vigenti leggi.

AVVERTENZA.

Nel *Titolo V* di questa Costituzione il quale tratta *dell' ordine giudiziale*, occorse per inavvertenza un'omissione, che emendiamo come segue:

Pag. 17.

Ogni persona individua ecc.

80. La suprema Corte di Giustizia politica ha un numero di giudici pari a quelli d' una Camera: sono nominati dal popolo con voto universale ed uguale.

Ogni dieci anni sarà consultato il popolo se vuole rinnovare l' elezione.

Il potere legislativo può consultarlo anche prima de' dieci anni, mediante una legge.

1

B D NOV 1 7 1914